


LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: RIFORME E PROFILI GESTIONALI

a cura di Carlo Bottari e Alceste Santuari

Prefazione di Marco Castrignanò



QUADERNI DI DIRITTO
DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Collana diretta da Carlo Bottari

I volumi della Collana “Quaderni di Diritto delle attività motorie e sportive”

1. Nicola Cavallaro, *La cessione dei diritti economici dei calciatori* (2021)
2. Francesco Pegreffi, Giovanni Paruto (a cura di), *Stili di vita e nuove tecnologie* (2022)
3. Luigi Melica, *Sport e “diritti” in Italia e nel mondo* (2022)

COMITATO SCIENTIFICO

Carlo Bottari

Roberto Cippitani

Paco D’Onofrio

Massimiliano Iovino

Luigi Melica

Alessandro Pajno

Carlo Rasia

Elena Zucconi Galli Fonseca

LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE:
RIFORME E PROFILI GESTIONALI

a cura di Carlo Bottari e Alceste Santuari

Bologna
University Press

Fondazione Bologna University Press
Via Saragozza 10 – 40123 Bologna
tel. (+39) 051 232 882
fax (+39) 051 221 019

www.buonline.com
email: info@buonline.com

© 2022 Bologna University Press

Trascorso un anno dalla prima edizione, i testi sono pubblicati sotto licenza Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

ISBN: 979-12-5477-082-5
ISBN online: 979-12-5477-083-2
ISSN 2240-8932

In copertina: Shutterstock.com

Impaginazione: DoppioClickArt (San Lazzaro di Savena - BO)

Prima edizione: maggio 2022

SOMMARIO

Premessa	3
Marco Castrignanò	

PARTE I: PROFILI GIURIDICI E ISTITUZIONALI

Il ruolo costituzionale dell'associazionismo sportivo tra riforme e pandemia	5
Carlo Bottari	

Gli Enti sportivi dilettantistici (ESD) alla luce del Codice del Terzo settore e della riforma dello sport	11
Alceste Santuari	

Le associazioni e società sportive dilettantistiche socialmente responsabili. Il contributo del bilancio sociale redatto ai sensi delle linee guida del Ministero del Lavoro	21
Maurizio Marano	

Le associazioni e società sportive dilettantistiche e i profili fiscali	31
Francesco Napolitano	

PARTE II: PROFILI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI

Profili di responsabilità nella gestione degli impianti sportivi	43
Luca Zambelli	

Aspetti generali del lavoro sportivo nelle prospettive della riforma Giovanni Paruto	55
L'inquadramento delle prestazioni dei lavoratori nello sport Lorella Farina	63
La tutela della <i>privacy</i> nelle associazioni sportive dilettantistiche Fabio Bravo	75
Bibliografia essenziale	89

PREMESSA

Marco Castrignanò

Professore ordinario di Sociologia dell'ambiente e del territorio
già Direttore del Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia nell'Università di Bologna

Quando il professor Carlo Bottari e il professor Alceste Santuari hanno chiesto al Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'economia, di cui allora ero direttore, di collaborare alle iniziative formative oggetto di questo volume – che hanno come target e ambito principale di riferimento lo sport dilettantistico – ho immediatamente pensato che per un Dipartimento che combina e integra competenze sociologiche e giuridiche fosse un'occasione da non perdere.

Chiaramente le tematiche su cui verte il volume, che riprendono gli elementi salienti dei percorsi formativi già realizzati in seno al Dipartimento sono di stampo più specificamente giuridico, ma ricorrendo al progetto culturale su cui è stato istituito il nostro Dipartimento – *dove c'è diritto c'è società* – è quindi materia anche di pertinenza sociologica. Una formazione, pur di stampo giuridico, nell'ambito dello sport dilettantistico ha pertanto un correlato sociologico perché lo sport, in particolare quello dilettantistico, è senz'altro una importante cartina di tornasole della società. Non a caso quando fu istituita la Facoltà di Scienze motorie, di cui il professor Bottari ha autorevolmente ricoperto la carica di Preside per diversi anni, per la sociologia è stato previsto uno specifico “spazio” curriculare e avendo personalmente rivestito il ruolo di docente di sociologia negli anni di attivazione del corso di laurea in Scienze motorie, si è in me rafforzata la convinzione della rilevanza sociologica dell'ambito sportivo. Questo sia sul piano del contributo che la sociologia poteva offrire alla formazione del laureato in Scienze motorie che su quello della, allora nascente, sociologia dello sport come nuovo filone di ricerca. Mi fa piacere in questa sede ricordare la figura del professor Stefano Martelli che di questo filone di studi è stato uno dei più autorevoli esponenti sia come studioso che come docente proprio della facoltà di Scienze motorie. In questa direzione si possono, molto sinteticamente, proporre alcune brevi considerazioni.

Come abbiamo osservato lo sport, ed in particolar modo quello di massa praticato a livello dilettantistico, costituisce un microcosmo della società più generale e quindi

osservando sociologicamente le pratiche, le dinamiche ed i modelli organizzativi del mondo sportivo emergono alcune importanti questioni sociali quali l'integrazione, il multiculturalismo, la competitività e la cooperazione, il senso del collettivo *versus* l'individualismo, i rapporti intergenerazionali, la crescita individuale e la socializzazione alle dinamiche di gruppo. Per certi versi il mondo dello sport costituisce una sorta di avamposto della società. Osservare una squadra di calcio giovanile piuttosto che una di basket, con tutte le dinamiche multietniche che sempre più le caratterizzano, vuol dire guardare alla società del futuro. L'eterogeneità è sovente più diffusa in queste realtà rispetto, ad esempio, a ciò che avviene nel mondo della scuola, dove la *mixité* può essere fortemente ridotta a causa di fenomeni come quello della concentrazione straniera nelle scuole che spesso risulta notevolmente superiore a quella dell'insediamento residenziale territoriale.

Non è questa la sede per approfondimenti più mirati, ma è sufficiente una mera elencazione, certamente non esaustiva, dei temi succitati per capire quanto dovrebbe e deve essere centrale il percorso formativo di chi a vario titolo si trova ad operare nello sport, soprattutto in un contesto come quello italiano in cui lo sport giovanile, ad esempio, è principalmente praticato al di fuori dell'ambito scolastico e quindi, proprio per questo motivo, alcune delle responsabilità pedagogiche e sociali proprie dell'ambiente scolastico dovrebbero essere "traslate", se pur parzialmente, nel campo dello sport dilettantistico. Va da sé che la formazione di chi opera nello sport diventa sempre più cruciale ed è certamente meritorio l'impegno e lo sforzo progettuale e organizzativo di chi come la Fondazione Rizzoli opera e si muove con continuità in questa direzione.

A tutto ciò si aggiunge, e qui concludo, l'impatto della pandemia, che ha reso manifestamente evidente quanto il non poter praticare sport, così come il non poter assistere ad eventi sportivi dal vivo, piccoli o grandi che siano, ci ha fatto drammaticamente sentire tutti molto più soli, ribadendo, se mai ce ne fosse stato bisogno, la centralità che le pratiche e le dinamiche dello sport hanno sulla quotidianità di una grossa fetta di popolazione, in particolare bambini, giovani ed adolescenti.

Parte I

PROFILI GIURIDICI E ISTITUZIONALI

IL RUOLO COSTITUZIONALE DELL'ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO TRA RIFORME E PANDEMIA

Carlo Bottari

Professore Alma Mater, già ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nell'Università di Bologna

Sin dalle prime fasi della pandemia, la questione delle attività motorie è stata spesso tra i temi più dibattuti a livello mediatico, a partire dalla possibilità e dai limiti per i cittadini di praticare sport nei pressi delle loro abitazioni, fino alla chiusura pressoché totale dei centri e delle attività sportive.

Dell'arresto generalizzato imposto dalle Autorità governative ne hanno risentito notevolmente gli operatori del settore, *in primis* le associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono un ruolo estremamente importante a fronte della loro diffusione su tutto il territorio nazionale, nonché a fronte delle funzioni che quotidianamente attuano, non solo da un punto di vista sportivo, ma anche come enti di aggregazione sociale. Purtroppo, le restrizioni e le gradualità riaperture sono state riproposte anche nelle varie fasi della pandemia, penalizzando proprio le associazioni, che si trovano al centro di un settore estremamente importante come quello relativo alla tutela della salute dei cittadini, in quanto indirizzano e accompagnano questi ultimi nell'attività motoria e, più in generale, in tutta l'attività che si svolge nelle palestre, nei centri sportivi, nelle piscine ecc.

L'importanza dell'attività di questi enti è stata finalmente riconosciuta, soprattutto dalle Regioni, tra cui in particolare l'Emilia-Romagna che, grazie all'attività del suo Presidente e degli assessori delegati, ha sempre più dato spazio alle attività motorie e sportive, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti per supportare e diffondere iniziative, nonché una cultura dello sport finalizzata allo sviluppo e al mantenimento del benessere in modo da avvicinarvi quanto più possibile i cittadini con il supporto delle organizzazioni sportive.

La materia dello sport dilettantistico si lega soprattutto a due grandi argomenti oggetto della riforma del Terzo settore ma soprattutto della riforma dello sport, i cui decreti legislativi da poco emanati prendono in considerazione in maniera piuttosto rilevante le associazioni sportive dilettantistiche; ma, come si è avuto modo di vedere, il dibattito, anche politico, sui testi pubblicati è ancora acceso,

non essendo condivise molte disposizioni, soprattutto in tema di lavoro sportivo e di *governance* dello sport.

Verso la fine del 2020 e i primi mesi del 2021 si è inoltre assistito ad un grande scontro tra il Governo e il CONI, risolto in parte con il d.l. n. 5 del 29 gennaio 2021, proprio all'ultimo termine utile per evitare quella che sarebbe stata una situazione disastrosa per lo sport italiano, ossia l'esclusione dai Giochi Olimpici di Tokyo, più volte minacciata dal CIO.

Dunque, dei sei schemi di decreto inizialmente previsti dalla riforma dello sport, quello contenente le disposizioni sul CONI non è stato approvato dal governo, mentre hanno trovato una conferma i testi poi trasfusi nei d.lgs. 36, 37, 38, 39 e 40 del 28 febbraio 2021, che ad un primo sguardo vanno un po' oltre rispetto alla delega che era stata attribuita al Governo con la l. 8 agosto 2019, n. 86.

Ora, senza entrare nel merito della conformità dei decreti delegati alla legge di delegazione, non c'è dubbio che molte parti presentino degli aspetti poco chiari e seppure lo schema del decreto sul CONI non è stato approvato, è noto che lo sport per progredire e, quindi, per rappresentare ancora di più una risorsa per il paese, deve necessariamente mantenere la sua autonomia, che se venisse invece estremamente limitata dall'intervento dello Stato, comporterebbe ingenti ripercussioni sugli elementi che caratterizzano l'origine dello sport e il suo ordinamento.

Nella Costituzione repubblicana, lo sport era completamente assente: per tanti anni è stato strettamente legato al turismo e la sua pratica veniva molto spesso associata soltanto a un motivo per invogliare l'arrivo di turisti dall'estero e riempire le città, gli stadi e gli impianti sportivi, tanto che per più di quindici anni la delega governativa allo sport è stata sempre assegnata al Ministero dello sport e turismo, proprio ad evidenziare lo stretto legame che sussisteva tra le due tematiche.

Lo sport ha avuto il riconoscimento di una realtà autonoma soltanto con la riforma del 2001 del Titolo V, Parte II della Costituzione, quando nelle competenze legislative di tipo concorrente attribuite alle Regioni è stato inserito l'ordinamento sportivo. Questo è stato il primo esempio di riconoscimento dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, un'autonomia che è chiaro che non deve svolgersi in contrasto con la Costituzione, in quanto i principi costituzionali devono essere salvaguardati a qualsiasi livello, da qualsiasi soggetto.

L'importanza di proteggere l'autonomia dell'ordinamento sportivo è fondamentale se si considera che l'intero ordinamento statale si fonda sul sistema delle autonomie, come ricordato da grandi maestri costituzionalisti a partire da Costantino Mortati, a Vezio Crisafulli, fino a Giuliano Amato, oggi presidente della Corte Costituzionale, i quali hanno sempre ricordato che la ricchezza dell'ordinamento italiano è costituita proprio dall'affidamento sul sistema di autonomie differenziate, che possono essere territoriali e funzionali rispetto ad una determinata materia, o a un determinato gruppo di soggetti. Orbene, il concetto di autonomia è sempre stato sal-

vaguardato dalla nostra Corte Costituzionale, che più volte è intervenuta soprattutto per quanto riguarda la tutela delle competenze legislative attribuite alle Regioni e in particolare alle competenze di livello concorrente.

Il tema del corretto inquadramento delle competenze si è aperto con la riforma del Titolo V, ma è un tema ancora oggi estremamente attuale, più volte portato all'attenzione del Legislatore, anche dopo la bocciatura da parte del corpo elettorale della riforma costituzionale del 2016, sospinta dal Governo Renzi e votata per ben sei volte dal Parlamento. Con la suddetta riforma si veniva a delineare un nuovo assetto di competenze fra Stato e Regioni e si andavano a tutelare pienamente le diverse autonomie.

Ebbene, anche se quel disegno di riforma non è arrivato a compimento, sia il mondo politico, ma soprattutto quello degli studiosi, manifestano espressamente che il tema della revisione delle competenze legislative dovrebbe essere nuovamente affrontato, recuperando quelli che erano gli aspetti positivi della riforma del 2016 e tralasciando ovviamente quelli che avrebbero creato difficoltà, soprattutto quelli che avrebbero potuto riaprire un ingente contenzioso costituzionale, che la stessa Consulta ha più volte scongiurato, fino ad affermare di non esser l'unico organo a doversi occupare delle questioni collegate al non chiaro inquadramento delle competenze tra Stato e Regioni, invocando un intervento parlamentare.

Le attribuzioni legislative e la sfera di azione delle autonomie sono aspetti estremamente legati al tema del regionalismo differenziato, che coinvolge anche il ruolo delle associazioni sportive dilettantistiche, in quanto la riforma del Titolo V del 2001 ha comportato l'inserimento nell'art. 116 Cost. delle disposizioni che consentono alle Regioni di domandare allo Stato maggiori spazi di autonomia. Questo meccanismo è stato già attuato in Lombardia e in Veneto attraverso un referendum della popolazione, nonché in Emilia-Romagna con un voto del Consiglio regionale. Questi tre Enti territoriali hanno rivendicato un'autonomia più ampia rispetto a quella delle altre dodici Regioni a statuto ordinario, sollevando il malcontento di quest'ultime, che hanno manifestato diversi timori legati alla paura di vedere ridotti i finanziamenti percepiti dallo Stato, soprattutto nel settore della tutela della salute, ossia proprio il settore per il quale le tre Regioni in cui si è votato a favore del regionalismo differenziato hanno rivendicato maggior autonomia.

Proprio la materia della salute è al centro delle cronache quotidiane ed è noto che le varie fasi della pandemia siano state e vengano tuttora affrontate in modo diverso dalle Regioni, sollevando notevoli critiche sulle modalità di regolamentazione del sistema sanitario, come avvenuto soprattutto nel caso della Lombardia.

Aldilà delle singole realtà, le difficoltà legate alla gestione della pandemia non devono far pensare che il modello migliore sia quello che riporta in capo allo Stato la competenza in materia di tutela della salute, essendo invece fondamentale che la stessa resti alle Regioni, in quanto rappresentano i livelli territoriali più efficienti per

individuare l'organizzazione e la gestione delle prestazioni sanitarie e che, tra l'altro, sono titolari di molte funzioni in campo sportivo dilettantistico.

Tralasciando il discorso sulle competenze nell'ambito dello sport professionistico, che a fronte della sua maggior estensione e uniformità dovrebbe restare ad appannaggio del CONI in quanto soggetto a cui è demandato istituzionalmente il compito di curare lo sport nazionale, si denota come siano diverse le disposizioni della riforma dello sport che coinvolgono la realtà del dilettantismo e delle associazioni che vi operano.

Anche se la maggior parte della nuova normativa non entrerà in vigore prima del gennaio 2023, è già possibile offrire un inquadramento costituzionale delle novità, in quanto pur essendo numerose le disposizioni della Carta a cui è possibile riferire l'attività sportiva, il fenomeno delle associazioni dilettantistiche trova il suo fondamento nell'art. 2 della Costituzione che, a tutti gli effetti, genera e introduce nell'ordinamento italiano il principio di solidarietà, un presupposto che rappresenta il fulcro di tutto il movimento dello sport di base.

Com'è noto, l'art. 2 della Costituzione del 1948 è stato fortemente voluto dall'anima cattolica rappresentata dalla Democrazia cristiana di Don Sturzo e di De Gasperi, che fu uno dei due grossi schieramenti presenti all'Assemblea costituente eletta il 2 giugno del 1946, contrapposta alla parte laico-marxista che faceva capo al Partito socialista di Nenni, di Di Vittorio, di De Martino da cui si divise poi l'ala del Partito comunista di Togliatti, di Amendola, di Cossutta, che fondarono il Partito comunista.

Ebbene, queste due anime, faticosamente, ma con grande senso della responsabilità, contraddistinsero i lavori dell'Assemblea costituente e diedero vita a quel compromesso che ha caratterizzato e che caratterizza ancora oggi il testo costituzionale.

L'ala cattolica non poteva non porre alla base della sua azione il principio di solidarietà, che per l'appunto è uno dei fondamenti della sua religione, su cui ancora oggi le Autorità ecclesiastiche insistono con grande impegno e determinazione, come ricorda quotidianamente Papa Francesco, nonché il Cardinale Monsignor Zuppi a livello locale.

La solidarietà è proprio il principio su cui si fonda anche tutto il sistema di contrasto alla pandemia, che è fondamentale che sia perseguito per uscire dalla situazione di emergenza, non solo sanitaria, ma soprattutto da quella di carattere economico, che si connota per un'estrema drammaticità, rischiando di riversarsi in maniera tragica anche sui giovani e sugli studenti.

In questo contesto, i docenti, anche quelli universitari, hanno un compito estremamente importante che è quello di portare a termine la formazione e l'educazione dei giovani, la cui situazione è quella che si presenta come più preoccupante, in quanto molti perderanno fiducia e si troveranno scoraggiati ad affrontare le sfide della ripartenza e del futuro, alle quali le istituzioni educative, come la scuola in prima battuta e l'università in un secondo momento, hanno la funzione di prepararli.

A tal proposito risulta fondamentale, allora, il ruolo delle società sportive, che proprio per la loro vocazione e strutturazione solidaristica, letteralmente accompagnano questi giovani anche dalla prima età e li guidano in un percorso non solo tecnico, ma soprattutto educativo e formativo.

È infatti estremamente importante che in questi enti, sin dal loro arrivo, vengano insegnati ai bambini e ai ragazzini i principi che sono alla base dell'attività sportiva, ossia la correttezza e la lealtà, che rappresentano gli elementi su cui è doveroso insistere costantemente, proprio perché i giovani costituiscono la ricchezza del sistema. Non coltivare i giovani tramite investimenti di risorse, di tempo, soprattutto per trasmettergli i sopra citati valori, comporta un grave pregiudizio per il futuro della società, che senza la ricchezza che solo le menti dei giovani più motivate può assicurare, non potrà godere di alcuna innovazione. Con questi presupposti, sarebbe un grave errore pensare che, anche una volta superata l'emergenza sanitaria, la situazione possa tornare allo stato in cui si presentava nel 2019, in quanto è prevedibile che la crisi economica e i suoi strascichi, come la perdita dell'occupazione, ma soprattutto la sconfitto e lo smarrimento dei più giovani nell'assenza di una visione per il loro futuro, rischieranno di protrarsi per diversi anni.

GLI ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI (ESD) ALLA LUCE DEL CODICE DEL TERZO SETTORE E DELLA RIFORMA DELLO SPORT

Alceste Santuari

Professore associato di Diritto dell'Economia nell'Università di Bologna

SOMMARIO: 1. Gli ESD e la loro qualificazione giuridica. – 2. I requisiti giuridici ed organizzativi che identificano gli ESD. – 3. Gli ESD e gli Enti del Terzo Settore (ETS): affinità elettive? – 4. Brevi considerazioni finali.

I. GLI ESD E LA LORO QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Agli enti sportivi dilettantistici (ESD)¹² l'ordinamento giuridico affida la realizzazione di finalità di interesse generale, in forza delle quali gli enti in parola possono beneficiare di talune agevolazioni fiscali e di corsie preferenziali nell'ottenimento di contributi pubblici³.

¹ Si ritiene opportuno utilizzare la definizione di “enti sportivi dilettantistici”, così come impiegata nel recente d.lgs. n. 36/2021, atteso che essa ricomprende quella di “associazioni sportive dilettantistiche” utilizzata in altre e precedenti normative. Tra queste si ricordano la l. n. 91/1991, il cui art. 1 prevede che “l'esercizio dell'attività sportiva” possa essere (anche) dilettantistico; la legge n. 398/1991, il cui art. 1 dispone in ordine alle associazioni sportive non aventi scopo di lucro che svolgono attività sportive dilettantistiche; il d.lgs. n. 460/1997, il cui art. 10, comma 1, lett. *a*), punto 6) identifica lo sport dilettantistico quale uno dei settori in cui possono operare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); il d.lgs. n. 242/1999, il cui art. 5, comma 2, lett. *d*) opera una precisa distinzione tra società sportive professionistiche e dilettantistiche; la legge n. 289/2002, così come modificata dal d.l. n. 72 del 22 marzo 2004 convertito in l. n. 128/2004, che ha esteso le agevolazioni fiscali previste nella l. n. 398/1991 anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali ed alle cooperative senza fine di lucro. L'art. 90, comma 17 di quest'ultima normativa deve intendersi abrogato, a far data dal 2 aprile 2021, dall'art.

² Comma 2, lett. *a*) del d.lgs. n. 36/2021. Alle normative citate si devono, infine, aggiungere il d.lgs. n. 117/2017, il cui art. 5, comma 1, lett. *z*) contempla l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche tra le attività di interesse generale che gli enti del Terzo settore (ETS) possono svolgere, nonché il d.lgs. n. 112/2017, il cui art. 2, comma 1, lett. *u*) ricomprende l'attività sportiva dilettantistica tra le attività di interesse generale che le imprese sociali possono svolgere.

³ In tema di agevolazioni fiscali alle organizzazioni non profit è stato evidenziato che la loro valutazione ed estensione “riflette non solo il modello teorico prescelto (quanto a ruolo e comportamento

Lo sport dilettantistico è stato oggetto di numerosi provvedimenti normativi che, nel corso dei decenni, hanno contribuito a rendere la relativa disciplina giuridica frastagliata e confusa, provocando una conseguente incertezza in ordine alle regole applicabili, in specie di natura fiscale⁴.

Il recente d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36⁵ si propone quale provvedimento normativo in grado di superare le incertezze interpretative del passato, per offrire agli operatori un *framework* giuridico sulla base del quale individuare con chiarezza gli elementi distintivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche⁶.

2. I REQUISITI GIURIDICI ED ORGANIZZATIVI CHE IDENTIFICANO GLI ESD

Le diverse forme giuridiche attraverso cui è organizzato e gestito lo sport dilettantistico devono prevedere una causa non lucrativa⁷ e devono essere orientate al perseguimento di una finalità sportiva⁸. Questi due aspetti devono trovare un'espressa

delle [non profit organisations], bensì più in generale la filosofia complessiva di intervento pubblico di ciascun paese". Così, L. Gandullia, *La regolamentazione fiscale degli enti "non-profit"*, in R. Artoni (a cura di), *Gli enti non profit. Aspetti tributari*, Padova, Cedam, 1996, p. 5.

⁴ In argomento, tra gli altri, si vedano F. Napolitano, E.M. Vidali, *Enti sportivi dilettantistici: la perdita del regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/91*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 1, gennaio-marzo 2021, p. 63 ss.

⁵ Si tratta del decreto legislativo recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo". Sulla riforma dello sport, tra gli altri, si vedano G.G. Carboni, *L'ordinamento sportivo italiano nel diritto comparato*, in *www.federalismi.it*, 5 maggio 2021 e D. Rapacciuolo, *La riforma italiana dello sport fra critiche, paurose e best practice*, in *RDES*, 2019, 2, pp. 9-13.

⁶ Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. a) e 6, comma 1 del d.lgs. n. 36/2021, lo sport dilettantistico può essere organizzato e gestito sia nelle forme associative sia nelle forme societarie di cui al Titolo V del Codice civile, dalle quali sono escluse le società cooperative.

⁷ Causa identificata nell'assenza di fine di lucro che deve caratterizzare tanto le associazioni quanto le società sportive dilettantistiche (cfr. art. 8, commi 1 e 2, d.lgs. n. 36/2012). Per vero, il divieto di lucro soggettivo di cui ai commi citati può risultare "allentato" ovvero "parziale", atteso che gli ESD costituiti in forma societaria possono, in forza del successivo comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo di riforma dello sport, destinare una quota inferiore al 50% degli utili e avanzi di gestione ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato nel limite dell'indice ISTAT, alla distribuzione di dividendi ai soci (anche sotto forma di aumento gratuito del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari), in misura massima non superiore all'interesse dei buoni fruttiferi postali aumentati di due punti e mezzo percentuali rispetto al capitale effettivamente versato. Sulla sopravvenuta incapacità della causa lucrativa di rappresentare la causa tipica dei contratti societari, si era già espresso G. Santini, *Tramonto dello scopo lucrativo nelle società di capitali*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, in part. p. 161.

⁸ Per la realizzazione della finalità statutaria, gli ESD possono svolgere attività sportiva dilettantistica, attività formativa, didattica, nonché attività di preparazione e assistenza all'attività sportiva. Così dispone l'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2021. Agli ESD è richiesto inoltre di affidarsi annualmente,

e chiara declinazione negli atti costitutivi e negli statuti degli ESD, i quali devono altresì obbligatoriamente disporre in merito all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche⁹, alla previsione di un ordinamento interno improntato alla democraticità ed effettività del rapporto associativo, all'obbligo di redazione e approvazione di rendiconti economico-finanziari, alle disposizioni circa lo scioglimento del sodalizio e alla conseguente devoluzione del patrimonio ai fini sportivi.

3. GLI ESD E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS): AFFINITÀ ELETTIVE?

I "tratti distintivi" individuati nel d.lgs. n. 36/2021 per identificare gli ESD consentono di comprendere le "affinità elettive" che intercorrono tra gli stessi e gli ETS di cui al Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017). In quest'ottica, il d.lgs. n. 36/2021 prevede che gli ESD, qualora ne ricorrano i presupposti giuridico-formali, possono assumere la qualifica di enti del Terzo settore (ETS)¹⁰ ai sensi del Codice del Terzo settore (d.lgs. n. 117/2017) e di impresa sociale ai sensi del d.lgs. n. 112/2017.

Atteso che il d.lgs. n. 36/2021 identifica gli ESD quali formule organizzative finalizzate a svolgere attività sportiva dilettantistica, l'esercizio di quest'ultima *per sé* legittima un sodalizio, sia esso riconosciuto ovvero non riconosciuto, ad iscriversi al

e anche a più di una, tra le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva (cfr. art. 6, comma 3, d.lgs. n. 31/2021). L'adesione ad una "rete" nazionale è considerata dunque una *conditio sine qua* non per il riconoscimento delle finalità dell'ente sportivo. Sulla natura giuridica ibrida pubblica-privata delle organizzazioni in parola, si veda, tra gli altri, il recente contributo di S. Papa, *Le federazioni sportive: natura privata e profili pubblicistici alla luce delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea*, in *www.federalismi.it*, 7 aprile 2021, 10, 2021, p. 214 ss.

⁹ Gli ESD, costituiti sotto forma di associazione, che svolgono in via esclusiva o principale un'attività non commerciale, sono riconducibili, quali soggetti passivi IRES, tra gli enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR. Cfr. Agenzia Entrate, Cir. n. 18 del 01.08.2018, recante "Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l'Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano". Accanto alle attività da svolgersi in via esclusiva e principale, l'art. 9, d.lgs. n. 36/2021 riconosce che gli ESD possano svolgere anche attività secondarie e strumentali, a condizione che tale possibilità sia indicata negli atti costitutivi o negli statuti e che le attività in oggetto abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti che dovranno essere definiti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

¹⁰ Così dispone l'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 36/2021. La qualifica giuridica di ETS discende dall'iscrizione dell'associazione in una delle sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts), di cui al Titolo VI del Codice del Terzo settore e, successivamente, regolamentato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020.

Runts, poiché l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche rientra nell'elenco delle attività di interesse generale che gli ETS possono svolgere in funzione del perseguimento delle proprie finalità statutarie¹¹.

3.1. ESD costituiti sotto forma di Associazioni di Promozione Sociale (APS)

L'ESD, costituito sotto forma di associazione, che intenda acquisire la qualificazione giuridica di ETS, deve decidere in quale sezione del Runts iscriversi, atteso che quest'ultimo prevede sia la tipologia specifica delle Associazioni di promozione sociale (APS) sia quella più generale degli "altri enti del Terzo settore", in cui risultano iscritti tutti gli ETS che non appartengono a nessuna delle categorie individuate dal Registro in parola¹².

Indipendentemente dalla sezione, dall'iscrizione nel Runts consegue un rafforzamento degli elementi caratterizzanti la forma giuridica prescelta, poiché, accanto alla non lucratività e allo svolgimento dell'attività sportiva dilettantistica quale attività di interesse generale da svolgersi in via esclusiva o principale¹³, il Codice del Terzo settore stabilisce in capo agli ETS una serie di adempimenti ed obblighi, in specie finalizzati a potenziarne la trasparenza, l'*accountability* e la responsabilità¹⁴.

Come sopra ricordato, gli ESD possono decidere di iscriversi nella sezione del Runts dedicata alle Associazioni di promozione sociale: considerando alcune delle caratteristiche degli ESD, le APS si configurano *naturaliter* quale tipologia giuridica

¹¹ Si veda la previsione contenuta nell'art. 5, comma 1, lett. *g*), del Codice del Terzo settore.

¹² Così dispone l'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, che individua le seguenti sezioni di tipologie giuridiche in cui gli ETS possono decidere di iscriversi: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, società di mutuo soccorso, reti associative e altri enti del Terzo settore non precedentemente individuati.

¹³ Si segnala che attività diverse da quelle di interesse generale possono essere svolte da tutti gli ETS e, quindi, anche dalle APS solo nella misura in cui siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i termini e le modalità specificamente stabiliti da un apposito decreto ministeriale (cfr. art. 6, d.lgs. n. 117/2017) ancora da emanarsi al momento in cui si scrive il presente contributo. Sul rapporto tra ESD e APS, si veda A. Fici, *Terzo settore e sport dilettantistico. La riforma come opportunità per le associazioni (e le società) sportive dilettantistiche*, in A. Fici (a cura di), *Un diritto per il terzo settore. Studi sulla riforma*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 84 ss.

¹⁴ Si pensi, tra gli altri, all'obbligo di approvazione e deposito del bilancio (art. 13, d.lgs. n. 117/2017); all'obbligo di tenuta dei libri sociali (art. 15, d.lgs. n. 117/2017); alla previsione secondo cui all'assemblea devono essere riconosciute precise ed inderogabili prerogative (art. 25, d.lgs. n. 117/2017) e che gli associati che vi partecipano devono essere iscritti nell'apposito libro da almeno 3 mesi, condizione ritenuta necessaria al fine di preservare il carattere non temporaneo del sodalizio (art. 24, comma 1, d.lgs. n. 117/2017). In tema di responsabilità, nello specifico, il Codice del Terzo settore prevede che ai componenti dell'organo di amministrazione possa essere richiesto il possesso di specifici requisiti professionali, morali e di indipendenza (art. 26, d.lgs. n. 117/2017).

da adottare per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche¹⁵. In entrambe le forme organizzative, infatti, si registra la presenza di volontari¹⁶ e le attività sono principalmente rivolte ai propri associati, “vocazione” tipica delle APS, che le distingue da altre forme giuridiche di ETS¹⁷.

Le Associazioni di promozione sociale sono costituite sotto forma di associazione da almeno 7 soci persone fisiche o da almeno 3 soci che siano a loro volta APS. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che sia specificato nell’atto costitutivo e solo se il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS.

Le APS svolgono attività di interesse generale a favore dei propri associati (in forma esclusiva o meno), i loro familiari o di terzi e si avvalgono prevalentemente dell’attività volontaria dei propri associati o delle persone aderenti ai propri enti associati. Per lo svolgimento delle proprie attività, le APS possono impiegare, potendoli retribuire, anche i propri associati.

Le finalità di interesse generale perseguite dalle APS legittimano le stesse ad ottenere la disponibilità di spazi in cui svolgere la propria attività da parte degli enti pubblici. In questo senso, l’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/17, prevede che “le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei Lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. In considerazione

¹⁵ Deve segnalarsi che, anche prima dell’approvazione del Codice del Terzo settore, molte associazioni sportive dilettantistiche hanno optato per la qualificazione giuridica di APS, soprattutto perché, nella maggior parte dei casi, APS nazionale era, in forza dell’abrogata l. n. 383/2000, l’ente di promozione sportiva cui le singole associazioni locali aderivano. In questo caso, le APS già saranno oggetto della trasmigrazione prevista dall’art. 31 del d.m. n. 106/2020 citato, secondo il quale le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvederanno a trasmettere all’Ufficio centrale del Runtis i dati in loro possesso relativi alle APS regolarmente iscritte presso i registri regionali e per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.

¹⁶ Le APS svolgono la propria attività sportiva dilettantistica prevalentemente con volontari, i quali, ai sensi dell’art. 17, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le APS possono altresì assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, purché le persone retribuite non superino il 50% del numero dei volontari ovvero il 5% del numero degli associati.

¹⁷ Così recita l’art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117/2017: “Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati”.

della meritorietà delle finalità perseguite dalle APS, le sedi delle loro attività possono essere localizzabili in tutte le parti del territorio urbano, essendo compatibile con ogni destinazione d'uso urbanistico, e a prescindere dalla destinazione d'uso edilizio impresso specificamente e funzionalmente all'area¹⁸.

3.2. ESD quali imprese sociali

In considerazione degli elementi statutari che devono caratterizzare l'attività e le finalità degli ESD, questi ultimi – come previsto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 36/2021 – possono chiedere l'iscrizione al Runtis nella sezione dedicata alle imprese sociali¹⁹.

Nell'ambito della riforma del Terzo settore, l'art. 6 della legge delega di riforma del Terzo settore n. 106/2016 è dedicato alla “nozione” di impresa sociale, intesa quale ente appartenente di diritto alle organizzazioni di Terzo settore²⁰. L'art. 6 citato intende favorire l'iniziativa economica privata²¹, in quanto finalizzata ad innalzare il livello di tutela dei diritti sociali e civili²² e a contribuire alla crescita economica e alla coesione sociale.

In quest'ottica, l'articolo in parola ha identificato le imprese sociali che, successivamente, sono state disciplinate nel dettaglio nel d.lgs. n. 112/2017, che ha novellato la materia dell'impresa sociale, quali organizzazioni private che:

- a) svolgono attività d'impresa per la realizzazione di finalità di interesse generale;

¹⁸ In argomento, si veda Tar Abruzzo, L'Aquila, sentenza n. 519 del 25 ottobre 2019, in cui i giudici amministrativi hanno evidenziato che “l'art. 71, d.lgs. n. 117/2017 integra una disposizione che, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 della Costituzione), intende promuovere e favorire le associazioni private che realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi” (art. 1, l. 6 giugno 2016, n. 106 – legge delega per la riforma del terzo settore).

¹⁹ Sebbene la Commissione europea debba ancora pronunciarsi sulla compatibilità delle agevolazioni fiscali previste a favore delle imprese sociali, occorre ricordare che il d.lgs. n. 112/2017 prevede per le stesse la totale esenzione dall'imposizione fiscale degli utili reinvestiti (art. 18, comma 1), nonché forti incentivi alla capitalizzazione delle nuove imprese sociali (art. 18, commi 3 e 4).

²⁰ Così stabilisce l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, recante “Codice del Terzo settore”.

²¹ È facilmente intuibile l'ancoraggio di questa previsione al precetto contenuto nell'art. 41 Cost.: alle imprese sociali, alla stregua delle altre (tradizionali) imprese è affidata la funzione di esprimere la capacità di intrapresa dei privati, iniziativa, tuttavia, che in particolare per le imprese sociali, potrà svolgersi in conformità con l'utilità sociale (comma 2).

²² È quanto previsto nell'art. 2 della legge n. 106/2016. Questo lodevole orizzonte di intervento per le imprese sociali, necessariamente, dovrà confrontarsi con un sistema di *welfare* nazionale che, al pari di molti altri Stati membri dell'Unione europea, è alle prese, in specie dopo lo scoppio della crisi economico-finanziaria del 2007/2008, con una minore disponibilità di risorse finanziarie da destinare ai servizi socio-sanitari. Sul punto, vedi R. Balduzzi, *Livelli essenziali e risorse disponibili: la sanità come paradigma*, in C. Bottari, F.A. Roversi Monaco (a cura di), *La tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio*, Rimini, 2012, p. 88.

- b) destinano i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale;
- c) adottano modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle attività dell'impresa sociale.

È in questo contesto giuridico e finalistico che sia l'art. 6 della legge delega di riforma del Terzo settore (l. 106/2016) sia il d.lgs. n. 112/2017 hanno contribuito a superare la tradizionale dicotomia tra agire imprenditoriale e perseguimento di finalità di pubblica utilità, che aveva storicamente caratterizzato la disciplina di cui al Codice civile. In quest'ottica, il d.lgs. n. 112/2017, in linea di continuità con una precedente normativa²³ e con una radicata esperienza eurounitaria²⁴, identifica l'impresa sociale non quale nuova soggettività giuridica ma quale statuto giuridico, in cui è possibile rinvenire elementi caratteristici sia degli enti del libro primo (associazioni e fondazioni) sia di quelli del libro quinto del Codice civile (società).

Da una simile impostazione normativa discende la nozione di impresa sociale quale formula giuridico-organizzativa che riflette la strategia per la quale essa è funzionale²⁵: realizzare finalità di interesse collettivo ricorrendo al metodo imprenditoriale²⁶. La portata innovativa della nozione di impresa sociale sembra infatti rinvenirsi sia nella prevista e necessaria combinazione tra finalità (sociali) e attività (imprenditoriali) sia nella struttura organizzativa (*governance*) delle organizzazioni che intendano qualificarsi come imprese sociali.

²³ Colloca l'approvazione della prima legge sull'impresa sociale (l. n. 188 del 2005) in un contesto in cui "le persone giuridiche sono [ormai] cimeli antiquati, le tradizionali formazioni sociali si sono in parte indebolite". M.V. De Giorgi (a cura di), *La nuova disciplina dell'Impresa Sociale. Commentario al d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155*, Padova, 2007, p. 1. L'A. evidenzia altresì che trattasi di un provvedimento normativo "a connotazione per così dire ideologica: l'aggettivo sociale, perso il comune significato di societario, nobilitando il lessema, vuol sottolineare l'estraneità dell'impresa alla logica del profitto e richiamare per sineddoche l'intero sistema di valori positivi che caratterizzano il terzo settore" (p. 2).

²⁴ A. Fici, *Funzione e modelli di disciplina dell'impresa sociale in prospettiva comparata*, in A. Fici (a cura di), *Diritto dell'economia sociale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, p. 289. Perseguimento di scopi di interesse generale ovvero di utilità sociale, lo svolgimento di attività d'impresa, quindi con metodo e logiche imprenditoriali sono tra gli elementi su cui si registra un ampio consenso in ambito dottrinario. D. Brakman Reiser, *Theorizing Forms for Social Enterprise*, in 62 *Emory Law Journal*, 2013, p. 681.

²⁵ A.D. Chandler, *Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise*, Cambridge, Massachusetts, 1962, p. 13.

²⁶ Correttamente, in dottrina si è voluto segnalare che l'esercizio di attività imprenditoriale coniugato con il perseguimento di una finalità di interesse generale non rappresenti una vera novità nell'esperienza giuridica italiana. Così, M.V. De Giorgi (a cura di), *La nuova disciplina dell'Impresa Sociale*, cit., p. 3. Altri autori si sono persino chiesti se fosse davvero necessaria una nozione di impresa diversa da quella elaborata per le società: A. Zoppini, *Problemi e prospettive per una riforma delle associazioni e delle fondazioni di diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, II, p. 372.

La qualifica di impresa sociale che anche gli ESD possono decidere di assumere ricomprende sia gli enti non profit costituiti in forma di associazioni (e fondazioni) sia le società di cui al libro V del Codice civile²⁷, che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, tra le quali è specificamente annoverato anche lo sport dilettantistico²⁸, senza scopo di lucro²⁹ e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività³⁰.

²⁷ Sul punto, è utile segnalare che mentre il d.lgs. n. 112/2017 ammette tra le tipologie societarie che possono qualificarsi come imprese sociali anche le società cooperative, di cui quelle sociali sono individuate quali imprese sociali *ex lege*, l'art. 6, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2021 fa esplicito riferimento al solo Titolo V del libro V del Codice civile, che esclude le società cooperative. I primi commenti pubblicati subito dopo l'approvazione del d.lgs. n. 36/2021 non hanno mancato di evidenziare quella che essi ritengono una "svista" del legislatore della riforma, atteso che molte sono le società cooperative che svolgono attività sportiva dilettantistica, in quanto disciplinate dall'art. 90, comma 17, lett. c) della legge 289/2002. Così, F. Napolitano, F. Moine, *Nuova veste per gli enti sportivi professionistici e dilettantistici*, in *Euteckne.info*, sabato 23 marzo 2021.

²⁸ Le imprese sociali, a giudizio di attenta dottrina, potrebbero mantenere inalterate le agevolazioni previste dalla l. n. 398/1991, atteso che il combinato disposto dell'art. 29, comma 1 e dell'art. 89, comma 1 del Codice del Terzo settore fanno espresso riferimento agli "enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali". Si veda A. Mazzullo, *Impresa sociale e sport dilettantistico*, AICCON, Short Paper, 15/2018, febbraio 2018, p. 10. Sul rapporto tra ESD e legge n. 398/1991, si veda anche F. Napolitano, E.M. Vidali, *Enti sportivi dilettantistici: la perdita del regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/91*, in *Terzo settore, non profit e cooperative*, 1, gennaio-marzo 2021, p. 63 ss.

²⁹ La non lucratività può essere assoluta, nel senso che lo statuto dell'impresa sociale può disporre un divieto di distribuzione degli utili ovvero relativa, quando il medesimo statuto consente una parziale distribuzione annuale degli utili maturati. In quest'ottica, è utile ricordare che la disposizione contenuta nell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 36/2021, riguardante la possibilità per gli ESD costituiti in forma societaria di distribuire parzialmente gli utili o gli avanzi di gestione è assimilabile a quanto prescritto dall'art. 3, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 112/2017 in materia di imprese sociali.

³⁰ Le imprese sociali, dunque, devono assicurare la possibilità effettiva di partecipazione al governo e al controllo delle attività svolte, che – ricordiamolo – integrano la finalità sociale dell'impresa, da parte di tutti coloro che beneficiano dell'attività dell'impresa sociale, in specie se trattasi degli attori portatori di quegli interessi cui l'impresa sociale è finalizzata. Questo modello particolare di *governance* contribuisce a definire la specificità delle imprese sociali rispetto alle imprese tradizionali, ma anche rispetto alle organizzazioni non profit in generale. Il contenuto etico cui sono tenuti i membri degli organi direttivi, in uno con le finalità sociali perseguite costituiscono il *proprium* delle imprese sociali, chiamate ad erogare servizi ai propri soci e alla comunità locale di riferimento in forza di obiettivi comuni condivisi. Ai loro soci le imprese sociali devono assicurare il rispetto di un diritto fondamentale, tipico e caratterizzante la fattispecie giuridica: il diritto di rappresentanza di interessi sociali primari, da esprimersi e valorizzare in un sistema articolato di poteri di gestione e controllo. Quanto più l'impresa sociale saprà garantire questo fondamentale diritto ai propri soci e alla pluralità di *stakeholders*, tanto maggiore sarà l'impatto in termini di eternalità positive prodotte e tanto minore sarà il rischio di derive isomorfiche e di abbandono delle responsabilità di gestione e di controllo dei soci e degli altri attori sociali.

4. BREVI CONSIDERAZIONI FINALI

La riforma del Terzo settore e la recente riforma dello sport rappresentano, nella loro azione coordinata e integrata, due provvedimenti normativi in grado di valorizzare il ruolo attivo e propositivo degli ESD.

Nel contesto sociale ed economico attuale, gli ESD costituiscono organizzazioni complesse, cui l'ordinamento giuridico affida il perseguimento di finalità di interesse generale, riconoscendone pertanto una funzione pubblica.

Questa funzione legittima e giustifica le specifiche previsioni normative che informano i rapporti tra ESD e pubblica amministrazione, nell'ottica di stabilire una "corsia preferenziale" per i medesimi che, tuttavia, in ragione dello specifico obiettivo, troverà una propria espressione nell'ambito delle forme maggiormente invalse dei contratti di appalto e di concessione, anche nella loro declinazione innovativa rappresentata dal *project financing*, ovvero negli istituti giuridici cooperativi disciplinati dal Codice del Terzo settore.

Sebbene le procedure ad evidenza pubblica e i rapporti collaborativi indicano modalità alternative, essi sono funzionali al perseguimento delle finalità di interesse generale che gli ESD sono chiamati a realizzare.

Gli interventi, i servizi e le attività oggetto dell'azione degli ESD sono spesso – come ricordato – complessi e implicano responsabilità affatto marginali. In questa prospettiva, degna di nota è la previsione contenuta nel d.lgs. n. 38/2021 in ordine alla possibilità per gli ESD di presentare progetti di fattibilità in rete tra i medesimi enti, anche al fine di rafforzare e supportare la loro capacità realizzatrice.

L'ordinamento giuridico nazionale, anche grazie alle recenti riforme che nel presente contributo si è cercato di analizzare, ha previsto una serie di forme e istituti giuridici a presidio delle finalità sociali degli ESD, mettendo gli stessi in grado di operare anche sul "mercato". In quest'ottica, gli ESD potranno sviluppare progettualità, sinergie e organizzazioni finalizzate a realizzare le finalità di pubblica utilità che il diritto ad essa assegna, anche in funzione di promozione della coesione e solidarietà sociale, obiettivo tanto meritorio quanto necessario nell'attuale emergenza epidemiologica.

**LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE SOCIALMENTE
RESPONSABILI. IL CONTRIBUTO DEL BILANCIO SOCIALE REDATTO
AI SENSI DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DEL LAVORO**

Maurizio Marano

Professore associato di Economia Aziendale nell'Università di Bologna

SOMMARIO: 1. La responsabilità sociale nello sport dilettantistico. – 2. Gli strumenti per la gestione della responsabilità sociale. In particolare, il bilancio sociale. – 3. Il bilancio sociale delle ASD/SSD alla luce della riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale.

1. LA RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Essere socialmente responsabili, essere sostenibili. Queste frasi sono divenute un moderno imperativo rivolto alle imprese di tutti i settori, chiamate ad operare in modo da realizzare i propri obiettivi e a procedere lungo un percorso di sviluppo dando al contempo risposta alle aspettative dei propri portatori di interesse (*stakeholder*) e assicurandosi che i loro impatti non pregiudichino le condizioni di benessere delle generazioni future.

Infatti, quando si parla di responsabilità sociale si intende l'inclusione di attenzioni sociali ed ecologiche nello svolgimento dell'attività (come ben spiegato dal Libro verde dell'UE del 2001), mentre per sostenibilità si intende un modello di sviluppo che risponde i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri (come indicato dal Rapporto Brundtland, predisposto nel 1987 dalle Nazioni Unite),

In anni più recenti, analoghe richieste di comportamenti socialmente responsabili e sostenibili hanno iniziato ad essere rivolte anche alle organizzazioni del mondo dello sport e, quindi, anche alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD). Il dirigente sportivo può legittimamente domandarsi se questi temi non siano irrilevanti nel mondo dello sport, dove le organizzazioni che svolgono l'attività sportiva dilettantistica non si caratterizzano solo per il campo d'attività e per l'orientamento non lucrativo, ma anche per la produzione di un servizio che genera significative utilità individuali e collettive. Il dirigente sportivo sa infatti che la pratica sportiva produce impatti positivi sulle condizioni di salute psico-fisica della po-

polazione e che dal benessere psico-fisico discendono vantaggi per il sistema sanitario grazie alla riduzione delle patologie e della domanda di servizi sanitari, con effetti in termini di riduzione netta della spesa sanitaria; è da sempre consapevole che dietro al motto “lo sport tiene i giovani lontani dalla strada e dalla droga” c’è il fatto che lo sport genera inclusione sociale e contribuisce all’educazione dei giovani; inoltre, constata talora come persino le scuole e le università abbiano iniziato a comprendere che lo sport favorisce lo sviluppo di competenze che si dicono trasversali – come la capacità di lavorare in gruppo, di lavorare per obiettivi – riconoscendo alla pratica sportiva un ruolo diverso rispetto al passato.

Proprio per queste ragioni, che ben chiariscono l’importanza dello sport, ci si deve domandare come mai dovrebbe *discutersi della responsabilità sociale delle ASD/SSD?*

Purtroppo, nonostante che le ASD/SSD si diano un fine che può includere la diffusione dello sport, l’educazione dei giovani, il coinvolgimento sociale, ecc. è possibile che nello svolgimento delle loro attività si sviluppino situazioni sfavorevoli di vario genere:

- l’inefficacia istituzionale, cioè l’incapacità del club e dei suoi operatori di conseguire le finalità organizzative, di modo che le attività svolte non riescano concretamente a far amare lo sport, a creare contesti sociali inclusivi o a diffondere appropriati messaggi educativi; le ragioni possono risiedere in errori cui si incorre nelle decisioni o nello svolgimento delle attività;

- il fatto che nel rispondere alle aspettative di dati portatori di interesse (ad esempio, i giovani e le loro famiglie) si perdano di vista i bisogni di altri *stakeholder* (volontari, dipendenti, ecc.);

- il rischio che singoli operatori delle ASD/SSD puntino nascostamente a realizzare propri interessi personali piuttosto che i fini istituzionali del club e le aspettative dei terzi, specie quando non vi sia la possibilità di selezionare in modo appropriato collaboratori retribuiti e volontari ma si debbano accettare i profili che si rendono disponibili;

A tutto questo deve aggiungersi che i club sportivi possono avere una responsabilità ambientale, in relazione al fatto che alcuni modelli di gestione sportiva possono generare significativi impatti ambientali (gestioni impiantistiche, organizzazione di eventi ecc.).

Se con queste considerazioni il dirigente sportivo dovrebbe essersi convinto del fatto che non è fuori luogo porsi il problema di assicurare la responsabilità sociale del proprio club, diviene importante definire questi concetti nel contesto dello sport dilettantistico. In questo ambito, si può dire che questa responsabilità si manifesta come un orientamento volto simultaneamente:

- alla realizzazione delle finalità istituzionali, nelle loro varie formulazioni (come promuovere la diffusione del rugby, identificare e curare la formazione dei talenti nel-

la lotta greco-romana, educare i giovani attraverso la pratica della pallamano, favorire l'incontro tra persone di differenti culture sulla base della condivisione della pratica del cricket ecc.);

- a dare risposta alle aspettative degli *stakeholder* (portatori di interesse legittimi influenzati dall'attività organizzativa e capaci a loro volta di influenzare l'organizzazione), quindi dei praticanti, delle famiglie dei praticanti minorenni, del personale a contratto e volontario, dei comuni nei cui territori si opera, delle scuole con le quali si hanno relazioni, della federazione o ente di promozione, dei media ecc.

Considerata in particolare la seconda componente della responsabilità sociale dell'ASD/SSD, l'assunzione di una coerente politica volta a realizzarla appare di grande importanza alla luce dei significativi riflessi che possono discenderne per lo sviluppo dell'attività organizzativa del club. Infatti, il dirigente sportivo deve sempre ricordare che non solo l'organizzazione sportiva influenza la situazione dei propri *stakeholder*, ma ne è al contempo influenzata. Questa circostanza è di grande rilievo per il dirigente sportivo, poiché riuscire a dare al proprio club l'immagine (e l'identità) di un'organizzazione socialmente responsabile può favorire:

- l'acquisizione di risorse finanziarie, attraverso le iniziative di raccolta fondi o la conclusione di contratti di sponsorizzazione con le imprese; infatti, da una parte i donatori sono naturalmente sensibili alla capacità degli enti di produrre valore sociale, dall'altra le imprese sono sempre più attente alle collaborazioni con le organizzazioni non profit, poiché queste partnership mostrano sul mercato come il marchio aziendale contribuisca al benessere sociale di una comunità;

- l'attrazione di risorse umane realmente motivate alla realizzazione di condizioni di utilità collettiva, riducendo d'altro canto il rischio di far entrare nell'organizzazione persone che non sono compatibili con i fini e i valori del club;

- la fidelizzazione della propria base associativa, che oltre a trarre maggiore soddisfazione grazie alle politiche di responsabilità sociale rivolte nei loro confronti, tenderà ad identificarsi in modo più forte con un club al quale è riconosciuta diffusamente l'immagine di ente che crea utilità sociale;

- la collaborazione con le istituzioni pubbliche locali e col mondo della scuola;

- la cooperazione con altre realtà del mondo dello sport e del Terzo settore.

L'adozione di una strategia di responsabilità sociale da parte delle ASD/SSD non deve però confondersi né con il semplice rispetto della legge – certamente necessario in club socialmente responsabili – né con la progettazione di occasionali iniziative a carattere filantropico, che non coinvolgono il cuore dell'attività sportiva (una donazione di giocattoli a un reparto ospedaliero di pediatria è lodevole, ma si è socialmente responsabili solo se si sa rispondere con continuità ai bisogni dei portatori di interesse con cui ci si rapporta nel fare sport).

2. GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE. IN PARTICOLARE, IL BILANCIO SOCIALE

Il dirigente sportivo che sia convinto dell'importanza di orientare il club verso la responsabilità sociale deve successivamente porsi il problema di come assicurarne l'attuazione. Come lo sport richiede la disponibilità di impianti e attrezzature, così una politica gestionale in un club richiede l'adozione di strumenti manageriali capaci di favorire l'attuazione della strategia.

La lista di questi strumenti include sicuramente la *dichiarazione di missione*, che esprime sinteticamente la ragion d'essere dell'organizzazione, indicando in molti casi la proposta di valore diretta ai destinatari dell'attività, nonché i principi guida su cui quest'ultima è fondata. La *mission* diviene così la stella polare che deve guidare scelte e comportamenti gestionali, quale che sia il suo contenuto (ad esempio, per un club di sci lombardo "la diffusione dello sport, individuazione, promozione e supporto del talento"¹, oppure per la polisportiva piemontese San Giacomo "confermarsi agenzia educativa coinvolgendo sempre più giovani, adolescenti e le loro famiglie creando un circolo virtuoso che permetta, finita l'attività da giocatore, di iniziare quella da allenatore e/o dirigente oppure di avvicinarsi al mondo del sociale grazie alle esperienze trasversali vissute durante la crescita sportiva e umana in San Giacomo"²).

Si può aggiungere poi la *carta dei valori*, che con maggiore ampiezza rispetto alla dichiarazione di missione identifica ed enuncia in un documento i valori di riferimento del club sportivo (s'intenda: i valori effettivamente praticati), favorendone la condivisione e in tal modo la formazione di una cultura comune, così come processi di identificazione organizzativa. Questo strumento manifesta con forza la sua attività se si pensa a quanto siano coerentemente applicati nel mondo del rugby specifici valori opportunamente indicati a tutti i componenti di quello sport³.

Di grande rilievo il codice etico, il cui cuore è un codice di condotta rivolto non soltanto alle risorse umane e agli atleti ma anche ai principali *stakeholder* del club (ad esempio, ai genitori degli atleti del settore giovanile) con lo scopo di frenare comportamenti illeciti o non responsabili da parte delle persone che a vario titolo sono interessate dall'attività sportiva, anche come partner dell'organizzazione. Ad esempio, il codice etico di una SSD piemontese attiva negli sport natatori impone ai propri tecnici di "comportarsi sempre secondo i principi di lealtà e correttezza; promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed il *fair play*; non premiare comportamenti sleali, ma condannarli applicando sanzioni appropria-

¹ <https://www.sciclublecco.it/sci-club-lecco-mission-e-vision/>.

² <https://www.sangiacomonovara.com/valori-mission/>.

³ Si pensi ai valori di *Teamwork, Respect, Enjoyment, Discipline* e *Sportsmanship* per l'inglese *Rugby Football Union*, <https://www.englandrugby.com/>.

te; rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente; rispettare tutti gli atleti, sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli; agire in modo responsabile sotto il profilo pedagogico ed educativo, educando gli atleti all'autonomia, all'autoresponsabilità, ad un comportamento socialmente positivo e leale; creare un'atmosfera e un ambiente piacevoli, antepoendo il benessere psico-fisico degli atleti al successo agonistico; trovare soluzioni aperte e giuste in caso di conflitti; sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici, o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo⁴.

Meno frequenti, ma comunque di interesse, le certificazioni etiche, tra le quali si sono riscontrate in anni recenti modelli di certificazioni costruiti specificamente per il settore sportivo, come è stato per la certificazione Esicert ottenuta, tra le altre, da un'ASD di pattinaggio a rotelle⁵.

Infine, si viene al bilancio sociale, il documento volto ad assicurare trasparenza in merito agli obiettivi, alle azioni, alle risorse impiegate e ai risultati realizzati nel perseguimento di una strategia di responsabilità sociale da parte dell'ASD/SSD. Si tratta di uno strumento che assume grande rilievo nella comunicazione esterna del club, ma che svolge anche altre funzioni favorendo momenti di comunicazione interna e di controllo dei risultati raggiunti dal club.

	ESTERNO	INTERNO
COMUNICAZIONE	Fornire informazioni alle parti interessate per giudizi e decisioni	Condivisione di informazioni Costruzione di senso Motivazione
CONTROLLO	Valutazione di clienti privati e P.A. in relazione a parametri di efficacia e qualità	Amministratori, responsabili, azionisti per la verifica dei risultati strategici

Tab. 1. *Le funzioni del bilancio sociale.*

Dalla *mission* dell'ASD/SSD – il cui conseguimento non è valutabile sulla base degli esiti economico-finanziari espressi dal bilancio d'esercizio, in quanto orientata ad uno scopo ideale e permeata dai principi della RS – e dalla sua *governance*, ispirata a criteri di democraticità, segue dunque l'esigenza di un modello di *accountability* fondato su un documento che metta in grado amministratori, associati, utenti (pra-

⁴ www.dinamicassd.it/agonistica/codice-etico/.

⁵ www.invictaskate.it.

ticanti/atleti), risorse umane ed altri *stakeholder* (donatori, partner pubblici e privati) di avere conoscenza delle azioni poste in essere dal club e dei risultati realizzati.

Il bilancio sociale è tuttavia caratterizzato ancora oggi da un modesto grado di diffusione nel settore sportivo. Sono testimonianza di questa arretratezza le limitate esperienze di redazione del documento; il bilancio sociale è ovviamente adottato in Italia dall'ente massimo dello sport italiano (CONI), da federazioni sportive nazionali (FSN) e da poche società professionistiche di calcio. Similare conferma viene dal mondo dello sport professionistico nord-americano, nel quale le stesse franchigie delle principali leghe (MLB, NBA; NFL; NHL) non lo applicano diffusamente.

Eppure il bilancio sociale è uno strumento la cui redazione è accessibile anche a club minori, purché convinti della sua utilità, potendo partire da modelli incentrati sulla rappresentazione prevalentemente qualitativa delle attività svolte e dei suoi risultati per giungere, con l'esperienza, a modelli strutturati e dotati di un ricco corredo di indicatori quantitativi. A titolo esemplificativo, si cita il caso del bilancio sociale di un'ASD di pallavolo veneta, che include nel documento anche la quantificazione e valorizzazione delle ore di lavoro volontario all'interno del club⁶.

In generale, di fronte a questi strumenti il dirigente sportivo deve comprendere che non si tratta semplicemente di ulteriori generatori di costo, come talora una prospettiva di ragionamento ristretta sottolinea. Come ben sa il dirigente sportivo moderno, il mondo dello sport è in un certo senso un mondo fatto di "imprenditoria sociale", nel quale non si guarda ai soli costi, ma insieme ad essi ai vantaggi – anche economici – che ne conseguono, valutando il saldo tra costi e ritorni nel tempo. Oltre tutto, con la sola eccezione delle certificazioni, gli strumenti citati non comportano necessariamente uscite monetarie, ma semmai costi legati all'impiego delle risorse umane e di quelle direttive in particolare, che dovranno documentarsi sulle caratteristiche e i modelli dello strumento prescelto e poi dedicare parte del proprio tempo a progettarne l'introduzione nel proprio club.

3. IL BILANCIO SOCIALE DELLE ASD/SSD ALLA LUCE DELLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE E DELL'IMPRESA SOCIALE

Il dirigente di ASD/SSD che a questo punto della lettura avverta curiosità nei confronti del bilancio sociale e si domandi come predisporlo può trarre oggi grande vantaggio da uno dei momenti applicativi della recente riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale.

Premesso che – come chiarito dalla letteratura giuridica – non sussiste certamente obbligo di ingresso di tutte le ASD/SSD nel Terzo settore con l'iscrizione all'interno

⁶ www.pallavoloarcobaleno.it/files/33/Editor/bilancio_sociale_arcobaleno_2018-19.pdf.

del cosiddetto Runts (il registro unico del Terzo settore), ma soltanto una facoltà, è noto che le ASD/SSD che si iscriveranno al Runts saranno assoggettate alle disposizioni che impongono l'obbligo di redazione e pubblicazione del bilancio sociale per tutti gli ETS (enti di Terzo settore) che superino la soglia del milione di euro di ricavi, rendite, proventi ed entrate, nonché l'obbligo generalizzato per tutte le imprese sociali. È inoltre previsto che il bilancio sociale dovrà essere redatto ai sensi del vigente decreto del 4 luglio 2019 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ("Adozione delle Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore").

Tuttavia, il citato decreto ministeriale esplicita con chiarezza come "la redazione e pubblicazione del bilancio sociale, nei casi in cui l'ente del Terzo settore non vi sia tenuto per esplicita disposizione di legge, può rappresentare anche il soddisfacimento di un impegno assunto direttamente dall'ente nei confronti dei propri *stakeholders*, o lo strumento attraverso il quale l'ente stesso ha modo di rendere visibili i risultati raggiunti nel corso del tempo, aumentando il numero di terzi potenzialmente interessati ad associarsi o sostenerlo finanziariamente".

Sebbene l'ASD/SSD che su un piano puramente volontario decida di redigere il bilancio sociale non sia ovviamente obbligata a utilizzare le linee guida ministeriali, tuttavia questo documento si presenta come un opportuno riferimento per quanti volessero comprendere in quale modo predisporre il bilancio sociale del proprio ente.

D'altra parte, fare uso di queste linee guida non solo aiuta a risolvere i tanti dubbi che i dirigenti sportivi potrebbero nutrire di fronte alla sfida della redazione del documento, ma significherebbe anche conformarsi alle modalità che saranno necessariamente seguite da altre organizzazioni sportive per effetto dell'iscrizione nel Runts e delle proprie caratteristiche dimensionali, allineandosi in questo modo a un modello che diverrà gradualmente noto al pubblico dei lettori dei bilanci sociali.

Il dirigente sportivo potrà inoltre facilmente verificare che le linee guida ministeriali sono di grande utilità anche come strumento di comprensione della natura e delle funzioni del bilancio sociale. Infatti è davvero pregevole che il decreto, nell'introduzione, chiarisca la fondamentale natura del bilancio sociale, che non deve mai intendersi come un mero documento da redigersi nell'applicare diligentemente una disciplina di legge, ma come un processo di rendicontazione da porre in essere secondo logiche di miglioramento nel tempo e secondo il fondamentale principio di inclusione degli *stakeholder*.

Inoltre, le linee guida chiariscono che il bilancio sociale non deve essere soltanto uno strumento di comunicazione dei risultati raggiunti nel perseguimento delle finalità organizzative, ma in modo più ampio uno strumento di rendicontazione degli esiti sociali, ambientali ed economici delle attività. Un documento che consenta agli *stakeholder* – in particolare ad associati, lavoratori, amministratori, decisori, istituzioni e donatori – di osservare il processo di crescita realizzato nel tempo dall'organizza-

zione sulla base di confronti tra i risultati nei diversi esercizi: dall'altra, che permetta all'organizzazione di creare le condizioni per un dialogo con tutti i portatori di interesse, mettendoli in grado di valutarne l'operato.

In questo senso, il bilancio sociale viene presentato come strumento che costituisce condizione per realizzare condizioni sostanziali – e non solo formali – di democrazia interna, mettendo gli associati in grado di valutare l'efficacia delle strategie e di verificare in modo ragionevole l'operato degli amministratori. La democrazia effettiva non è infatti garantita in presenza del solo diritto di voto, ma dalla possibilità di esercitarlo in modo consapevole, sulla base di un'adeguata disponibilità di informazioni circa l'andamento dell'organizzazione. Allo stesso, è un documento che nella discussione interna potrà spostare il dibattito dai punti di vista personali ai risultati effettivamente raggiunti.

La rilevanza esterna del bilancio sociale è invece enfatizzata laddove le linee guida dicono chiaramente che lo strumento può consentire “alle istituzioni di acquisire informazioni sulla platea degli enti in vista di eventuali finanziamenti, convenzioni, collaborazioni e di verificarne le modalità di impiego dei fondi pubblici”. Analoghe valutazioni sono fatte con riguardo alle scelte dei donatori e con riferimento alle loro possibilità di controllo sull'uso delle risorse affidate.

Viene inoltre resa evidente la sua funzione di strumento di controllo strategico messo a disposizione degli amministratori, favorendo processi di retroazione, cioè di correzione dei processi operativi e di modifica dei programmi.

Il redattore del bilancio sociale è poi guidato dai principi di riferimento indicati dalle linee guida ministeriali. In tal modo, il dirigente sportivo prende consapevolezza del principio di *rilevanza*, che lo spinge ad includere nel documento informazioni utili a consentire (I) la comprensione degli impatti economici, sociali ed ambientali dell'ente o (II) rispetto alla formulazione dei giudizi degli *stakeholder*. Tra gli altri principi si segnala poi l'importanza dei principi di:

- *neutralità*, che pone l'esigenza di dare conto sia degli aspetti positivi, sia dei profili negativi della *performance* organizzativa;
- *comparabilità*, che invita ad assicurare la possibilità di valutare l'andamento dei risultati organizzativi nel tempo e “per quanto possibile” in confronto ad organizzazioni del medesimo settore o comunque simili;
- *attendibilità*, legato all'esigenza di evitare sia sovrastime delle risultanze positive presentate, sia sottostime dei risultati negativi o dei rischi che gravano sull'organizzazione o sulle progettualità in corso.

Inoltre, il decreto ministeriale entra analiticamente nel merito dei *contenuti* del documento, che sinteticamente includono la metodologia adottata, le informazioni generali sull'ente, la sua struttura/governo/amministrazione, le persone che operano nell'ente, gli obiettivi e le attività svolte, la situazione economico-finanziaria ed infine altre informazioni che completano la rendicontazione sociale.

Non potendosi trattare sinteticamente questi contenuti, ci si limita a segnalare alcuni aspetti di maggiore rilievo. Per quanto concerne la *struttura*, il *governo* e l'*amministrazione*, è richiesta la mappatura dei principali *stakeholder* e l'indicazione delle modalità utilizzate per il loro coinvolgimento. Vi è qui l'esigenza di chiarire al lettore che l'inclusione non prevede necessariamente forme di coinvolgimento diretto qualora date informazioni siano disponibili grazie a basi-dati organizzative e a modelli di relazione con gli *stakeholder* attuati in via routinaria (ad esempio, questionari di soddisfazione già elaborati).

Di particolare rilievo nelle organizzazioni sportive la sezione che riguarda le *persone che operano nell'organizzazione*, relativamente alle quali dovrebbero essere indicate la consistenza e composizione del personale che ha effettivamente operato per l'ente sportivo percependo una retribuzione o a titolo volontario (distinguendo le diverse componenti), le attività di formazione realizzate, il contratto di lavoro applicato, la natura delle attività svolte dai volontari, la struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità di carica, nonché modalità ed importi dei rimborsi ai volontari.

Infine, per quanto riguarda gli *obiettivi* e le *attività svolte*, il redattore dovrà includere informazioni qualitative e quantitative sulle azioni poste in essere, sui beneficiari (anche indiretti), con utilizzo di indicatori di output e – per quanto possibile – sugli effetti prodotti nei confronti dei principali portatori di interesse.

In conclusione, dal decreto ministeriale emerge il profilo di un documento che potrà consentire al dirigente sportivo di dare luogo al miglioramento delle *performance* organizzative dell'ETS sportivo o dell'ASD/SSD che se ne avvalga su base volontaria. Un bilancio sociale così redatto favorirà l'incremento del livello di risorse fiduciarie e relazionali delle quali l'ente può avvalersi, con conseguenti ricadute sul suo capitale finanziario. Documenti così redatti concorreranno inoltre a sviluppare la cultura manageriale e la trasparenza nel settore sportivo.

LE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE E I PROFILI FISCALI

Francesco Napolitano

Cultore di Diritto tributario presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Torino – Revisore Legale

SOMMARIO: 1. I regimi fiscali applicabili agli ESD. – 2. Le attività di controllo fiscale sugli ESD. Alcuni casi pratici e principale giurisprudenza. – 3. La perdita della qualifica di ente non commerciale. L'art. 149 TUIR. – 4. Rapporto tra Terzo settore e mondo sportivo dilettantistico. Analisi di convenienza per l'iscrizione nel Runts. – 5. Principali aspetti della riforma dello sport.

I. I REGIMI FISCALI APPLICABILI AGLI ESD

Il mondo dello sport dilettantistico ha da sempre fruito di regimi fiscali di favore, attesa la sua finalità di elevato impatto sociale unitamente alla forma giuridica quasi totalmente utilizzata per il suo svolgimento, ossia quella associativa di cui al libro I del Codice civile. Accanto al regime fiscale ordinario (*ex artt.* 143 e 144 TUIR), esistono regimi fiscali agevolati applicabili agli enti sportivi dilettantistici per la determinazione del reddito d'impresa, ossia:

- la l. 16 dicembre 1991, n. 398;
- l'art. 145 del TUIR.

La l. 398/91 contiene disposizioni sia in ordine alle imposte dirette che dell'Iva. È sicuramente il regime fiscale più opzionato, grazie alle rilevanti agevolazioni in esso contenute (esteso anche ad altri enti non commerciali diversi da quelli sportivi dilettantistici). Diversamente, l'art. 145 del TUIR, applicabile agli ENC ammessi alla contabilità semplificata *ex art.* 18 del Dpr. 600/73, disciplina soltanto gli aspetti delle imposte dirette, non essendoci una norma “gemella” in ambito Iva. Pertanto, gli enti sportivi dilettantistici che optano per tale regime applicheranno l'Iva nei modi ordinari (detrazione imposta da imposta).

Al reddito d'impresa determinato secondo l'applicazione di una delle due norme suddette, si aggiungeranno quindi eventuali plusvalenze patrimoniali (sia per il regi-

me *ex l.* 398/91 che per il regime *ex art.* 145 TUIR), sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari, per la quantificazione del reddito complessivo tassabile (soltanto per art. 145 TUIR).

SCHEDA SINOTTICA L. 398/91 – PRINCIPALI CARATTERISTICHE	
Requisiti soggettivi	Associazione o Società sportiva dilettantistica
Requisiti oggettivi	Proventi commerciali esercizio precedente non superiori a € 400.000,00
Benefici	<ul style="list-style-type: none"> • Forfeittizzazione reddito d'impresa pari al 3% dei proventi da attività commerciale • Iva ammessa in detrazione pari a 50% dell'Iva a debito (1/3 per diritti radio-telev.) • Esonero da obbligo scritture contabili e strumentali (tranne fatture per pubblicità/sponsorizzazione), da tenuta registri Iva, da dichiarazione annuale Iva • Proventi da raccolta occasionale di fondi non imponibili ai fini II.DD. e Iva (max 2/anno per € 51.645,69) • Irap calcolata su reddito d'impresa forfettizzato + eventuali retribuzioni per dipendenti + compensi a collaboratori (anche per prestazioni occasionali)
Obblighi	<ul style="list-style-type: none"> • Annotazione nella distinta d'incasso di ogni provento derivante da attività commerciale entro il 15 del mese successivo (prospetto d.m. 11/2/1997) • Numerazione progressiva fatture emesse e di acquisto • Versamento trimestrale Iva senza maggiorazione 1% • Dichiarazione redditi (UNICO ENC), IRAP e mod. 770
Modalità opzione	<ul style="list-style-type: none"> • Raccomandata A/R alla SIAE competente per zona • Indicazione opzione nella prima dichiarazione utile (quadro VO) • Comportamento concludente (ma con sanzione di € 250,00 ravvedibile) • Durata quinquennale, poi rinnovo annuale per comportamento concludente
Decadenza	<ul style="list-style-type: none"> • Superamento plafond € 400,000 (regime ordinario dal 1° del mese successivo) • Violazioni constatate in ambito di controlli fiscali

ART. 145 TUIR	
Prestazioni di servizi	Reddito d'impresa
Ricavi fino ad € 15.493,71	15%
Ricavi da € 15.493,71 ad € 400.000,00	25%
Altre attività	
Ricavi fino ad € 25.822,84	10%
Ricavi da € 25.822,84 ad € 700.000,00	15%

I coefficienti di reddito d'impresa vengono applicati in base all'attività esercitata e per scaglioni di ricavi ottenuti nel corso del periodo imposta. Nel caso di contemporaneo esercizio di prestazioni di servizi e di altre attività, ai sensi dell'art. 145, comma 2, TUIR, si applica il coefficiente dell'attività prevalente. In assenza di separata annotazione dei ricavi, viene considerata prevalente *ope legis* l'attività di prestazione di servizi, ossia quella con coefficienti più elevati (ma con limite di ricavi più basso). Il regime è applicabile fino al limite massimo indicato, oltre il quale si applica il regime ordinario dall'inizio dello stesso periodo in cui vengono superati (Cir. 124/E/1998, § 4.1) e, di conseguenza, anche in quello successivo. L'opzione esercitata in dichiarazione dei redditi ha durata triennale (a parte la fuoriuscita per superamento del limite ricavi); comunque, è fatto salvo il principio del comportamento concludente *ex* Dpr. 442/97.

1.2. I cambiamenti di regime fiscale. Analisi di convenienza con esemplificazioni pratiche

Si è visto sopra che il regime *ex* l. 398/91 è in assoluto il più conveniente, sia per gli effetti impositivi che per quelli relativi agli adempimenti (strumentali e contabili). È possibile il transito ad altro regime fiscale. Il caso più tipico è quello dal regime *ex* l. 398/91 a quello ordinario del reddito d'impresa per superamento del plafond nel corso del periodo di imposta (art. 1, comma 2, l. 398/91).

Come chiarito dalla Cir. 1/1992, il regime ordinario si applicherà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il plafond di 400.000,00 euro verrà superato. Pertanto, la lettura testuale della norma porta a ritenere che i proventi commerciali incassati o fatturati (cfr. Cir. 18/2018) che fanno superare il plafond dovrebbero rientrare nel regime *ex* l. 398/91, mentre tutti i proventi commerciali successivi saranno assoggettati al regime ordinario, sia ai fini II.DD. che Iva. In questo caso, il periodo d'imposta vedrà due regimi tributari:

- a) 1/1/xxxx – mese di superamento = si applica il regime *ex* l. 398/91
- b) primo del mese successivo a quello di superamento – 31/12/xxxx = si applica il regime ordinario (*ex* artt. 143 e 144 TUIR).

Nel caso in cui l'ASD svolga prevalentemente "altre attività", poiché l'art. 145 TUIR ha un limite di proventi ben più elevato (€ 700.000,00) di quello *ex l.* 398/91, la scelta di convenienza potrebbe ricadere su tale regime tributario, che avrà una forfettizzazione del reddito d'impresa maggiore di quello *ex l.* 398/91 ma migliore di quello ordinario. Peraltro, scatteranno gli altri adempimenti fiscali (tenuta contabilità separata *ex art.* 144, comma 2, TUIR, individuazione dei beni d'impresa *ex art.* 144, comma 3, TUIR, tenuta delle scritture contabili *ex art.* 18 Dpr. 600/73).

Considerato che si tratta quindi di due regimi forfettari, a parte le variabili espresse in precedenza, l'altro fattore rilevante per la scelta è quello della regolamentazione Iva. Infatti, nel regime *ex l.* 398/91, la liquidazione del tributo segue un criterio di forfettizzazione: l'Iva a credito è pari al 50% dell'Iva a debito. Ciò significa che anche se vi sono acquisti per un'Iva a credito maggiore, la detrazione è "limitata" dalla norma, perdendo quindi la possibilità di una maggiore detrazione. Per il regime *ex art.* 145 TUIR, non esiste analoga norma nel Dpr. 633/72 che forfettizzi l'Iva a credito, e pertanto si avrà l'applicazione ordinaria del tributo, a seconda della tipologia di attività svolta. La disciplina è contenuta nell'art. 4, comma 4, Dpr. 633/72, per cui le operazioni sono considerate commerciali anche se svolte nei confronti di soci o associati, ad eccezione di quelle effettuate in conformità alle attività istituzionali da parte (anche) delle ASD. Inoltre, sono sempre commerciali quelle di cui al comma 5 (cessione beni nuovi prodotti per la vendita, pubblicità, gestione di mense e somministrazione di pasti, ecc.). In questo caso, l'ente procederà alla liquidazione ordinaria (trimestrale o mensile) dell'Iva, detraendo però soltanto l'Iva afferente alle operazioni commerciali effettuate, non al totale dei propri acquisti, come previsto dall'art. 19 *ter*, Dpr. 633/72. In tal caso è necessario avere la contabilità separata, obbligatoria *ex art.* 144, comma 2, TUIR, oltre ad un impianto contabile corretto ed attendibile.

Un'altra agevolazione per gli ENC è contenuta nell'art. 148, comma 3, TUIR, che ai fini delle II.DD. prevede che i corrispettivi specifici versati dai soci per le prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti (anche) da ASD e SSD (queste ultime per effetto combinato disposto con l'art. 90, l. 289/2002) godono della decommercializzazione, e pertanto non sono soggetti ad imposizione, con le condizioni *ex art.* 148, comma 8, TUIR riguardanti lo Statuto. Sempre con particolare riferimento all'Iva, è possibile fare una valutazione rispetto al seguente esempio:

- ASD non in regime di l. 398/91 – Opzione per applicazione art. 145 TUIR (Regime ordinario Iva);
- Presenza di rilevanti investimenti in impiantistica entro cui si svolgono attività sportive e vengono posti pannelli pubblicitari.

In questo caso, l'Iva a credito per gli investimenti effettuati non potrà essere portata totalmente in detrazione: nel seguire la liquidazione ordinaria, potrà essere detratta con il limite *ex art.* 19 *ter*, comma 1, Dpr. 633/72, ovvero sarà detraibile soltanto l'Iva afferente alle operazioni commerciali, e non anche quella relativa alla sfera

istituzionale. Inoltre, la detrazione spetta a condizione della tenuta della contabilità separata (comma 2), mentre non spetta affatto nel caso di omessa tenuta di questa, sia essa obbligatoria per legge che per statuto o sia irregolare o inattendibile (comma 3). In altri termini, si tratta di un esempio di un costo promiscuo, e in assenza di disposizione normativa specifica, la ripartizione dovrà seguire criteri di carattere oggettivo, come indicato nella Cir. 328/1997, § 3.2, dell'Amministrazione finanziaria. Pertanto, il sodalizio sportivo avrà assoluta necessità di una contabilità corretta e chiara. Il tutto vale sia per le ASD che per le SSD, dove spesso si riscontra l'errata convinzione che essendo società del tutto commerciale tutta l'Iva sia detraibile.

Esempio: ristrutturazione impianto tennis € 50.000,00 x Iva 22% = € 11.000,00 – ripartizione in base al totale delle entrate dell'ente (istituzionali e commerciali, giusto chiarimento Ris. Min. n. 137/1998).

Entrate istituzionali/decommercializzate € 100.000,00 – Entrate commerciali € 150.000,00 – Tot. € 250.000,00.

€ 150.000,00/€ 250.000,00 x 100 = 60% (incidenza delle entrate commerciali sul totale). Pertanto, l'incidenza delle entrate istituzionali sul totale sarà pari al 40%.

€ 11.000,00 x 60% = € 6.600,00 – Iva detraibile sulla parte esclusivamente commerciale.

€ 11.000,00 x 40% = € 4.400,00 – Iva non detraibile (sulla parte istituzionale/decommercializzata).

2. LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO FISCALE SUGLI ESD. ALCUNI CASI PRATICI E PRINCIPALE GIURISPRUDENZA

In attuazione dell'art. 30, c. 1, d.l. 185/2008, Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, già dal 2009, hanno avviato controlli su realtà associative per "intercettare gli abusi delle norme agevolative". In tale ambito, sono state emanate varie Circolari operative (ad es. 19/2019, 16/2016, 25/2014, 25/2013), recanti istruzioni di carattere operativo-pratico che chiariscono gli *effetti preventivi e repressivi* delle norme in materia.

Secondo la Relazione di accompagnamento al d.l. 185/2008, le disposizioni contenute nel citato art. 30 derivano da "reali esigenze di un più efficace controllo fiscale in una realtà estremamente variegata in cui convivono, accanto a molti enti meritevoli sotto il profilo sociale, anche soggetti che sotto forma associazionistica svolgono vere e proprie attività produttive di reddito d'impresa".

I controlli fiscali sono posti in essere da Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza utilizzando i poteri di cui agli artt. 32 e ss. Dpr. 600/73 e 52 Dpr. 633/72, dove l'accesso è quello più invasivo, per il quale non è più necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica (ex d.l. 16/2012).

L'attenzione delle attività di controllo poste in essere è indirizzata maggiormente sulla verifica della reale natura dell'associazione, ovvero sulla scoperta di attività di carattere imprenditoriale nascoste dietro lo *schermo* di enti associativi senza (apparente) scopo di lucro. Sul piano operativo-pratico, i controlli posti in essere all'Amministrazione finanziaria nei confronti degli enti sportivi dilettantistici possono essere schematicamente ricondotti ai seguenti passaggi:

1. Controlli sulla reale natura non commerciale dell'ente e dell'attività
2. Controlli riguardanti i requisiti afferenti all'ordinamento sportivo
3. Controlli riguardanti i corretti adempimenti di natura contabile e fiscale

Il potere di accesso è disciplinato dagli artt. 52 Dpr. 633/72 e 33 Dpr. 600/73. È indubbiamente il più incisivo, permettendo l'esercizio – sul posto – dell'attività di controllo, sia sotto l'aspetto formale che sostanziale. L'accesso non si limita al semplice ingresso presso i locali dell'ente ma si estende alla possibilità di eseguirlo anche senza o contro la volontà del contribuente (coattività).

Prima delle modifiche normative del 2012, nel caso i cui i locali fossero stati adibiti promiscuamente sia ad attività istituzionale che ad attività commerciale era necessaria l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica competente, il quale la rilasciava senza necessità che sussistessero i “gravi indizi di violazione” (c.d. “atto dovuto”). Nei locali dove si svolgeva esclusivamente attività commerciale, agricola, artistica o professionale era sufficiente l'autorizzazione del capo dell'ufficio finanziario (o di un suo delegato) da cui dipendevano i funzionari che accedevano (n.b.: le società sportive dilettantistiche svolgono sempre attività commerciale).

Nel 2012, le norme che disciplinano l'accesso hanno subito una sostanziale modifica. Dal 2 marzo 2012, per effetto del d.l. 16/2012 (art. 8, comma 22), è stato modificato l'art. 52 del Dpr. 633/72. Attualmente, la possibilità di effettuare l'accesso presso un ente non commerciale che svolga anche solo attività istituzionale è possibile con la sola autorizzazione del Capo Ufficio (o del Comandante di zona per la GdF), senza la preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

L'autorizzazione della Procura della Repubblica resta necessaria nel caso di sede legale presso una abitazione ed apertura coattiva di borse, plichi ecc.

L'accesso presso i locali dove viene svolta l'attività permette ai verificatori di rilevare, ad esempio: a) la consistenza della struttura e delle attrezzature; b) la potenzialità degli impianti; c) l'organizzazione delle attività, in termini di orari e periodi di apertura; d) gli addetti alle varie attività dell'ente (custodi, manutentori, istruttori ecc.).

Controllo sulla reale natura non commerciale dell'ente e dell'attività

La qualificazione ai fini fiscali dell'attività posta in essere dall'ente va operata verificando – nel concreto – “se la stessa possa ricondursi tra quelle previste dall'art. 2195

del codice civile o, qualora essa consista nella prestazione di servizi non riconducibili nel menzionato articolo, se venga svolta con i connotati dell'organizzazione, della professionalità e abitudine. Il carattere di imprenditorialità può di fatto derivare anche dallo svolgimento di un solo affare" (cfr. Cir. Agenzia delle Entrate n. 12/E/2009, § 1.1.1).

Viene poi esaminato lo statuto (purché abbia una data certa in quanto redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata, *ex art.* 148, c. 8, TUIR), verificando le clausole e l'effettiva osservanza da parte dell'ente. In sostanza, la caratteristica della non commercialità va sempre provata nel concreto. Lo statuto deve essere redatto per atto scritto in una delle forme suddette e deve contenere – espressamente – le disposizioni previste dagli artt. 148, comma 8, TUIR e 90, l. 289/2002. È sempre necessario che le ASD istituiscano il libro dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo, nonché il libro dei soci. È altresì opportuno numerare i fogli dei libri suddetti.

Pertanto, soltanto il riscontro diretto e documentato di quanto previsto nello statuto permette la continuazione dell'ente sotto forma associativa priva di scopo di lucro. In mancanza di recepimento nello Statuto di quanto previsto sia dall'art. 90 della l. 289/02 che dall'art. 148, c. 8 TUIR o inosservanza di fatto delle previsioni statutarie, non è possibile godere delle agevolazioni fiscali (cfr. Cir. 21/E/2003).

Particolare attenzione è posta al riscontro della vita associativa, vero punto nevralgico dei sodalizi in generale. Al riguardo, la Cir. n. 9/2013 ha chiarito la esatta portata delle norme riguardanti la disciplina del rapporto associativo, svelandone diversi aspetti patologici.

Ad esempio, alla domanda se le violazioni formali possono comportare la perdita dei benefici *ex l.* 398/91, l'Agenzia risponde che: "L'effettività del rapporto associativo costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti [...], al fine di evitare l'uso distorto dello strumento associazionistico, suscettibile di intralciare – tra l'altro – la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali. [...] si evidenzia che elementi quali le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee dei soci costituiscono, in via generale, indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell'ente e l'effettiva democraticità del sodalizio". Violazioni di carattere formale con nesso diretto tra violazione e principio di democraticità, da cui consegue la perdita dei benefici della l. 398/91 sono state individuate in:

- mancanza assoluta di forme idonee di comunicazione agli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi direttivi;
- presenza di quote associative diversificate collegate a differenti posizioni del socio e differenti prerogative e servizi (ad esempio, privilegi a favore di soci fondatori);
- esercizio limitato del diritto di voto per la presenza – anche di fatto – di categorie di soci privilegiati.

Controllo dei requisiti di carattere sportivo

Una volta verificata la effettiva natura non commerciale dell'attività svolta dall'ASD e che l'impianto associativo sia formalmente e sostanzialmente idoneo, il controllo si sposterà sulla presenza dei requisiti formali previsti dalla normativa di carattere sportivo. Elementi normativi di carattere sportivo indispensabili per godere delle agevolazioni fiscali sono:

1) *Affiliazione alle Federazioni (o anche a E.P.S. o D.S.A.) riconosciute dal CONI e tesseramento dei soci.* L'affiliazione permette un riconoscimento di carattere provvisorio. Il controllo esercitato da parte dell'Amministrazione finanziaria riguarderà la effettiva affiliazione attraverso il necessario riscontro documentale in possesso dell'associazione/società sportiva dilettantistica.

2) *Riconoscimento definitivo dal CONI tramite procedura telematica sul sito www.coni.it.* Ai sensi dell'art. 7, c. 1, d.l. 136/2004 conv. in l. 186/2004, il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva dilettantistica. Attraverso il sito web del CONI si perfeziona l'iscrizione, ottenendo il riconoscimento ai fini sportivi ed il necessario inserimento nel Registro (cfr. Delibera Cons. Naz. 1574 del 18/7/2017). L'assenza dell'iscrizione in parola rende impossibile la fruizione delle agevolazioni fiscali. Il controllo del fisco riguarderà quindi la presenza dell'ente nel Registro nazionale. L'iscrizione ha valenza soltanto in relazione alla singola annualità.

3) *Svolgimento effettivo di attività sportiva dilettantistica.* Il controllo riguarderà la partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive, l'avviamento e la promozione della disciplina sportiva e – comunque – lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica secondo la definizione che ne dà la Ris. n. 34/2001.

Controllo degli adempimenti contabili e fiscali

Tale controllo ha ad oggetto l'idoneità dell'apparato contabile con il tipo ed il volume delle attività che vengono esercitate, sia istituzionali che commerciali. Se sono presenti ambedue i tipi di attività, è obbligatoria la tenuta della contabilità separata (art. 144 TUIR). Si esaminerà la correttezza della tenuta della contabilità stessa, verificando che siano presenti i necessari requisiti di chiarezza ed attendibilità (*ex art. 2219 c.c. e 22 del Dpr. 600/73*). Per le attività decommercializzate (*ex art. 148, c. 3, Tuir*), saranno controllati i requisiti per decommercializzare i proventi relativi (c.d. "corrispettivi specifici"). Quindi: identità degli associati, deliberazioni assemblea dei soci e consiglio direttivo, verbali di ammissione, ecc., il tutto utilizzando i poteri previsti dagli articoli precedenti (32 Dpr. 600/73 e 51 Dpr. 633/72) per acquisire informazioni direttamente da coloro che risultano associati all'ASD. Tra gli adempimenti contabili/fiscali, ai sensi del Dpr. 544/99 vi è la redazione del prospetto di cui al d.m. 11/2/1997, obbligatorio per gli enti che hanno optato per la l. n. 398/91 (e quindi

anche per le ASD). La Cir. n. 9/2013 risponde anche ad un quesito in proposito, chiarendo che la mancata redazione non produce *ex se* la decadenza dal regime della l. 398/91, a condizione che l'ente sia in grado di fornire tutti i riscontri contabili e documentali necessari alla ricostruzione delle movimentazioni. Stesso discorso vale per il rendiconto previsto per le raccolte pubbliche di fondi *ex art. 25, comma 2, l. 133/1999* (max 2/anno per un totale di € 51.645,69, non imponibili ai fini II.DD. e Iva). In assenza di ricostruibilità, tali proventi assumono rilevanza commerciali e partecipano al plafond *ex l. 398/91*.

Altro controllo è quello sulla tracciabilità dei pagamenti, *ex art. 25, comma 5, l. 133/1999*, la cui violazione non comporta più la perdita dei benefici della l. 398/91 ma soltanto l'irrogazione di una sanzione *ex art. 11, d.lgs. 471/97* (cfr. Cir. 18/2018, § 3.5)

3. LA PERDITA DELLA QUALIFICA DI ENTE NON COMMERCIALE. L'ART. 149 TUIR

“1. Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta.

2. [...] si tiene conto dei seguenti parametri:

a) prevalenza delle immobilizzazioni relative alle attività commerciali [...] rispetto alle restanti attività;

b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali [...];

c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali [...];

d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

3. [...].

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano [...] alle associazioni sportive dilettantistiche”.

Al riguardo, la Cir. 124/1998 ha chiarito che l'art. 149 TUIR:

- non contiene presunzioni assolute di commercialità;
- traccia un percorso logico [...] individuando parametri dei quali deve tenersi anche conto [...] unitamente ad altri elementi di giudizio;
- [i parametri] costituiscono indizi valutabili in concorso con altri elementi significativi.

Alla luce della normativa e prassi richiamate, per le ASD, l'indagine sulla non commercialità dell'ente è sganciata dall'esame dei parametri sopra indicati, ma questo non significa che non possano mai perdere in assoluto la natura di ente non

commerciale. È ciò che accade, in moltissimi casi, a seguito delle attività di controllo sulle clausole statutarie e sul riscontro oggettivo di queste.

4. RAPPORTO TRA TERZO SETTORE E MONDO SPORTIVO DILETTANTISTICO. ANALISI DI CONVENIENZA PER L'ISCRIZIONE NEL RUNTS

La scelta se entrare a far parte del Terzo settore o meno dipende dalla valutazione di diversi elementi, ognuno con un peso specifico diverso.

Elementi che deporrebbero a favore dell'iscrizione al Runts possono individuarsi in:

- Probabile erogazione di fondi da parte della P.A. verso gli ETS (garanti di una maggiore trasparenza informativa), oltre a coinvolgimento in co-programmazione e co-progettazione.
- Maggiori benefici ai *contributors* (in termini di detrazioni/deduzioni) per erogazioni liberali.
- Possibile utilizzo di beni pubblici in comodato gratuito soltanto per ETS (dipenderà dagli EE.LL.).
- Possibilità di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (da prevedere in statuto).
- Rischio di superamento limite plafond della l. 398/91 (€ 400.000,00 annui), con possibilità di fruizione di regime forfettario agevolato art. 80 CTS.
- Compensazione dell'inapplicabilità delle norme *ex* art. 143 e 148 TUIR.
- Per le ASD-ONLUS non si configura lo scioglimento dell'ente con obbligo di devoluzione del patrimonio, altrimenti devoluzione di quello incrementale se l'ente non si scioglie (cfr. Cir. n. 59/2007 Ag. Entrate).

Elementi che deporrebbero a sfavore dell'iscrizione al Runts possono essere i seguenti:

- Inapplicabilità della l. 398/91 (forse eccezione per SSD), con tutti i benefici correlati
- Impossibilità applicazione artt. 143 e 148, comma 3 TUIR (salvo il caso di acquisizione qualifica APS, con possibile regime *ex* art. 85 CTS, norma analoga di decommercializzazione corrispettivi specifici).
- Aumento obblighi di contabilità, rendicontazione e controlli, sia di carattere fiscale che diverso (da parte dell'Ufficio del Runts competente). Ciò costituisce un peso notevole per i piccoli enti.
- Necessità di presenza di Consulente fiscale ed eventuale Organo di controllo, con relativi costi.
- Acquisto personalità giuridica senza "patrimonio minimo".

Oltre al caso della ASD che desideri transitare nel Runts, si riscontra anche il caso delle SSD che potrebbero essere interessate a transitare nel Runts acquisendo la

qualifica di *Impresa sociale* (ex d.lgs. 112/2017). L'impresa sociale fruisce del regime agevolato di totale detassazione degli utili destinati a riserva indivisibile ex art. 18 d.lgs. 112/2017, a condizione che i ricavi derivanti dall'attività di interesse generale sia almeno pari al 70% del totale. Se costituita in forma societaria, può anche distribuire utili in misura inferiore al 50%, sotto forma di: aumento gratuito del capitale versato, emissioni di strumenti finanziari, dividendi ai soci in misura pari all'interesse dei buoni postali, aumentato del 2,5%, applicato sul capitale versato.

Inoltre, la lettura combinata e testuale delle norme di cui agli artt. 79, comma 1 e 89, comma 1 del CTS porterebbe a ritenere applicabili alle imprese sociali la l. n. 398/91, e ciò costituirebbe un indubbio ulteriore vantaggio per gli enti sportivi dilettantistici.

5. PRINCIPALI ASPETTI DELLA RIFORMA DELLO SPORT

– Approvati 5 decreti legislativi (invece che un “Testo unico dello sport”): d.lgs. 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021, 40/2021. Per il d.lgs. 36/2021, l'entrata in vigore è fissata in diversi momenti: 1/1/2022, e 1/1/2023 per le norme sul lavoro sportivo. Per i restanti decreti, efficacia rinviata all'1/08/2022 e 1/1/2023 e per effetto di diversi rinvii, da ultimo per effetto della l. 23 luglio 2021, n. 106, di conversione del d.l. 73/2021.

– Riordino della normativa in materia (l. 242/1999, l. 91/1981, art. 90, l. 289/2002).

– Competenze divise tra CONI, Sport e Salute Spa, Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

– Introduzione di un nuovo Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (abrogazione del precedente e passaggio di competenze dal CONI al Dipartimento dello Sport presso la PCM). Il CONI non sarà più l'organismo certificatore dell'attività sportiva dilettantistica in quanto viene abrogato l'art. 7 del d.l. 136/2004.

– Piena compatibilità con il Terzo settore, anche con acquisizione qualifica di *Impresa sociale*.

– Possibilità di parziale distribuzione dividendi nel caso di Enti sportivi dilettantistici costituiti sotto forma societaria, con alcune criticità (v. società di persone).

– Rimborso al socio del capitale versato, anche se rivalutato.

– Individuazione degli sportivi “amatoriali”, con obbligo assicurativo per infortuni e responsabilità civile a carico dell'ente sportivo. Possono essere utilizzati solo per attività istituzionali degli enti sportivi dilettantistici.

Parte II

PROFILI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI

PROFILI DI RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Luca Zambelli

Avvocato nel Foro di Bologna e Cultore di Diritto privato dello sport e gestione delle imprese sportive nell'Università di Bologna

SOMMARIO: 1. Il proprietario e il gestore dell'impianto sportivo e le rispettive responsabilità. – 2. Responsabilità contrattuale. – 3. Responsabilità per danno da cose in custodia. – 4. Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose. – 5. Responsabilità per i fatti degli ausiliari. – 6. Le misure minime necessarie. – 7. La tutela della salute dei lavoratori e dei collaboratori. Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. – 8. Le responsabilità dei quadri e dei dirigenti sportivi.

I. IL PROPRIETARIO E IL GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO E LE RISPETTIVE RESPONSABILITÀ

La responsabilità tipica del proprietario dell'impianto è quella derivante dall'art. 2053 c.c., che consegue appunto alla disponibilità giuridica del bene che resta in capo all'ente proprietario anche in caso di concessione dell'impianto ad un altro soggetto.

Il proprietario è, quindi, responsabile di quanto non è trasferito nel controllo e disponibilità del gestore, come ad esempio le strutture murarie, gli impianti non accessibili al gestore e il coordinamento delle attività e dei presidi antincendio.

È però necessario evidenziare che il gestore dell'impianto non viene *tout court* esonerato dalle suddette responsabilità, ma sarà anch'esso coinvolto in solido con il proprietario per quelle attività che sono state a lui demandate al momento della stipula del contratto con il proprietario privato, o della convezione con l'ente pubblico affidatario¹, risultando così estremamente importante l'apposizione delle singole clausole e la ripartizione degli oneri di spesa al momento della stipula.

¹ Si tratta di un contratto attraverso il quale il proprietario concede la gestione dell'impianto ad un privato ed entrambi regolamentano gli aspetti della gestione, prevedendo i reciproci livelli di responsabilità. La sua definizione è fornita dall'art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la disciplina è regolata dai successivi artt. 164-178.

1.1. Le tipologie di responsabilità

Il regime delle responsabilità del gestore è tanto di tipo contrattuale *ex art.* 1218 c.c., laddove venga stipulato un contratto per la fruizione dell'impianto sportivo, rientrando nella tipologia negoziale anche il tesseramento per un ente sportivo, ovvero di natura extracontrattuale; in quest'ultimo caso, la responsabilità può essere ricondotta agli artt. 2043 c.c., che prescrive che chiunque subisca un danno ingiusto, derivante dall'evento sportivo o dalla mancata adozione delle misure necessarie ad impedire un sinistro, a causa della colpa di chi ha organizzato l'evento o da chi ha in gestione le strutture, deve esser risarcito². In ogni caso il risarcimento è condizionato dalla prova del danno patito, del nesso di causalità tra lo stesso e l'evento che si assume dovuto a una condotta dolosa e colposa dell'organizzatore e l'onere di allegazione di tutti i requisiti è posto a carico del danneggiato. La responsabilità *ex art.* 2043 c.c. rappresenta però una clausola generale di chiusura del sistema di responsabilità, che però può essere integrata ai 2049, 2050 e 2051 c.c., a seconda del tipo di impianto e dello sport praticato, con un minor onere a carico del soggetto danneggiato e una conseguente maggior esposizione da parte del gestore di un impianto.

1.2. La custodia degli oggetti

Prima di analizzare i profili di responsabilità poc'anzi accennati, si rileva come sussista in capo al gestore dell'impianto sportivo una peculiare responsabilità per quanto riguarda l'eventuale custodia degli oggetti (capi di abbigliamento, attrezzi sportivi ecc.), secondo le già accennate norme *ex art.* 1783-1786 c.c. gli enti senza scopo di lucro (quali ASD e SSD) saranno sicuramente riconosciuti responsabili per attrezzature consegnate dagli utenti, ma è possibile che lo stesso accada anche per i beni solamente introdotti nei locali³. Sicuramente invece, gli enti con scopo di lucro (come alcune palestre gestite da società di capitali) saranno responsabili del furto sia di cose introdotte nei locali posti sotto la loro sorveglianza, sia di cose appositamente consegnate al gestore dell'impianto o ai suoi ausiliari con la previsione della nullità di avvisi o moduli di esonero di responsabilità fatti sottoscrivere agli utenti, a maggior ragione quanto il contratto che prevede l'accesso alla struttura e ai suoi servizi è stipulato tra una società sportiva avente scopo di lucro e un atleta-consumatore rilevando la disciplina di cui al d.lgs. 26 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

² Si esclude la responsabilità dell'utilizzatore di un impianto, nel caso organizzatore di una gara, che non abbia l'effettivo potere di ingerenza, gestione e intervento sugli stessi. Cfr. Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1948, in *Danno e resp.*, 2003, 7, p. 783 ss.

³ Cfr. Cass. pen., sez. IV, 22 aprile 2016, n. 17001, in *Pluris*.

2. RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

I sodalizi sportivi devono garantire che i campi e i locali in cui si svolgono gli allenamenti e le gare, nonché le attrezzature presentino caratteristiche tali da prevenire il rischio di infortuni e salvaguardare l'integrità fisica degli atleti e degli utilizzatori⁴.

Con l'iscrizione ad un corso, o la frequentazione di un impianto previo pagamento di un corrispettivo, nasce infatti un rapporto contrattuale tra il sodalizio sportivo e l'allievo-atleta, con la conseguenza che in caso di violazione delle misure protettive che dovevano essere adottate a tutela dell'atleta, perché previste da disposizioni normative, regolamentari, o perché suggerite dalle conoscenze tecniche in materia di sicurezza dello sport⁵, si integra un inadempimento contrattuale da parte del sodalizio, che quindi sarà tenuto al risarcimento del danno – senza possibilità di prova liberatoria – con la semplice allegazione della violazione e del danno da parte dell'infortunato e il termine per l'esercizio dell'azione sarà di 10 anni⁶.

In buona sostanza, per i danni occorsi agli allievi di corsi sportivi e provocati nel relativo esercizio, la società è quindi chiamata a rispondere a titolo di responsabilità contrattuale per non aver adempiuto esattamente alla prestazione dedotta dal contratto (ossia garantire che l'esercizio dell'attività sportiva si svolga in sicurezza) anche se si è avvalsa dell'opera di terzi *ex art.* 1228 c.c. Diversamente, mentre tra la società sportiva e l'allievo a seguito dell'iscrizione ad un corso nasce un rapporto obbligatorio di natura contrattuale, l'istruttore ausiliario della società sarà, invece, considerato terzo estraneo al rapporto obbligatorio principale e tendenzialmente esente da responsabilità, essendo egli impegnato con un altro e ben diverso contratto, o di lavoro autonomo, o di lavoro dipendente, ovvero di un rapporto di volontariato nei confronti della società. Conseguenza di questa impostazione è che non potrà essere addossata a quest'ultimo tutta la responsabilità di un sinistro, soprattutto se derivante dall'inidoneità delle attrezzature, o degli impianti stessi.

3. RESPONSABILITÀ PER DANNO DA COSE IN CUSTODIA

Proprio in riferimento alla struttura e alle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività sportiva, il proprietario o il gestore dell'impianto possono incorrere nella responsabilità di cui all'*art.* 2051 c.c., quando i difetti dell'impianto sportivo o delle

⁴ Cass. civ., sez. VI, 28 luglio 2017, n. 18903.

⁵ Trib. Genova, 4 maggio 2000, in *Dejure*.

⁶ Per quanto riguarda in particolare il CONI, si esclude la sua responsabilità laddove quest'ultimo patrocini semplicemente un evento, ma non ne sia direttamente l'organizzatore, dal momento che non gli è attribuita dalla legge alcuna funzione di diretta organizzazione dell'attività agonistica, ma semplicemente un potere di regolamentazione e controllo delle varie attività sportive. Cfr. Cass. civ., sez. unite, 12 luglio 1995, n. 7640, in *Riv. dir. sport.*, 1996, p. 75.

attrezzature siano stati l'elemento principale e sufficiente perché si verificasse un danno⁷. In questo caso il proprietario, o gestore, ma anche l'organizzatore sono chiamati a rispondere in quanto custodi del bene, in virtù del potere effettivo e dinamico esercitato sulla *res* (c.d. governo della cosa), dovendo considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità di uso e di conservazione, ritenendo quindi in tale definizione anche una società sportiva che svolge la sua attività presso una struttura condotta da un altro soggetto⁸.

Si tratta di una responsabilità da cui risulta estremamente arduo liberarsi in quanto la prova liberatoria consiste nel dimostrare un caso fortuito, imprevedibile e inevitabile, che sia stato la causa determinante del danno. Secondo giurisprudenza costante, infatti, la pericolosità di una cosa inerte va giudicata tenendo conto della sua normale interazione con la realtà circostante ed è necessario verificare se la situazione oggettiva di pericolo rappresenti un'insidia non superabile con l'ordinaria diligenza e prudenza, o se può essere prevista e superata con l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, che nel secondo concorre alla produzione dell'evento a titolo di colpa⁹.

Per comprendere l'impatto di questo tipo di responsabilità si riporta un esempio in cui il gestore di una palestra, in qualità di custode della struttura e dei relativi attrezzi – in quanto esercita su di essi un potere di fatto che ne impone l'obbligo di vigilanza – è stato considerato responsabile per la caduta e conseguente infortunio di un utente da una cyclette difettosa, che doveva essere rimossa dalla sala di esercizio e non semplicemente accantonata rispetto alle altre, in quanto l'utente l'ha comunque utilizzata¹⁰.

Risulta particolarmente importante rilevare che, soprattutto per gli Enti locali concessionari, il responsabile di attrezzature sportive e ricreative destinate all'uso di una comunità è titolare di una posizione di garanzia a protezione dell'incolumità personale di coloro che le utilizzano riconducibile alla previsione dell'art. 2051 c.c. Sul punto la giurisprudenza ha rilevato come non influisca l'eventuale concessione di utilizzo gratuito destinato alla collettività, sicché è necessario che gli amministratori e i funzionari di tali enti verifichino costantemente lo stato delle attrezzature e degli impianti concessi in utilizzo¹¹ per evitare situazioni di pericolo.

⁷ È necessario che vi sia un nesso di causalità tra l'impianto e l'evento di danno, come ad esempio nel caso in cui quest'ultimo sia stato cagionato da un difetto strutturale, o da una inidoneità del primo. Sull'inidoneità di un campo sintetico in cui si svolgevano gare di calcetto, si segnala Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2003, n. 1948, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 7-8, p. 1378 ss., che nel caso di specie ha escluso che potesse considerarsi custode del campo di calcetto, l'organizzatore di un torneo che si era limitato a raccogliere i soldi tra gli altri partecipanti per l'affitto del campo sul quale dovevano svolgersi le gare.

⁸ Cass. civ., sez. III, 14 febbraio 2008, n. 4279, in *Giur. it.*, 2008, 10, p. 2183 ss.

⁹ Cass., civ., sez. II, 29 settembre 2009, n. 25772, in *Resp. civ.*, 2010, 3, p. 231 ss.

¹⁰ Cass. civ., sez. III, 17 gennaio 2008, n. 858, in *Giust. civ. mass.*, 2008, 1, p. 49.

¹¹ Cass. pen., sez. IV, 3 febbraio 2006, n. 4462, in *Riv. pen.*, 2006, 12, p. 1365 ss.

4. RESPONSABILITÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE

Il gestore di impianti sportivi, così come l'organizzatore di competizioni sportive, può incorrere in una responsabilità colposa qualora non ponga in essere tutte le cautele idonee a garantire l'incolumità dei partecipanti alle manifestazioni e del pubblico.

Per attività pericolose devono intendersi quelle attività che per loro natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati e per la loro spiccata potenzialità offensiva, comportino la rilevante possibilità del verificarsi di un danno¹². Il giudizio sulla pericolosità non può essere fatto solo sulla tipologia di attività, o in base al contenuto delle leggi, essendo rimesso in caso di sinistro all'apprezzamento del giudice. Dallo studio della giurisprudenza si può ricavare, comunque, un'elencazione di quelle attività sportive che vengono considerate pericolose; tali attività consistono in gestione di: piste di kart, automobili e motocicli; maneggi e scuole di equitazione; parchi acquatici (con la presenza di scivoli); sci, nonché l'esecuzione di attività venatoria e di sport estremi. Di particolare rilievo è anche il previgente art. 15 del Codice della privacy, che specificava come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 anche il trattamento dei dati personali, anche se nel d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione del Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679 (GDPR) non vi è più un espresso richiamo in tal senso.

La responsabilità per il gestore, ai sensi dell'art. 2050 c.c., è di tipo presunto, ossia si ritiene che l'esercente l'attività incresciosa sia tenuto ad adottare, senza che vi sia un margine di valutazione, tutte le misure considerate idonee dalla scienza ad evitare il danno. In caso contrario egli sarà considerato responsabile dell'eventuale sinistro occorso¹³.

5. RESPONSABILITÀ PER I FATTI DEGLI AUSILIARI

Le società e le associazioni sportive, anche in veste di soggetti gestori d'impianti sportivi, o organizzatori di eventi possono incorrere in responsabilità indiretta verso i terzi per fatti posti in essere dai propri tesserati o incaricati *ex art.* 2049 c.c.

Per la sussistenza della responsabilità per fatto degli ausiliari non è necessario che gli autori materiali dell'illecito civile siano legati all'impresa da uno stabile rapporto di lavoro subordinato, ma è sufficiente che essi siano inseriti, anche temporaneamente ed occasionalmente, nell'organizzazione aziendale/associativa, ed abbiano agito, in questo contesto, per conto e sotto la vigilanza del soggetto proponente.

¹² Cass. civ., sez. III, 30 agosto 1995, n. 9205, in *Danno e resp.*, 1996, 2, p. 255 ss.

¹³ Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2010, n. 11592, in *Danno e resp.*, 2011, 1, p. 45 ss.

A titolo esemplificativo, questo tipo di responsabilità sussiste in capo al gestore di una palestra quando un istruttore faccia eseguire ad un allievo un esercizio ginnico di inutile pericolosità e non adeguato alle condizioni del soggetto¹⁴. Ciò può accadere in particolare quando gli allievi sono soggetti minori di età e quindi non in grado di comprendere compiutamente la pericolosità dei loro movimenti. In questo caso sarà considerato corresponsabile anche il soggetto preposto, contro il quale il danneggiato potrà agire direttamente per il ristoro dei danni, o che potrà essere soggetto alla rivalsa del preponente nel caso in cui la persona infortunata si sia rivolta a quest'ultimo per il ristoro integrale dei danni.

6. LE MISURE MINIME NECESSARIE

6.1. Il defibrillatore

A questo punto si pone il problema di stabilire in cosa consistono le “misure necessarie” per evitare il danno, e come possa esser provata l'adozione delle stesse: non è, infatti, sufficiente il rispetto delle prescrizioni regolamentari sportive, ma è necessaria sia l'osservanza delle regole generali e particolari di prudenza per una determinata attività, sia l'osservanza delle comuni norme di prudenza e diligenza.

Tra le disposizioni in materia di sicurezza previste *ad hoc* per le associazioni sportive, sussiste l'obbligo di dotare gli impianti sportivi di un defibrillatore semi-automatico (DAE), “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale”. Il defibrillatore non deve essere necessariamente di proprietà della società, così come il personale addetto al suo utilizzo può essere estraneo ad essa, fermo restando l'obbligo, in capo a quest'ultima, di verificare l'esistenza, il corretto funzionamento e la corretta manutenzione del dispositivo nonché la presenza di una figura abilitata all'utilizzo prima e durante lo svolgimento della gara, o degli allenamenti. Il dispositivo deve essere posizionato in un punto dell'impianto raggiungibile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento¹⁵, ma gli operatori della società, anche adeguatamente formati, non hanno l'onere di intervenire, non trattandosi in ogni caso di personale medico.

¹⁴ Trib. Milano 28 settembre 1995, in *Dejure*.

¹⁵ È dunque da escludersi che possa ritenersi sufficiente la presenza di un solo defibrillatore all'interno di un centro polisportivo dotato di diversi campi di gioco, o il suo posizionamento in zone accessibili non rapidamente, come all'interno degli uffici annessi all'impianto, negli spogliatoi, o nelle zone riservate agli spettatori, che in presenza di un sinistro potrebbero intralciare l'accesso al dispositivo in quanto allarmati dall'evento.

6.2. Le certificazioni mediche

Un altro presidio in tema di salute e sicurezza è rappresentato dalla necessità di presentazione dell'adeguata certificazione medica per lo svolgimento delle attività sportive e motorie, in quanto è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che la tutela della salute degli sportivi costituisce una regola aurea per chiunque intenda prendere parte a manifestazioni agonistiche e non, in forma individuale oppure associata, dovendosi ritenere che l'acquisizione del certificato medico di idoneità sportiva in forma leggibile e in originale costituisca lo sforzo minimo esigibile per il responsabile, sovente rappresentato dal presidente di una società sportiva¹⁶. Si ritiene che quest'ultimo sia titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei tesserati ed ha, pertanto, l'obbligo di accertare l'idoneità fisica di ciascuno di essi alla pratica sportiva, inoltrando la richiesta di visita medica, controllando successivamente che la visita sia eseguita presso gli ambulatori a ciò deputati e che sia stato rilasciato un certificato attestante inequivocabilmente l'idoneità fisica del tesserato alla pratica sportiva¹⁷.

L'obbligatorietà delle diverse tipologie di certificato può essere riassunta nello schema che segue:

1. Attività agonistica: – obbligatorio.

Qualificazione dell'attività demandata alle FSN + Giochi Gioventù nazionali (d.m. Salute 18 febbraio 1982).

2. Attività non agonistica:

Il CONI su invito del Min. Salute ha effettuato una distinzione in base ai tesserati non agonisti (Cir. CONI 10 giugno 2016).

– Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: – obbligatorio.

– Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico – non obbligatorio.

– Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva: non obbligatorio.

D.m. Salute 28 febbraio 1983 e art. 3 d.m. Salute 24 aprile 2013 (c.d. decreto Balduzzi).

Per la definizione di tesserati non agonisti si rimanda alle indicazioni fornite dalle Federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva, da interpretare in base al combinato con le Linee guida del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014.

3. Attività ludico-motoria: – non obbligatorio.

La Regione Emilia-Romagna circolare prot. 283305 del 20 aprile 2016.

4. Attività ludico-motoria con particolare impegno cardio-vascolare: obbligatorio.
Art. 4 decreto Balduzzi¹⁸ e Cass. 15394/2011.

¹⁶ Trib. Sulmona 27 febbraio 2018, n. 51, in *Dejure*.

¹⁷ Cass. pen., sez. IV, 6 maggio 2009, n. 18981, in *CED Cassazione*, 2009.

¹⁸ Cfr. Cass. civ., sez. III, 13 luglio 2011, n. 15394, in *Resp. civ.*, 2011, 10, p. 709 ss.

6.3. L'omologazione degli impianti

Per quanto riguarda, invece, l'idoneità delle strutture, l'errore in cui molti dirigenti sportivi incorrono è quello di considerare la procedura di omologazione per le gare, eseguita dalla Federazioni o dagli Enti di promozione, come un viatico che li esoneri da ogni tipo di responsabilità.

Diversamente, la dimostrazione del rispetto delle prescrizioni regolamentari sportive previste per l'organizzazione delle manifestazioni sportive è generalmente considerata insufficiente per escludere la responsabilità dell'organizzatore per i danni subiti dai terzi¹⁹.

Infatti, le omologazioni di un impianto sono rivolte principalmente alla verifica da parte dell'ente federale della possibilità di praticare un determinato sport all'interno di una struttura dal punto di vista delle regole tecniche del gioco, mentre solo in via marginale vengono prese in considerazione le norme di sicurezza. Si pensi al caso in cui un regolamento federale disponga a quale distanza devono essere poste dal campo le barriere di separazione con le tribune, ma in cui non vi sia alcuna prescrizione sulla tipologia di copertura di cui devono essere dotate, o il materiale in cui devono essere realizzate per prevenire infortuni in caso di collisione; la scelta più opportuna da adottare per evitare la causazione di danni spetterà, dunque, al gestore dell'impianto, che dovrà effettuarla secondo le misure più idonee in base alla scienza e alla tecnica di costruzione dei materiali.

6.4. Le clausole di esonero delle responsabilità

L'art. 1229 c.c. prevede la nullità delle clausole di esonero di responsabilità nel caso in cui l'evento dannoso sia stato posto in essere con dolo o colpa grave e nel caso di violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Per pacifica giurisprudenza – che tra l'altro ritiene applicabile l'art. 1229 c.c. sia alle obbligazioni contrattuali che a quelle extracontrattuali – la tutela della salute nell'esercizio dell'attività sportiva e le norme di sicurezza previste per gli impianti sono da considerarsi di ordine pubblico. Ne consegue, quindi, che gli obblighi di garantire la sicurezza ricavabili dalle norme in cui si inquadra il sistema delle responsabilità nell'esercizio dell'attività sportiva devono essere considerati inderogabili²⁰. In base allo stesso principio, le clausole di esonero della responsabilità possono essere considerate nulle anche per contrarietà all'art. 5 c.c., il quale dispone che “gli atti di disposizione del

¹⁹ Tra le tante, particolarmente esaustive, sono le argomentazioni svolte da Cass. civ., sez. III, 16 gennaio 1985, n. 97, in *Giur. it.*, 1985, 1, p. 1226 ss.

²⁰ Si v. Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2008, n. 16637; Trib. Arezzo, 10 agosto 2017, n. 947; Trib. Pavia, 27 febbraio 2009, n. 1122. Cfr. G. Anzani, *Osservazioni sui patti di esonero della responsabilità civile*, in *Juscivile*, 2018, 3, p. 366.

proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume". Pertanto, nessun valore hanno le c.d. liberatorie che spesso vengono fatte firmare dai gestori degli impianti.

7. LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E DEI COLLABORATORI. IL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81

Proprio in riferimento ai propri collaboratori, le società sportive e i gestori degli impianti sportivi, quali possibili soggetti datori di lavoro non possono prescindere dalla predisposizione di tutte le misure e dei dispositivi idonei a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa e di collaborazione in condizioni di massima sicurezza ed igiene, il cui raccordo sinergico deve confluire in piani di sicurezza in grado di fronteggiare i rischi per la salute di chi accede all'impianto, siano essi lavoratori o frequentatori.

La valutazione dei rischi ed il sequenziale piano di sicurezza è oggi disciplinato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, normativa che offre all'imprenditore ed ai soggetti ad esso assimilati, uno strumento volto a tutelare la salute dei propri collaboratori. Si evidenzia in particolare, che oltre ai lavoratori, per espressa previsione dell'art. 3, comma 12-*bis* del t.u., le disposizioni del decreto sono indirizzate anche alla tutela "dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Gli adempimenti principali che devono essere posti in essere dal datore di lavoro sono descritti all'art. 15 del t.u., che tra i più rilevanti in una società sportiva prevede: la valutazione dei rischi; la programmazione della prevenzione; l'eliminazione e/o riduzione dei rischi; l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici; il controllo sanitario; l'informazione e la formazione; le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso e di lotta antincendio; l'uso di segnali di avvertimento; la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti. Proprio in relazione alla valutazione dei rischi e alla conseguente valutazione delle misure di prevenzione idonee all'attività lavorativa/sportiva, deve essere redatto il Documento di valutazione dei rischi (D.v.r.).

La valutazione dei rischi dovrà tenere conto della natura della specificità dello sport e dell'impianto in cui esso si pratica, dunque l'adozione di misure protettive deve essere più attenta e scrupolosa in relazione ai rischi determinati dalla natura della competizione, dalle condizioni dei luoghi, dalla presenza più o meno massiccia del pubblico.

In particolare, il datore di lavoro dovrà provvedere in prima persona, alla predisposizione del D.v.r., con l'assistenza di un esperto di sicurezza sul lavoro dotato dei

necessari requisiti di formazione ed esperienza, oltre a dover individuare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.s.p.p.), per cui è solitamente preferibile la scelta di un soggetto esterno, ma in ogni caso il ruolo può essere anche assunto dal datore di lavoro stesso. Deve essere, inoltre, prevista un'adeguata formazione dei lavoratori e dei collaboratori²¹.

Mentre per i primi l'obbligo di formazione si assolve facendo partecipare il personale dipendente agli appositi corsi, per i collaboratori non esiste un obbligo formativo specifico, ma il datore di lavoro è tenuto a fornire ai soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività. In quest'ultimo caso risulta efficace la predisposizione di un regolamento di utilizzo dell'impianto (c.d. codice di comportamento), che dopo essere stato approvato dal consiglio direttivo dell'associazione e adeguatamente pubblicizzato (sul sito internet e sulla bacheca dell'ente), deve essere consegnato ed illustrato al momento del tesseramento o del primo accesso all'impianto, sia ai collaboratori, che agli utenti, preferibilmente chiedendo la loro sottoscrizione per presa visione e di ricezione di adeguata informazione (riservando quest'ultimo aspetto solo ai collaboratori). Per rendere maggiormente efficace il rispetto delle disposizioni del codice, è opportuno che lo stesso venga corredato da sanzioni (pecuniarie, sospensive e di diniego di accesso) da rivolgere ai collaboratori inadempimenti.

Da ultimo, si precisa che per i semplici utenti, pur non essendo essi espressi destinatari delle norme di tutela *ex d.lgs. 81/2008*, restando fermi anche nei loro confronti i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto, o dell'associazione sportiva dilettantistica che ne abbia la disponibilità, la predisposizione di adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e dunque anche degli atleti stessi, con le conseguenti responsabilità nel caso di danni causati a terzi da cose nella disponibilità²².

L'eventuale violazione degli obblighi di prevenzione del t.u. comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e penali, oltre a una responsabilità risarcitoria sul piano civile (artt. 2043 c.c. e ss.).

8. LE RESPONSABILITÀ DEI QUADRI E DEI DIRIGENTI SPORTIVI

Qualora si integri una responsabilità in capo all'ente sportivo, si denota come ai sensi dell'art. 38 c.c. sussista anche una responsabilità personale dei c.d. "dirigenti"

²¹ Sul punto si veda L. Savelli, *La sicurezza sul lavoro. Adempimenti per le associazioni sportive*, in *Diritto dello sport*, 2021, sez. Commenti, p. 3.

²² Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Interpello 13 marzo 2014, n. 8.

di associazioni non riconosciute, in quanto sia l'attività dei rappresentanti di diritto, che di quelli di fatto, nonché dei tesserati che hanno contratto obbligazioni in nome dell'associazione, contribuisce a determinare in concreto l'oggetto sociale tramite un'attività di tipo gestorio, anche se di minima portata.

Questo principio vale sia per le obbligazioni contrattuali, tra cui anche quelle relative ai rapporti di lavoro²³, sia quelle derivanti da responsabilità extracontrattuale in caso di infortunio occorso nell'impianto gestito, o durante l'attività organizzata, nonché per quelle *ex lege* (come l'adempimento degli oneri tributari) per le quali saranno responsabili tanto l'ente associativo, quanto i singoli dirigenti coinvolti nella gestione dell'ente²⁴.

La responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di un'associazione non riconosciuta permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza da parte del dirigente, che rimane passivamente legittimato all'azione del creditore anche dopo la cessazione della carica con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha svolto le proprie funzioni di presidente²⁵.

Da ultimo può sussistere anche la responsabilità penale del gestore dell'impianto o dell'organizzatore anche se si tratta di una società e non di un ente associativo. In questo caso i dirigenti, o i soggetti che hanno la possibilità di impedire un evento dannoso, assumono una c.d. posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 c.p., sull'attività/evento, in base alla quale possono essere chiamati a rispondere degli eventi prevedibili ed evitabili qualora non pongano in essere tutte le misure di sicurezza e di assistenza agli utenti, idonee ad evitare il superamento del limite del rischio tipico dell'esercizio di una pratica sportiva o della fruizione di un impianto. Tra le misure adottate rientrano dunque anche l'osservanza prevista per la tutela dei lavoratori e più in generale tutti gli accorgimenti idonei ad evitare un danno²⁶.

Per bilanciare le responsabilità sopra descritte, l'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008 prevede la possibilità per il datore di lavoro di trasferire una porzione delle proprie responsabilità ad un soggetto diverso, attraverso l'istituto della "delega di funzione". Questo strumento risulta di particolare rilievo in presenza di organizzazioni complesse in cui il datore di lavoro spesso non coincide con il legale rappresentante

²³ Nel caso di crediti originati da un rapporto di lavoro subordinato, occorre che il dirigente a cui si domanda il risarcimento abbia compiuto atti di gestione, strettamente afferenti al rapporto di lavoro, come aver proceduto all'assunzione del collaboratore o aver curato le sue retribuzioni. Cass. civ., sez. lav. 11 maggio 2004, n. 8919, in *Mass. giur. lav.*, 2004, p. 621.

²⁴ Ai sensi dell'art. 38 c.c. delle obbligazioni assunte in rappresentanza dell'ente, risponde il soggetto che ha agito in nome e per conto dell'associazione. Cfr. Cass. civ., sez. lav., 16 novembre 2020, n. 25976, in *Pluris*.

²⁵ Trib. Torino, sez. VIII, 15 marzo 2019, n. 1196, in *Dejure*.

²⁶ Per esempio, caso di lesioni personali colpose occorse a seguito di un infortunio causato dalla presenza di una buca su un campo da gioco. Cass. pen., sez. IV, 31 gennaio 2018, n. 9160, in *Pluris*.

dell'ente (oppure questo non può vigilare in prima persona su tutte le attività) e, quindi, nell'ottica di migliorare la gestione dei servizi, tra cui quello di prevenzione, il Legislatore ha permesso di suddividere i ruoli nella strutturazione della *compliance* di sicurezza. Pur in presenza di un trasferimento di funzioni, permane però in capo al datore di lavoro l'obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento delle attribuzioni assegnate²⁷ che può essere adempiuto anche attraverso un modello di gestione per la sicurezza sul lavoro predisposto *ad hoc* per una singola realtà associativa (c.d. SGLS)²⁸. In ogni caso, se la delega dovesse dimostrarsi uno strumento troppo complesso per la realtà in cui dovrebbe essere predisposta, la sua introduzione può essere evitata dalla previsione di un regolamento di utilizzo dell'impianto. Quest'ultima soluzione potrebbe rivelarsi utile in quanto i soggetti chiamati al rispetto delle disposizioni di sicurezza saranno anche i semplici collaboratori, che stante la loro posizione di lavoratori non dipendenti o volontari, potrebbero dimostrarsi restii ad assumere le responsabilità tipiche del datore di lavoro attraverso una delega di funzione.

²⁷ Cass. pen., sez. IV, 19 luglio 2011, n. 28779, *Dir. e pratica lav.*, 2011, 32, p. 1899 ss.

²⁸ È ammessa la validità dell'istituto della delega a patto che essa sia riferita ad un ambito della gestione ben definito, anche ulteriori rispetto alla sicurezza sul lavoro. Cass., pen., sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, in *Danno e resp.*, 2014, 11, p. 1088 ss.

ASPETTI GENERALI DEL LAVORO SPORTIVO NELLE PROSPETTIVE DELLA RIFORMA

Giovanni Paruto

Docente di Organizzazione e management dello sport nell'Università di Bologna

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo e la sua evoluzione. – 2. I lavoratori sportivi e il CCNL – 3. I contratti di collaborazione.

I. IL QUADRO NORMATIVO E LA SUA EVOLUZIONE

La l. n. 91 del 1981 sul professionismo sportivo segna la linea di demarcazione tra sport professionistico e dilettantistico.

La distinzione tra attività sportiva professionistica e dilettantistica non assume un valore economico, ma solo di qualificazione dell'attività da parte dell'ordinamento sportivo. Vale a dire che un'attività a carattere oneroso e continuativa, se svolta in un settore sportivo non dichiarato professionistico dalla Federazione di riferimento, rimane attività dilettantistica. Per gli sportivi non professionisti non esiste una norma che li definisca, essi sono quindi individuati in via residuale rispetto ai professionisti e per questo possiamo dire che non sono professionisti tutti coloro che non sono definiti come professionisti ai sensi della l. 91/81.

I requisiti oggettivi presenti attualmente nel quadro normativo della l. 91/81 sono quelli del riconoscimento da parte della Federazione di appartenenza di un settore di attività specificatamente regolato in forma professionistica da onerosità e continuità dell'esercizio dell'attività sportiva, mentre i requisiti soggettivi sono quelli delle figure degli atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici.

Con l'approvazione del decreto sul lavoro sportivo, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 18 marzo 2021 il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, attuativo dell'art. 6 della l. 8 agosto 2019, n. 86, recante "riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo", sono cambiati i requisiti per individuare le figure dei lavoratori sportivi. Infatti, mentre nella l. 91/1981 si individuavano i requisiti oggettivi per andare ad individuare la figura dello "sportivo professionista", con tale decreto si mira ad individuare la figura del "lavoratore

sportivo” tramite requisiti soggettivi (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) e un unico requisito oggettivo dato dall’onerosità, mentre si mantiene fermo quello che era il principale requisito oggettivo per la qualificazione di “sportivo professionista”, cioè il riconoscimento da parte della Federazione di un settore professionistico. L’altro requisito oggettivo, cioè la continuità dell’esercizio dell’attività sportiva, è il presupposto della presunzione di subordinazione che continua a caratterizzare i soli atleti (nei settori professionistici) e non anche le altre figure di “lavoratori sportivi” (art. 27, comma 2).

Il testo di riforma entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023. Una volta entrata in vigore, la norma andrà ad abrogare la l. 91/81. Il decreto sul lavoro sportivo è sicuramente un passaggio epocale per la posizione degli atleti c.d. professionisti di fatto che svolgono in via principale attività sportiva di vertice, adeguatamente retribuita, ma che, operando in settori non qualificati come professionistici dalla Federazione di appartenenza, sono trattati a tutti gli effetti come dilettanti: a essi non è oggi possibile applicare in via analogica o estensiva la disciplina del contratto prevista dalla l. 91/81 per i professionisti, in quanto norma speciale; quindi, i relativi rapporti devono essere inquadrati o riqualificati secondo le regole di diritto comune.

Nel decreto sul lavoro sportivo la forma subordinata del lavoro sportivo prevede comunque una disciplina speciale, che ricalca la fattispecie già delineata dalla l. 91/81 per gli sportivi professionisti. In particolare, considerata la natura della prestazione e il contesto in cui si svolge, non trovano applicazione le disposizioni sostanziali e procedurali relative alla disciplina del licenziamento individuale per giustificato motivo o per giusta causa, né le connesse tutele reali o obbligatorie (reintegrazione nel posto di lavoro o risarcimento del danno), nonché alcune norme dello Statuto dei lavoratori che risultano incompatibili con l’ordinamento sportivo.

Attualmente nel settore professionistico è previsto un contratto a termine di durata massima fino a cinque anni, rinnovabile o prorogabile, è consentito l’inserimento di clausole compromissorie (cioè quelle clausole previste nel contratto e firmate dalle parti che, in caso di controversie che derivano dal contratto, fanno riferimento ad un intervento arbitrale), e sono vietate le clausole di non concorrenza. Scaduto il termine, il contratto può essere prorogato o rinnovato. Mediante l’istituto della proroga il contratto in scadenza viene prolungato. In questo caso, non esiste un altro contratto di lavoro ma esclusivamente un accordo di proroga, mentre con il rinnovo del contratto, le parti stipulano un nuovo contratto di lavoro.

È ammessa la cessione del contratto ad una diversa società sportiva, prima della scadenza, a condizione che l’atleta sia d’accordo (art. 5, l. 91/81).

Le caratteristiche di un contratto di un professionista sono le seguenti:

– Il contratto di assunzione deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conforme all’accordo stipulato, ogni tre anni, dalla Federazione sportiva nazionale e dai rappresentati delle categorie interessate.

– Ogni clausola peggiorativa della condizione dell’atleta è automaticamente sostituita da quella dei contratti-tipo della categoria.

Una volta stipulato, il contratto deve essere depositato dalla società stipulante, presso la Federazione per essere convalidato. La decorrenza del tesseramento si ha dalla data di arrivo della documentazione presso la lega. La lega vi apporrà il visto e lo comunicherà alla società che potrà utilizzare l’atleta il giorno dopo il visto di esecutività. Nel rispetto del vincolo contrattuale di subordinazione, l’atleta deve osservare gli scopi agonistici e le istruzioni impartite dalla società di appartenenza.

La legge attribuisce al contratto-tipo di categoria lo stesso valore di un contratto collettivo: l’art. 4 comma 3, sancisce, infatti (ricordando l’art. 2077 c.c. “efficacia del contratto collettivo sul contratto individuale”), che le eventuali clausole o disposizioni contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo. L’obiettivo è quindi di tutela della parte debole, cioè l’atleta.

Il decreto sul lavoro sportivo, all’art. 25 definisce quale lavoratore sportivo l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo al di fuori delle prestazioni amatoriali.

L’art. 3 della l. n. 91/81, dispone al comma 1 che la prestazione dello sportivo (continuativa e a titolo oneroso e non dilettantistica) costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato sportivo a meno che (comma 2, art. 3) l’attività del professionista venga svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo, oppure l’atleta sia vincolato per ciò che riguarda la frequenza alle sedute di allenamento; o ancora, se la prestazione non supera un certo quantitativo di ore o di giorni (8 ore settimanali, o 5 giorni al mese, o 30 giorni all’anno).

Per manifestazione sportiva si deve intendere l’evento nella sua completezza ed unitarietà dal punto di vista funzionale, anche se ripartito in una pluralità di gare in uno o più giorni, come ad esempio, un torneo di tennis, una gara ciclistica o una gara di tuffi o di nuoto. Il collegamento tra più manifestazioni significa che ogni evento agonistico di una manifestazione deve essere considerato unitariamente e che le attività sportive devono svolgersi in un breve periodo di tempo e portare ad un unico risultato sportivo finale. Non potrà essere considerata breve, invece, la partecipazione ad un campionato o torneo che occupi tutta o buona parte della stagione sportiva, come ad esempio, un campionato di calcio o di basket.

L’art. 3 della l. 91 del 1981 ha introdotto, con esclusivo riferimento all’atleta professionista, una nozione di lavoro subordinato “alternativa” a quella dell’art. 2094 c.c. La prestazione sportiva può formare oggetto di lavoro autonomo, solo ove ricorrano i requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 2 della l. 91/81 e quindi, nei casi sopra descritti, ci troviamo davanti ad un contratto di lavoro autonomo a termine.

L'art. 10, comma 1, della legge, stabilisce che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, affiliate a Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI.

Una volta stipulato il contratto con l'atleta professionista, deve essere depositato dalla società stipulante presso la Federazione per essere convalidato.

L'atleta, nel rispetto del vincolo contrattuale di subordinazione, deve osservare gli scopi agonistici e le istruzioni impartite dalla società di appartenenza.

L'abolizione del vincolo sportivo consente all'atleta professionista di recedere unilateralmente dal contratto. L'unico vincolo riguarda quegli atleti il cui addestramento e la cui formazione tecnica sono stati assicurati da una società sportiva che ha il diritto di stipulare con gli stessi il primo contratto professionistico (art. 6, comma 2, l. 91/81).

Lo sportivo ha gli stessi diritti e obblighi previsti dalla legge per ogni lavoratore subordinato ma il contratto con l'atleta professionista è speciale anche perché la legge prevede il divieto di apporre clausole contrattuali di non concorrenza, o comunque limitative della sua libertà professionale per il periodo successivo alla risoluzione del contratto ed esclude l'applicabilità delle norme di legge che limitano il potere di licenziamento del datore di lavoro. Al rapporto di lavoro sportivo professionistico, inoltre, non si applicano alcuni articoli dello Statuto dei lavoratori, quali le norme sul collocamento (artt. 33 e 34), le mansioni del lavoratore (art. 13), il divieto dell'uso di impianti audiovisivi (art. 4) e gli accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro (art. 5). Un'altra deroga significativa è la inapplicabilità della procedura di preventiva contestazione degli addebiti disciplinari, previsti dall'art. 7, l. 300/1970, Statuto dei Lavoratori, qualora la sanzione venga irrogata dalle Federazioni sportive nazionali (art. 4).

La risoluzione del rapporto è regolata dagli artt. 2118-2119 c.c. L'art. 2118 c.c. prevede che nel contratto a tempo indeterminato ciascun contraente possa recedere a sua discrezione dando preavviso o, in mancanza, corrispondendo un'indennità di mancato preavviso (equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso). Nelle ipotesi maggiormente riscontrabili nella prassi, cioè quelle di contratto a tempo determinato è consentita, prima della scadenza del termine, la risoluzione consensuale del contratto, mentre il recesso prima della naturale scadenza del termine previsto, non è consentito né al datore di lavoro, né al lavoratore, se non in presenza di una giusta causa (cioè di una situazione che renda impossibile per una delle parti proseguire negli impegni assunti, la cui ricorrenza va accertata in concreto, caso per caso), in mancanza della quale, il recedente è tenuto a corrispondere alla controparte il risarcimento del danno. Nel settore sportivo è importante ricordare che gli Accordi collettivi disciplinano il recesso del calciatore per violazione degli obblighi contrattuali da parte della società o di morosità della stessa. Qualora manchi una giusta causa il recesso è illegittimo e comporta l'obbligo del risarcimento dei danni in favore dell'altra parte.

2. I LAVORATORI SPORTIVI E IL CCNL

Nell'ambito del lavoro sportivo esiste una categoria di atleti, tecnici, lavoratori del settore il cui rapporto di lavoro è regolato da un contratto collettivo nazionale di categoria. Nella storia contrattuale del settore, tra la parte datoriale e quella dei rappresentanti dei lavoratori del settore, i contratti di durata triennale siglati sono stati soltanto due. Nel CCNL 2019/2022, a differenza del primo e precedente contratto, viene utilizzato il termine “azienda” per definire, oltre alle associazioni e alle società sportive, anche altre realtà che si caratterizzano per lo svolgimento di attività in qualche modo connesse o assimilabili a quelle sportive e motorie in genere, oltre quelle ricreative e del tempo libero. L'utilizzo del termine “azienda”, quindi, appare estensivo e comprensivo di tutte le figure giuridiche datoriali che possono essere incluse nella sfera di applicazione del contratto.

Le parti hanno concordato di disciplinare la contrattazione collettiva nazionale di lavoro su due livelli: contrattazione di primo livello (contratto collettivo nazionale di lavoro); contrattazione di secondo livello (contratto integrativo territoriale, di settore e/o di organizzazione).

Essendo il settore caratterizzato da attività la cui organizzazione è determinata da molti fattori difficilmente programmabili e definibili, assume una rilevanza importante, complementare alla contrattazione sindacale, la contrattazione individuale. La contrattazione individuale non può avere clausole difformi rispetto alla contrattazione di primo e secondo livello e può fare riferimento alle seguenti materie: articolazione del normale orario di lavoro, assegnazione sede di lavoro e variabilità, periodi di formazione, relazioni sindacali a livello aziendale. Nelle aziende che hanno, anche in più unità decentrate nell'ambito di una stessa provincia, più di 25 dipendenti, possono essere concordate particolari norme riguardanti:

- distribuzione dell'orario di lavoro su turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità in materia di orario di lavoro;
- determinazione di turni feriali;
- part-time.

Per l'assunzione è necessario il contatto scritto, consegnato in copia al lavoratore, contenente le seguenti informazioni:

- a. identità delle parti;
- b. il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
- c. la data di inizio del rapporto di lavoro;
- d. la durata del rapporto di lavoro specificando la tipologia di lavoro (se a tempo determinato od indeterminato);

- e. la durata del periodo di prova;
- f. l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
- g. l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento;
- h. la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie;
- i. l'orario di lavoro;
- j. i termini di preavviso in caso di recesso.

Il contratto non dice molto sulle “prestazioni d’opera” nel settore dello sport dilettantistico fino ad oggi retribuite con i compensi sportivi defiscalizzati di cui all’art. 67, comma 1, lett. *m*) del TUIR, ma viene istituita la figura del collaboratore sportivo quale contratto atipico.

Essendo previsto per questa figura un “reddito diverso” ne deriva che i lavoratori “dipendenti”, ai quali trova applicazione il CCNL, sono coloro ai quali non vengono riconosciuti i compensi sportivi.

Se il legislatore indica che i compensi sportivi sono “redditi diversi” possiamo dire, per esclusione, che non devono essere considerati redditi da attività di lavoro autonomo (artt. 2222 e 2094) o dipendente (CCNL). Ma è da considerare che pur sempre di redditi si tratta. La collaborazione sportiva non è lavoro subordinato: i d.lgs. 81/2015 (*Jobs Act*) art. 2, comma 2, lett. *d*) ed in seguito l’interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro, stabiliscono che sono escluse dalla presunzione di subordinazione le collaborazioni sportive rese in favore di ASD, SSD, CONI, Federazioni Sportive Nazionali, discipline associate ed Enti di promozione sportiva, riconosciuti dallo stesso CONI, se in attuazione degli scopi istituzionali delle stesse.

3. I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

A decorrere dall’1/1/2003, per effetto dell’integrazione apportata allo stesso art. 67 TUIR dalla l. 289/2002 (Finanziaria 2003), anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale, svolti in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche, sono classificati redditi “diversi”.

Tali rapporti sono stati esentati, proprio in considerazione della particolare caratteristica del lavoro sportivo, dalla disciplina del c.d. “lavoro a progetto” dal d.lgs. 10/9/2003, n. 276 (Legge Biagi), potendo quindi essere organizzati e disciplinati secondo la “vecchia” tipologia contrattuale del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro del 01/12/2016: alla luce della normativa vigente, appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che ricon-

duce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel registro delle società sportive;
- 2) che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole federazioni.

Rientrano non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni sportive ma anche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche, di formazione, di didattica, di preparazione e di assistenza. Possono quindi essere ricompresi i compensi erogati a soggetti che non svolgono attività durante la manifestazione ma rendono tali prestazioni a prescindere dalla realizzazione dell'attività.

L'istituzionalizzazione della collaborazione coordinata e continuativa sportiva avviene con i comma 358 e 359 della Legge di stabilità 2018, nei quali viene definitivamente riconosciuta la forma di "lavoro sportivo dilettantistico".

Il contratto nazionale di categoria definisce "lavoratore" la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

Definisce "collaboratore sportivo" la persona che "svolge mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come regolamentate dalle singole Federazioni" e che, quindi, per il rapporto di collaborazione sportiva trova applicazione l'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR.

È ovvio che questa categoria di lavoratori entra in gioco solo per le attività espressamente previste come sportive dal Coni e che, pertanto, il perimetro di applicazione di questa figura appare più ristretto rispetto a quello dell'intero CCNL.

Le parti contrattuali hanno espressamente riconosciuto che, a tal fine, non sussistono impedimenti giuridici alla elaborazione di un contratto di lavoro atipico, ovvero di un contratto non espressamente disciplinato dal diritto civile, bensì creato dallo stesso Ccnl in base alle specifiche esigenze delle parti. Quindi, si tratta di un contratto lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela.

Le difficoltà operative sorgono però nel momento in cui si deve individuare se lo specifico rapporto che si instaura tra la società e il collaboratore sportivo o il lavoratore con tutele contrattuali all'interno degli istituti previsti nel contratto nazionale di categoria, possa o meno essere inquadrato quale rapporto di lavoro subordinato, ovvero di lavoro autonomo nell'ambito dell'esercizio di arti e professioni, ovvero se possa essere legittimamente inquadrato come da art. 67 TUIR.

Non configurando le funzioni e il ruolo (quindi la specificità del lavoro sportivo), il legislatore lascia alle aziende sportive la scelta contrattuale, alimentando possibili contenziosi dei lavoratori o dell'Ispettorato del lavoro sull'inquadramento del lavoratore all'interno della struttura.

L'INQUADRAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEI LAVORATORI NELLO SPORT

Loirella Farina

Consulente del Lavoro in Bologna

SOMMARIO: 1. Lavoratori subordinati, tipologie contrattuali e istituti previsti nel CCNL Impianti sportivi. – 2. La contribuzione. – 3. L'Irpef. – 4. La cessazione del rapporto di lavoro. Tutele in caso di licenziamento illegittimo. – 5. Le dimissioni. – 6. Inquadramento giuridico degli sportivi dilettanti. – 7. La tassazione. – 8. Esempi di calcolo.

I. LAVORATORI SUBORDINATI, TIPOLOGIE CONTRATTUALI E ISTITUTI PREVISTI NEL CCNL IMPIANTI SPORTIVI

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. 81/2015: "Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro". Esistono però alcune eccezioni come, ad esempio, il contratto di lavoro a tempo determinato, nel quale viene indicato un termine finale e può durare fino ad un massimo di 24 mesi, il contratto di apprendistato nel quale è prevista una componente formativa ed infatti si rivolge a soggetti che non abbiano compiuto i trent'anni di età, il contratto part-time, il quale prevede una riduzione di orario rispetto al normale orario di lavoro (40 ore settimanali).

Indipendentemente dalla tipologia contrattuale, l'assunzione del lavoratore subordinato avviene sempre attraverso la comunicazione unica obbligatoria c.d.: UNILAV, con la quale il datore di lavoro comunica, non solo i dati anagrafici, ma anche inquadramento, livello, mansioni e retribuzione.

I molteplici dati richiesti sono tutti specificati nel CCNL applicato, il quale stabilisce, in base alla mansione svolta, il livello, l'inquadramento e la retribuzione.

Un esempio di quanto affermato è quello del datore di lavoro che intende assumere un addetto alle pulizie. Nel CCNL viene specificato che tale lavoratore appartiene al livello 7°, infatti la declaratoria specifica che: "A questo livello appartengono i lavoratori che svolgono mansioni di pulizia o equivalenti".

Stabilito il livello di inquadramento, il datore di lavoro deve verificare la retribuzione lorda minima da corrispondere al lavoratore, così come da tabella sotto riportata, pari ad € 1007,51.

TABELLA RETRIBUTIVA IMPIANTI SPORTIVI						
Livello	Minimo	Contingenza		EDR	Totale	
Quadro	1.716,37	0,00	0,00	60,00	1.776,37	
1		1.635,12	0,00	0,00	0,00	1.635,12
2		1.488,04	0,00	0,00	0,00	1.488,04
3		1.341,30	0,00	0,00	0,00	1.341,30
4		1.229,82	0,00	0,00	0,00	1.229,82
5		1.158,94	0,00	0,00	0,00	1.158,94
6		1.093,06	0,00	0,00	0,00	1.093,06
7		1.007,51	0,00	0,00	0,00	1.007,51

Ovviamente il CCNL non solo specifica il livello, l'inquadramento e la retribuzione ma si compone di altri istituti a cui il datore di lavoro deve obbligatoriamente attenersi.

Ne sono un esempio le mensilità aggiuntive, ovvero la tredicesima mensilità, la quale è pari ad una mensilità della retribuzione di fatto e il datore di lavoro deve erogarla il 15 dicembre di ogni anno.

Per il lavoro straordinario¹ il CCNL prevede delle percentuali di maggiorazione, ossia: maggiorazione 30% ore festive; maggiorazione 50% ore notturne, non in turni regolari di servizio;

– maggiorazione 15% dalla 41^a alla 48^a ora settimanale; maggiorazione 20% per le ore eccedenti la 48^a ora settimanale.

Sono poi da considerare le ferie pari a 24 giorni l'anno, il congedo matrimoniale pari a 15 giorni l'anno, la malattia e l'infortunio. Per la malattia il CCNL specifica che: salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata, e sanzionata disciplinarmente.

Il trattamento economico di malattia è per una parte a carico del datore di lavoro e per una parte a carico dell'INPS e viene suddiviso in base allo schema che segue:

¹ Sia il CCNL che la normativa prevedono anche un limite massimo di utilizzo annuo, pari a 250 ore.

- indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 4° al 20° e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal 21° in poi, poste a carico dell'INPS, e anticipata dal datore di lavoro. L'importo anticipato dal datore di lavoro sarà poi posto a conguaglio con contributi dovuti all'INPS;

- integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:

- il 100% per primi tre giorni (periodo di carenza);

- il 75% per i giorni dal 4° al 20°;

- il 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

Per quanto concerne invece l'infortunio sul lavoro, il CCNL prevede che il lavoratore debba dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro².

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto per la giornata in cui avviene l'infortunio, mentre per i giorni successivi la percentuale di corrispondere è pari a:

- 60% per i primi tre giorni (periodo di carenza);

- 90% per i giorni dal 5° al 20°;

- il 100% per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.

2. LA CONTRIBUZIONE

Oltre alla retribuzione il lavoratore ha diritto al pagamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro.

La contribuzione previdenziale varia a seconda del settore di appartenenza dell'azienda (industria, artigianato, terziario ecc.) ed in base al numero di dipendenti occupati.

Negli impianti sportivi il contributo previdenziale totale è pari al 33% (composto da varie percentuali a tutela ad esempio della maternità, malattia ecc.) ed è così suddiviso:

- contributo carico dipendente 9,19%; è prevista una diminuzione pari allo 0,80% per i soggetti con una retribuzione lorda annua non superiore ad euro 35.000,00;

- contributo carico azienda 23,81%.

² La situazione si verifica quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.

A titolo esemplificativo si riporta un esempio pratico di calcolo dei contributi previdenziali:

- Imponibile previdenziale € 10.000,00;
- Contributi previdenziali a carico ditta: € 2.381,00;
- Contributi previdenziali a carico dipendente: € 919,00 (con aliquota intera).

Il totale dei contributi che il datore di lavoro dovrà versare, per il tramite del modello F24, sarà pari alla somma di entrambi gli importi sopra indicati (l'importo a carico dipendente verrà trattenuto mensilmente nei cedolini paga).

3. L'IRPEF

Oltre ai contributi previdenziali, il datore di lavoro, quale sostituto di imposta, deve provvedere a trattenere e versare le imposte del proprio dipendente tra cui l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) che presenta le seguenti caratteristiche:

- è un'imposta diretta perché si applica al reddito percepito;
- è personale perché è dovuta da tutti i soggetti residenti nello Stato titolari di redditi propri;
- è progressiva, in quanto cresce all'aumentare del reddito. La progressività dell'Irpef è garantita dal sistema per aliquote e scaglioni.

È bene ricordare, che in sede di calcolo dell'imposta dovuta, a partire dal secondo scaglione in poi, le aliquote si applicano solo sulla parte di reddito che eccede quello dello scaglione precedente.

IRPEF 2022	
Scaglioni	Aliquota
Fino a 15.000 euro	23%
Da 15.001 fino a 28.000 euro	25%
Da 28.001 fino a 50.000 euro	35%
Da 50.000 in poi	43%

Esempio di calcolo:

Imponibile fiscale € 80.000,00 **Irpef lorda € 27.570,00**
 15.000,00 x 23% = 3.450,00
 28.000,00 - 15.000,00 = 13.000,00
 13.000,00 x 25% = 3.250,00

$$50.000,00 - 28.000,00 = 22.000,00$$

$$22.000,00 \times 35\% = 7.700,00$$

$$80.000,00 - 50.000,00 = 30.000,00$$

$$30.000 \times 43\% = 12.900,00$$

$$\text{Irpef lorda} = 27.300,00 (3.450,00 + 3.250,00 + 7.700,00 + 12.300,00)$$

Il datore di lavoro, prima di provvedere alla trattenuta ed al relativo versamento delle imposte, deve applicare all'Irpef lorda, come sopra calcolata, oltre alle detrazioni d'imposta eventualmente spettanti, che hanno l'effetto di ridurre la pressione fiscale, abbassando l'imposta lorda.

La differenza tra l'imposta lorda e le detrazioni comporta dunque l'imposta netta dovuto dal lavoratore dipendente.

TABELLA DETRAZIONI 2021	
Reddito	Importo della detrazione
Fino a 15.000	1.880 (non inferiore a 690 o se a tempo determinato non inferiore a 1.380)
Oltre 15.000 fino a 28.000	1.910 + 1.190 (28.000-reddito) / 13.000)
Oltre 28.000 fino a 50.000	1.910 (50.000-reddito) / (50.000-28.000)
Oltre 50.000	0

Esempio di calcolo:

$$\text{Reddito complessivo } 22.000,00 \text{ detrazione } 1.248,60$$

$$28.000,00 - 22.000,00 = 6.000,00$$

$$6.000,00/13.000 = 0,4616 \times 1.190 = 549,30 + 1.910,00 = 2.459,30$$

4. LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO. TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

In tema di tutele in materia di licenziamento illegittimo, la normativa oggi vigente è estremamente articolata. Per comprendere al meglio quale sia la tutela da applicare in caso di licenziamento illegittimo, è necessario fare una mappatura di tutte le variabili previste dalle norme³, dalla data di assunzione, al numero dei dipendenti occupati, dalla tipologia di licenziamento, all'anzianità di servizio ecc.

³ In particolare, la disciplina è contenuta nella l. 28 giugno 2012, n. 92 nel d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23.

In *primis* le varie tipologie di licenziamento vengono così suddivise in base alla loro giustificazione:

- Giusta causa: è rappresentata da qualsiasi causa che impedisca la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro. Comprende sia le violazioni gravi degli obblighi contrattuali che gli altri fatti idonei a ledere in maniera irreparabile il legame di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore.

- Giustificato motivo soggettivo: comportamento riprovevole del lavoratore, anche se meno grave rispetto a quello che caratterizza il licenziamento per giusta causa.

- Giustificato motivo oggettivo: riferito a ragioni inerenti all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

- Disciplinare: lavoratore che abbia commesso gravi violazioni sul posto di lavoro.

Successivamente in base al numero dei dipendenti occupati e alla data della loro assunzione si determina la seguente situazione:

A) In particolare, per tutti i lavoratori assunti dal 07/03/2015 in poi in aziende che occupano più di 15 dipendenti, si applica il sistema delle c.d. Tutele crescenti previsto dal d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23 che presenta diversi effetti in base al tipo di licenziamento che viene posto in essere.

Licenziamento orale – nullo⁴ – discriminatorio⁵. In questa eventualità si procederà con:

- Reintegrazione in azienda o, a scelta del lavoratore, entro 30 giorni, indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

- Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra.

- Indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'*aliunde perceptum* (ossia quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, con un minimo di 5 mensilità).

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In questa eventualità si procederà con:

⁴ Esempi di licenziamento nullo: licenziamento per ritorsione o rappresaglia, licenziamento effettuato nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione delle nozze; licenziamenti effettuati all'inizio del periodo di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, licenziamenti causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per malattia del bambino da parte del genitore.

⁵ Si tratta di casi di licenziamento per credo politico o fede religiosa; appartenenza a sindacato e attività sindacali; discriminazione sindacale, politica, razziale, religiosa, lingua o sesso, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali.

– indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo secondo la sentenza della Consulta di novembre 2018 è calcolato tenendo conto degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri: 1. numero dei dipendenti occupati; 2. dimensioni dell’attività economica; 3. comportamento e condizioni delle parti.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo. Qualora venga accertata l’insussistenza del fatto materiale si dovrà procedere con:

– Reintegrazione o, a scelta del lavoratore, entro 30 giorni, indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

– Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.

– Indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto l’*aliunde perceptum* e l’*aliunde percipiendum* (ossia quanto avrebbe potuto percepire il lavoratore accettando una congrua offerta di lavoro) con un limite massimo di 12 mensilità.

Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo: qualora non ne ricorrano gli estremi, si procederà con:

– Indennità risarcitoria pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, in misura non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità. L’indennizzo secondo la sentenza della Consulta di novembre 2018 è calcolato tenendo conto degli anni di servizio del lavoratore e dei seguenti parametri: 1. numero dei dipendenti occupati; 2. dimensioni dell’attività economica; 3. comportamento e condizioni delle parti.

Licenziamento affetto da vizi formali. In questa eventualità si procederà con:

– Indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.

B) Per quanto riguarda le tutele per tutti i lavoratori assunti dal 07/03/2015 in poi in aziende che occupano meno di 15 dipendenti, anche in questo caso gli effetti che discendono dal licenziamento sono collegati alla tipologia o ai vizi del licenziamento.

Licenziamento orale – nullo – discriminatorio: in questa eventualità si procederà con:

– Reintegrazione in azienda o, a scelta del lavoratore, entro 30 giorni, indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

– Versamento dei contributi previdenziali dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.

– Indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'*aliunde perceptum* (ossia quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative), con un minimo di 5 mensilità.

Licenziamento in assenza di giusta causa e giustificato motivo soggettivo o oggettivo.

In questa eventualità si procederà con la corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 1 e non superiore a 6 mensilità.

Licenziamento affetto da vizi formali: in questa eventualità si procederà con Indennità risarcitoria pari a 0,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.

C) Analizzando le tutele per tutti i lavoratori assunti prima del 07/03/2015 in aziende che occupano più di 15 dipendenti, in base alla Riforma Fornero *ex l.* 92/2012 andrà in corso alle seguenti eventualità.

Licenziamento orale – nullo – discriminatorio. Si procederà con la Reintegrazione o a scelta del lavoratore entro 30 giorni, indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre indennità ultima retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento fino alla reintegra, con un minimo di 5 mensilità, detratto eventualmente di quanto percepito dal lavoratore oltre al versamento contributi previdenziali o assistenziali.

*Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo soggettivo o oggettivo*⁶. In caso di Insussistenza del fatto, si procederà con la Reintegrazione o a scelta del lavoratore entro 30 giorni, indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre all'indennità ultima retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento fino alla reintegra, detratto eventualmente di quanto percepito dal lavoratore che non può superare le 12 mensilità oltre versamento contributi previdenziali o assistenziali;

– in caso non ne ricorrono gli estremi, dovrà essere versata un'indennità da 12 a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Licenziamento affetto da Vizi formali. In questa eventualità sarà riconosciuta un'indennità risarcitoria da 6 a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

D) Relativamente a tutti i lavoratori assunti prima del 07/03/2015 in aziende che occupano meno di 15 dipendenti, le tutele sono invece differenti.

⁶ Per motivi di carattere economico prima del licenziamento è necessario inviare la comunicazione presso l'INL.

Licenziamento orale – nullo – discriminatorio. In questo caso si procederà con la Reintegrazione o a scelta del lavoratore entro 30 giorni, indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre all'indennità ultima retribuzione globale di fatto dalla data di licenziamento fino alla reintegra, detratto eventualmente quanto percepito dal lavoratore oltre al versamento contributi previdenziali o assistenziali.

Licenziamento in assenza di Giusta causa o Giustificato motivo soggettivo o oggettivo. Questa eventualità comporta la conseguenza di un'indennità risarcitoria da 2,5 mensilità e non superiore a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

5. LE DIMISSIONI

Tutti i lavoratori subordinati che vogliono dimettersi o risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno utilizzare la procedura telematica, c.d.: Dimissioni *on-line*, seguendo la seguente procedura:

- essere in possesso dell'identità digitale SPID;
- entrare nel sito INPS o nel sito di “clic lavoro”⁷ ed effettuare la procedura *on-line*.

Nel caso in cui il lavoratore non voglia effettuare tale procedura in autonomia, può farsi assistere dai vari soggetti abilitati ovvero: i consulenti del lavoro, i patronati, le sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ecc.

Tale procedura *non* è obbligatoria solo nei seguenti casi:

- rapporti di lavoro domestico;
- durante il periodo di prova;
- dipendenti delle Pubbliche amministrazioni;
- lavoratrice nel periodo di gravidanza (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);
- dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);
- lavoratori del settore marittimo (rapporti regolati da legge speciale del Codice della Navigazione);
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;
- rapporti di collaborazione con partita Iva.

⁷ Il servizio “Clic Lavoro” è accessibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. INQUADRAMENTO GIURIDICO DEGLI SPORTIVI DILETTANTI

Rispetto ai lavoratori subordinati, descritti nel capitolo precedente, i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti inquadrati in base ad una normativa diversa.

Secondo il dispositivo dell'art. 67, comma 1 del d.lgs. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), comma 1: Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: [...].

Alla lett. *m*) viene specificato che: “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalla società Sport e salute Spa, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

A definizione di tale categoria è intervenuta la l. 14/2008 offrendo un'interpretazione autentica dell'art. 67, comma 1, lett. *m*) del TUIR, che specifica che tali prestazioni saranno considerate svolte nell'esercizio diretto di una attività dilettantistica, se dirette alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica o alla attività didattica, formativa, di assistenza e preparazione, purché funzionale alla manifestazione sportiva.

Anche l'Agenzia delle Entrate, con Cir. 26 marzo 2001, n. 34/E, ha inquadrato nelle categorie di cui sopra: gli atleti dilettanti, gli allenatori dilettanti, i giudici di gara dilettanti; i commissari speciali, i dirigenti che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica; i soggetti che svolgono, non professionalmente, nell'ambito delle società e delle associazioni, attività di carattere amministrativo gestionale.

7. LA TASSAZIONE

Come sopra accennato i collaboratori sportivi, seguendo una loro normativa ad hoc, non sono soggetti agli istituti previsti nel CCNL, non sono soggetti a contribuzione previdenziale e la loro tassazione è completamente differente rispetto ai lavoratori subordinati.

Se l'importo percepito è inferiore ad € 10.000,00, le somme non concorrono alla formazione del reddito imponibile Irpef. Pertanto, non sono soggetti a tassazione o indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Se l'importo percepito è compreso tra € 10.000,01⁸ ed € 30.658,28, si applica l'aliquota Irpef del 23%⁹ a titolo d'imposta, oltre alle addizionali regionali e comunali.

Se l'importo percepito è oltre € 30.658,28 si applica l'aliquota Irpef del 23% a titolo d'acconto, oltre alle addizionali regionali e comunali.

8. ESEMPI DI CALCOLO

Nel calcolo si dovranno applicare anche le aliquote addizionali previste dalle tabelle comunali e regionali.

a) Esempio soggetto residente nel Comune di Bologna

TABELLA ADDIZIONALE DEL COMUNE DI BOLOGNA	
Aliquota	Fascia di applicazione
0	Esenzione per redditi imponibili fino a 15.000,00 euro
0,80%	Aliquota unica oltre 15.000,00 euro

TABELLA ADDIZIONALE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA	
Aliquota	Fascia di applicazione
1,33	Fino a 15.000,00 euro
1,93	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro
2,03	Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro
2,23	Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro
2,33	Oltre 75.000,00 euro

- Reddito complessivo: 12.852,88
- Imponibile soggetto: 2.852,88 (12.852,88-10.000,00)
- Ritenuta Irpef: 656,16 (23% di 2.852,88)

⁸ L'imposta viene calcolata solamente sulle somme eccedenti rispetto i 10.000 euro.

⁹ Aliquota introdotta dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

– Add. Reg. Emilia-Romagna: 37,94

– Add. Com. Bologna: 0,00

– Netto percepito: 12.158,78

Non si applica l'addizionale comunale in quanto per il comune di Bologna è prevista un'esenzione per importi inferiori a 15.000 euro.

b) Esempio su un soggetto residente nel comune di Castellana Grotte (BA)

TABELLA ADDIZIONALE COMUNALE CASTELLANA GROTTE	
Aliquota	Fascia di applicazione
0,40%	Aliquota unica

TABELLA ADDIZIONALE REGIONALE PUGLIA	
Aliquota	Fascia di applicazione
1,33	Fino a 15.000,00 euro
1,43	Oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro
1,71	Oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro
1,72	Oltre 55.000,00 e fino a 75.000,00 euro
1,73	Oltre 75.000,00 euro

– Reddito complessivo: 10.748,95

– Imponibile soggetto: 748,95 (10.748,95-10.000,00)

– Ritenuta Irpef: 172,26 (23% di 748,95)

– Add. Reg. Puglia: 9,96

– Add. Com. Castellana Grotte (BA): 3,00

– Netto percepito: 10.563,73

Si applica l'addizionale comunale in quanto per il comune di Castellana Grotte (BA) non è previsto un importo esente.

LA TUTELA DELLA *PRIVACY* NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Fabio Bravo

Professore ordinario di Diritto privato nell'Università di Bologna

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Provvedimenti del Garante sulle ADS.

1. PREMESSA

Il tema della tutela della *privacy* nelle Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) è piuttosto complesso, perché complessa è la disciplina normativa di riferimento, dettata in tema di protezione dei dati personali.

Obiettivo di questo contributo è quello di analizzare alcuni temi di specifico interesse per le ASD¹, emergenti dalla casistica affrontata dal Garante per la protezione dei dati personali, rinviando ad altra sede, per esigenze di economia del discorso, per l'analisi degli istituti giuridici e della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali².

2. PROVVEDIMENTI DEL GARANTE SULLE ADS

2.1. Rilevanza della casistica e casistica rilevante

Il Garante per la protezione dei dati personali si è occupato in maniera specifica di associazioni sportive dilettantistiche con provvedimenti *ad hoc*. Altre decisioni di

¹ Per l'analisi di ulteriori temi di interesse per le ASD, che non è stato possibile considerare in queste pagine per esigenze di economia di trattazione, si rinvia fin d'ora a F. Bravo, *Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e protezione dei dati personali negli orientamenti del Garante*, in *Diritto dello sport*, 2021, 2, pp. 11-29.

² Per una disamina della disciplina si rinvia, in particolare, ai volumi seguenti: G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Bologna, 2019; V. Cuffaro, R. D'Orazio, V. Ricciuto (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019; N. Zorzi Galgano (a cura di), *Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR*, Milano, 2019; F. Bravo, *Il "diritto" a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Milano, 2018.

particolare interesse anche per le ASD hanno invece riguardato società sportive o altri contesti, in cui si sono presentati problemi la cui analisi è comunque di rilievo anche per le ASD medesime.

Senza pretesa alcuna di esaustività, si ripercorrono di seguito gli orientamenti applicativi di maggior interesse, al fine di trarre indicazioni utili nel settore. L'analisi della casistica è particolarmente importante, perché consente di individuare le criticità e i problemi applicativi emersi nella prassi e, nel caso in cui emergessero problemi interpretativi in ordine alla disciplina vigente, lo studio della casistica assume grande rilievo per comprendere come il diritto, astrattamente delineato nelle norme di carattere generale, si traduca nelle fattispecie concrete e divenga "diritto vivente".

A tal fine, la rilevanza della casistica può essere colta solamente attraverso la selezione di quella che appare più significativa per la materia oggetto di analisi: occorre cioè concentrare l'attenzione, seguendo questo approccio, sulla casistica che si ritiene maggiormente rilevante nel settore specifico che si intende esaminare, ovvero su quella casistica che emerge nel nostro determinato settore di indagine, in quanto sottoposta all'attenzione dell'autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali.

La selezione della casistica rilevante ha portato ad individuare, senza pretese di esaustività stante l'economia del presente scritto, quali siano gli aspetti che nel settore sportivo dilettantistico hanno presentato criticità sul piano applicativo, concernenti, segnatamente, i seguenti temi: videosorveglianza; schede di ammissione alle attività didattico-sportive; controlli biometrici degli accessi; raccolta dati tramite *form* su siti internet dell'associazione; risposte a recensioni su canali *social*, siti *web* e *blog*; *marketing* e altre comunicazioni commerciali; accesso a valutazioni medico-legali in caso di infortuni e sinistri, ai fini della copertura assicurativa; certificati medici sull'idoneità o inidoneità all'attività sportiva; utilizzo di immagini su canali social e altri contesti (album figurine); consenso dei genitori per i dati relativi a minori, ecc. Per esigenze di economia del discorso, di seguito verranno trattati solamente alcuni dei predetti temi, che presentano una frequente incidenza sul profilo applicativo, rinviando ad altra trattazione per una disamina più articolata³.

2.2. Certificazioni idoneità o inidoneità allo svolgimento dell'attività sportiva

Una particolare attenzione va portata ai dati trattati dalle ASD relativamente alle certificazioni di idoneità o inidoneità allo svolgimento dell'attività sportiva, sia essa agonistica o non agonistica. Il problema principale attiene alla qualificazione dei dati e, dunque, all'individuazione della loro natura: si discute, in particolare, se i dati con-

³ Per la disamina di tale casistica sia consentito il rinvio a F. Bravo, *Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e protezione dei dati personali negli orientamenti del Garante*, cit., pp. 11-29.

tenuti nel giudizio di idoneità o di inidoneità all'esercizio dell'attività sportiva siano da classificare come dati comuni o se invece vadano collocati nella categoria dei dati "particolari" ovvero "sensibili", con ovvie conseguenze in ordine al diverso regime applicabile, a partire dalle condizioni di liceità del trattamento.

Della questione se ne è interessato il Garante con nota del 31 dicembre 1998 (doc. web n. 41878), in risposta ad un quesito articolato dalla Federazione medico sportiva italiana, concernente il libretto sanitario sportivo. L'autorità di controllo ha ivi rimarcato che "il referto di inidoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, che presuppone nell'interessato o la presenza di patologie o, comunque, la necessità di evitare potenziali rischi indotti appunto dalla pratica agonistica, assume senza dubbio la connotazione di dati sensibile". Al contrario, "il giudizio conclusivo di idoneità all'esercizio dell'attività sportiva agonistica, inteso come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali 'comuni'.

Ne deriva che, tra l'altro, le organizzazioni sportive rilascino adeguata informativa e acquisiscano il consenso scritto (o quantomeno espresso, ai sensi del GDPR) e circostanziato, sia con riguardo al trattamento in questione, sia per quanto concerne la successiva comunicazione di dati ad altri soggetti (es. al CONI o a singole federazioni sportive)".

2.3. Accesso a dati degli associati e loro pubblicazione

Altre rilevanti questioni hanno riguardato il tema dell'accesso ai dati degli associati e la loro pubblicazione su quotidiani o altri mezzi di comunicazione di massa, nonché le modalità di pubblicità delle sanzioni inflitte dall'associazione ai propri iscritti.

Nella Relazione del 2008 all'attività svolta, il Garante ha evidenziato che "L'iscritto ad una federazione ha posto un quesito in tema di accesso ai dati personali degli altri associati (in forma di elenco comprensivo di nominativi e indirizzi) per l'esercizio di prerogative legate all'appartenenza all'associazione". In tale occasione l'autorità di controllo ha avuto modo di evidenziare che "l'associazione [...] può determinare 'il se e il come' della conoscibilità, all'interno della realtà associativa, dei dati personali degli aderenti, anche in difetto del consenso dei singoli associati, a condizione che la comunicazione avvenga nel rispetto di 'idonee garanzie' determinate dalla stessa associazione in relazione ai trattamenti effettuati e che l'associazione medesima abbia reso agli interessati, all'atto dell'informativa rilasciata ai sensi dell'art. 13 del Codice [ora art. 13 del GDPR, *n.d.a.*], le determinazioni in merito adottate, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati (che dovranno essere comunque pertinenti e non eccedenti alle finalità sottese alla richiesta [...]). Resta comunque salva la possibilità per ciascuna associazione di individuare modalità diverse per veicolare messaggi o comunicazioni di singoli associati all'interno della compagine associativa (facendo così da tramite dei singoli iscritti), nelle forme ritenute più opportune senza

che ciò comporti la comunicazione di indirizzari di tutti gli iscritti a taluni di essi” (Garante, Relazione del 2008, cit., p. 117).

Altro problema rilevante riguarda la gestione delle sanzioni (e dei provvedimenti) disciplinari. A tal riguardo, nella predetta Relazione (*ivi*, p. 116), il Garante ha ricordato che “Una reclamante ha lamentato che dati personali contenuti in provvedimenti disciplinari emanati nei suoi confronti da una federazione sportiva erano stati affissi in spazi liberamente accessibili ai soci di un circolo sportivo (affiliata alla medesima federazione). La pubblicazione dei provvedimenti disciplinari non sarebbe risultata consentita dallo Statuto del circolo, né doverosa in attuazione di specifiche norme federali”. Pertanto il Garante ha ritenuto che l’affissione del provvedimento disciplinare, nel caso specifico, non potesse trovare giustificazione e, tra l’altro, si poneva in violazione degli obblighi informativi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In linea generale è da considerare rimessa “alle determinazioni adottate da organismi senza scopo di lucro le modalità ed i limiti della divulgazione di dati personali relativi agli iscritti; ciò per consentire agli stessi iscritti di valutare in concreto – al di là delle necessarie misure organizzative da predisporre a livello associativo – le possibili ‘ricadute’ individuali legate ad una più ampia circolazione delle informazioni anche nei confronti di tutti gli altri associati (talvolta di numero assai elevato) oltre la natura (più o meno sensibile) delle informazioni suscettibili di comunicazione)” (*ibidem*, p. 116).

Per altro verso, in una nota del 30 novembre 1999 (doc. web n. 1164456), intitolata eloquentemente “Le associazioni non possono nascondere i propri iscritti”, il Garante ha preso posizione su un differente aspetto, concernente l’attività divulgativa di soggetti terzi, dichiarando che “Un’associazione non può opporsi alla pubblicazione dei nomi dei propri iscritti, a meno che non vi sia stata una espressa delega da parte degli interessati. Il principio è stato affermato dal Garante nella decisione di un ricorso presentato dal rappresentante legale di un’associazione. Questi aveva chiesto ad un quotidiano di bloccare la annunciata pubblicazione degli elenchi degli iscritti all’associazione”. Tuttavia il Garante, nell’affrontare il caso, “ha affermato che non è ipotizzabile, né previsto dalla legge [...] un diritto dell’associazione ad esercitare i diritti che rientrano nella personale disponibilità di ciascun interessato, a meno che essa possa dimostrare l’esistenza di una specifica delega del singolo associato”.

Nella disamina di tale fattispecie, l’autorità di controllo ha chiarito “che il dato dell’adesione a qualsiasi associazione appartiene senz’altro a quest’ultima come riflesso della libera scelta del singolo che conferisce i dati. Tuttavia, la pura e semplice adesione, al di fuori delle ipotesi di delega o procura espressa, non può sottrarre all’interessato la possibilità di far valere diritti tipicamente personali, come quelli previsti” dalla normativa “sulla privacy (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento dei dati, opposizione al loro trattamento ecc.)”.

Ulteriori ostacoli sorgono poi qualora si consideri che, come nel caso di specie, la pubblicazione dei dati ben potrebbe rientrare nell'esercizio del diritto di cronaca, che implica una valutazione sul bilanciamento degli interessi rilevanti: l'interessato, per poter impedire la pubblicazione di chi esercita il proprio diritto di cronaca, "dovrebbe dimostrare l'esistenza di un motivo legittimo".

2.4. Pubblicità dei dati relativi alla salute dell'atleta

Il regime di particolare rigore applicabile ai dati sensibili – ovvero, ai sensi dell'art. 9 GDPR, ai dati appartenenti a categorie particolari –, non impedisce che i dati in questione possano essere resi pubblici direttamente dall'interessato, direttamente o tramite altri soggetti. Sicché il Garante, con provv. del 22 giugno 1998, doc. web n. 31035, ha affermato che "l'interessato conserva il diritto di rendere pubbliche o meno, anche per interposta persona, le proprie condizioni di salute. Pertanto, considerata la tendenza invalsa a rendere note talune circostanze relative alla forma degli atleti impegnati nelle attività agonistiche, le società sportive, oltre ad acquisire il consenso degli interessati a trattare i dati relativi al loro stato di salute, possono ottenere, a parte, la 'delega' a rendere pubbliche talune circostanze rilevanti per l'interesse pubblico sotteso alle attività stesse, da individuarsi *una tantum* ma con precisione, anche con riferimento a determinate categorie di informazioni".

Del resto tale indirizzo è in piena sintonia con quanto oggi previsto dal GDPR, che, all'art. 9, par. 2, lett. e), considera lecito il trattamento di dati particolari, inclusi quelli relativi alla salute, qualora "il trattamento riguarda dati personali resi manifestamenti pubblici dall'interessato", senza necessità del consenso dell'interessato.

2.5. Valutazioni peritali medico-legali in caso di infortuni o sinistri

L'attività sportiva, incluso quella dilettantistica, porta sovente al verificarsi di infortuni a danno degli atleti, per i quali vengono attivate coperture assicurative, che richiedono l'espletamento di specifiche perizie medico-legali da parte di fiduciari della compagnia di assicurazione, ai fini della liquidazione dell'ammontare previsto a favore dell'interessato.

La casistica ha fatto registrare fattispecie nell'ambito delle quali, a seguito di infortunio occorso nello svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica e di conseguente apertura di un procedimento per la definizione del sinistro da parte della società di assicurazione, l'atleta infortunato ha esercitato il diritto di accesso per ottenere copia anche delle valutazioni medico-legali rese in ambito peritale. In tal senso significativo è il provv. del Garante n. 258 del 22 maggio 2013 (doc. web n. 2575227), reso assito di un procedimento nel quale l'atleta infortunato, nella qualità di interessato al trattamento dei dati personali a lui relativi, aveva chiesto "di ottenere la comunicazione

intelligibile dei dati personali che lo riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario incaricato dalla compagnia di assicurazioni, ivi compresa la valutazione peritale espressa dal professionista che l'ha curata”.

A parte la dibattuta questione relativa all'applicabilità della disciplina in materia di protezione dei dati personali ai c.d. dati valutativi, che in questa sede non è possibile trattare per esigenze di economia di trattazione, qui il Garante ha rilevato che, a fronte dell'esercizio del diritto di accesso dell'interessato e dell'ottemperanza da parte del titolare del trattamento, che forniva copia della perizia senza tuttavia la sottoscrizione del documento da parte del medico legale, sorgeva contestazione in ordine alle modalità di esecuzione del riscontro da rendere all'interessato medesimo. Questi non si sentiva soddisfatto perché, pur accedendo alle valutazioni peritali, non aveva la possibilità di riscontrare o documentare la loro “riconducibilità all'apparente estensore della perizia medico-legale”. A tali rilievi, tuttavia, l'autorità di controllo ha replicato che il riscontro fornito dal titolare alle richieste formulate dall'interessato appariva del tutto adeguato, ancorché tardivamente reso nel corso del procedimento. In particolare, quanto alle modalità di riscontro al diritto di accesso esercitato dall'atleta infortunato, il Garante ha preso atto che, dopo la trasmissione della perizia non sottoscritta, la compagnia di assicurazione ha voluto trasmettere, su richiesta dell'interessato, anche la versione munita di sottoscrizione del medico legale. A tal riguardo l'autorità garante ha però chiarito che “l'invio di una copia sottoscritta della relazione peritale [è] profilo [...] non strettamente connesso con l'esercizio del diritto di accesso ai dati, che può essere correttamente riscontrato dal titolare del trattamento attraverso l'estrapolazione e la messa a disposizione dei dati, senza dover obbligatoriamente fornire una riproduzione fotostatica completa del documento che li contiene”.

2.6. Videosorveglianza

Con provv. n. 443 del 27 ottobre 2016 (doc. web n. 6085311), il Garante ha sanzionato un'ASD per omessa informativa relativa al trattamento dei dati personali effettuato tramite il proprio impianto di videosorveglianza composto da tre telecamere installate all'esterno dei locali dell'associazione (due verso il parcheggio e una verso l'entrata dei locali) e di una telecamera all'interno dei locali medesimi, in zona adibita a ingresso/bar, con monitor presente nell'ufficio amministrativo per la visione e il controllo delle immagini. Il procedimento ha preso avvio a seguito di contestazione elevata con verbale del Corpo della Polizia Municipale. L'ASD ha sostenuto, nelle difese articolate nell'ambito del procedimento svolto innanzi al Garante, che gli iscritti all'associazione “sono da considerarsi atleti associati” e che “legittimati ad accedere all'interno dell'area cortile attraverso il cancello [...] sono solamente i soci in possesso di regolare tessera”, precisando che “Al momento della sottoscrizione

della Richiesta di ammissione a socio, l'aspirante atleta sottoscrive la dichiarazione di consenso ai sensi" della normativa in materia di protezione dei dati personali. Secondo l'associazione, da ciò ne deriverebbe che "chiunque acceda all'interno della proprietà della [...] ASD sia pienamente informato in merito alla presenza delle telecamere, non essendo possibile, contrariamente a quanto sostenuto dai verbalizzanti, l'accesso del pubblico". Inoltre, l'ASD ha ritenuto di argomentare sostenendo che "Quanto contestato dai verbalizzanti risulta privo di fondamento logico, in quanto teso a sanzionare un soggetto [...] per le riprese video ai danni di sé stesso". Ciò con riguardo alle telecamere, l'ASD ha poi argomentato che, quanto alle telecamere poste all'esterno dei locali, "risulta evidente dalla documentazione fotografica prodotta che le riprese, sia per l'angolo visuale che per la potenza dell'obiettivo, non siano idonee a far distinguere i tratti somatici di eventuali passanti".

Il Garante, all'esito del procedimento, non ha accolto le argomentazioni difensive dell'ASD, rimarcando che quest'ultima, in qualità di titolare del trattamento, non è esonerata dal rendere l'informativa ai propri associati, che, ancorché facciano parte dell'associazione, sono pur sempre da considerare interessati al trattamento, quali persone fisiche a cui i dati si riferiscono. Inoltre, l'informativa deve avere i contenuti previsti dalla legge (art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, ora sostituito dall'art. 13 del GDPR) e non può essere considerata equivalente ad essa la *liberatoria* per l'uso delle immagini fatta firmare agli associati, né è idonea a tale scopo la dichiarazione di consenso ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali priva degli elementi informativi richiesti dall'art. 13 cit.

Le questioni relative alla sorveglianza risultano tra quelle numericamente più significative in relazione ai trattamenti svolti dalle ASD. In altro procedimento, culminato con provv. n. 79 del 25 febbraio 2016 (doc. web n. 5422764), il Garante ha sanzionato un'ASD per informativa incompleta relativa al trattamento dei dati personali effettuato, anche in orari notturni, con impianto di videosorveglianza composto da due telecamere collegate a un apparecchio di videoregistrazione e un monitor. L'omissione ha riguardato alcuni degli elementi informativi previsti dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza, adottato l'8 aprile 2010, con il quale è stata prevista l'informativa in forma semplificata, mediante un'immagine tipizzata che renda facilmente edotto l'interessato di tale tipologia di trattamento, accompagnata dall'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento.

Le difese articolate dall'ASD rimarcavano che "il funzionamento di due telecamere è stato effettuato artigianalmente, al solo ed esclusivo fine di sventare/disincentivare furti" e che "la videosorveglianza è stata dichiarata in modo chiaro ed esplicito e che i cartelli apposti la rendevano conosciuta da chiunque frequentasse il club" sportivo.

Il Garante ha disatteso le argomentazioni difensive, precisando che la condotta contestata concerne il mancato corretto assolvimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 13 del Codice della privacy, ora art. 13 GDPR, secondo le modalità discipli-

nate dal punto 3.1 del provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Specificamente, il Garante ha contestato la circostanza che l'informativa apposta dall'ASD risultava "priva dell'indicazione del titolare del trattamento dei dati effettuato mediante l'utilizzo di un impianto di videosorveglianza". Altro profilo ha riguardato i tempi di conservazione delle immagini riprese dall'impianto di videosorveglianza effettuato dall'ASD, che, in sede di accertamento, sono risultati superiori a quelli di una settimana previsti nel punto 3.4 del citato provvedimento generale in materia di videosorveglianza, né l'associazione aveva chiesto una verifica preliminare al Garante al fine di poter legittimamente procedere a un allungamento dei tempi di conservazione delle immagini per un periodo maggiore. Nel caso di specie era stata riscontrata, dal Comando Compagna della Guardia di Finanza che ha proceduto all'accertamento, che l'associazione sportiva dilettantistica aveva conservato le immagini per un periodo di ventinove giorni.

Altro caso rilevante, in tema di videosorveglianza e impianti sportivi, è stato deciso dal Garante con provv. dell'8 marzo 2008 (doc. web n. 1391803). Non ha riguardato un'ASD ma una società di gestione di un parco termale, che aveva allestito un sistema di videosorveglianza consistente in due coppie di telecamere installate negli spogliatoi maschili e femminili della piscina termale situata all'interno del parco, con registrazione delle immagini. L'impianto di videosorveglianza è stato oggetto di attenzione da parte dell'Arma dei Carabinieri a seguito della denuncia di un furto avvenuto negli spogliatoi della piscina: i militari dell'Arma, nell'ambito dell'attività investigativa, avevano provveduto all'acquisizione della videocassetta riportante le immagini del predetto sistema di videosorveglianza. Dalla loro disamina, come risultante documentalmente anche dall'annotazione di polizia giudiziaria allegata alla comunicazione trasmessa dai Carabinieri al Garante per la protezione dei dati personali, si è avuto modo di riscontrare che le telecamere installate negli spogliatoi "puntavano oltre che nella zona adibita a guardaroba direttamente sugli utenti riprendendoli mentre si cambiavano ed immortalando spesso volte parti intime nude". Il caso è significativo, perché nei pressi delle telecamere era stata accertata la presenza dei cartelli contenenti l'informativa in materia di protezione dei dati personali, ancorché scarna, e le telecamere non risultavano nascoste. Il Garante, tuttavia, ha "rilevato che, nonostante l'eventuale visibilità delle telecamere e la presenza, nei pressi, di alcuni cartelli riportanti una scarna informativa, il trattamento di dati personali in esame risulta comunque effettuato in violazione della riservatezza e della dignità delle persone interessate che frequentano il Parco". Ancora, il Garante ha rimarcato anche che il trattamento risultava effettuato "in violazione del principio di pertinenza e non eccedenza [...] atteso che i sistemi di videosorveglianza possono essere utilizzati lecitamente a tutela del patrimonio riprendendo eventualmente aree destinate a guardaroba, ma adottando in ogni caso idonei accorgimenti tecnici volti ad inibire riprese indebite di persone mentre utilizzano gli spogliatoi".

2.7. (segue) e schede di ammissione alle attività didattico-sportive

Altro caso è stato affrontato dal Garante con provv. n. 434 del 3 ottobre 2013 (doc. web n. 2792767), su accertamento del Nucleo privacy della Guardia di Finanza, che ha riscontrato, con riguardo ad una società sportiva dilettantistica, sia l'assenza di cartelli riportanti l'informativa da rendere con riferimento alle telecamere di videosorveglianza poste nei punti di accesso alla struttura, sia l'effettuazione di "una raccolta di dati personali tramite *scheda di ammissione alle attività didattico-sportive*, a fronte della quale è stata riscontrata l'inidoneità dell'informativa di cui all'art. 13 del Codice", ora art. 13 del GDPR.

Ovvero la duplice contestazione, negli scritti difensivi la società sportiva dilettantistica, titolare del trattamento, ha dichiarato che: (i) per quanto concerne la videosorveglianza, l'informativa era assente "per cause ignote alla società" solamente in corrispondenza delle telecamere poste in prossimità di due dei quattro accessi alla struttura, riservati a fornitori e dipendenti, che tuttavia, a seguito dell'accertamento, venivano immediatamente integrati; (ii) per quanto concerne invece l'informativa privacy relativa al trattamento dei dati raccolti in fase di iscrizione, la stessa "sia sempre stata resa alla clientela attraverso la libera consegna dell'apposita scheda".

Il Garante, valutate le argomentazioni difensive, ha considerato pacifica l'assenza dell'informativa in prossimità di alcune delle telecamere usate nell'impianto di videosorveglianza, ritenendo quindi confermati dalle dichiarazioni della società sportiva dilettantistica l'omissione oggetto di contestazione. Quanto all'inidoneità dell'informativa sulla scheda di ammissione/iscrizione alla struttura, il Garante ha rilevato che l'omissione risulta confermata dalle dichiarazioni rese direttamente alla Guardia di finanza in sede di accertamento, ove era stato dichiarato che l'informativa, un tempo fornita, a partire da una certa data non sarebbe stata più rilasciata, neanche oralmente, in occasione della compilazione o del rilascio della scheda di ammissione alle attività.

2.8. Risposte a recensioni sui canali *social*, *siti web* e *blog*

Altra rilevante questione attiene al trattamento di dati personali svolto mediante interazione su piattaforme *on-line* di soggetti terzi e, in particolare, degli *Internet service provider* (ISP), negli spazi virtuali dedicati alle recensioni, incorporati nel proprio sito istituzionale. In un caso significativo, deciso dal Garante con provv. n. 57 dell'11 febbraio 2021 (doc. web n. 9576735) una società sportiva dilettantistica, ricevendo una recensione negativa da una propria iscritta (che aveva a tal fine utilizzato uno pseudonimo di fantasia per conservare l'anonimato relativo alla propria identità nei confronti dei terzi), aveva replicato a tale recensione indicando le generalità dell'interessata nella risposta visibile *on-line*, senza restrizione alcuna.

L'interessata, vistasi pubblicare le proprie generalità, chiedeva la cancellazione dei propri dati personali contenuti nel *post* di risposta pubblicato dalla società sportiva dilettantistica, ma, non ricevendo positivo riscontro, si rivolgeva al Garante lamentando di aver subito un “pregiudizio [...] per effetto della indebita divulgazione di dati idonei a svelarne l'identità tenuto conto del fatto che il commento era stato da lei pubblicato avvalendosi di uno pseudonimo e che, fermo restando il diritto di replica spettante al titolare, quest'ultimo avrebbe potuto esercitarlo senza diffondere informazioni idonee ad identificarla”.

Nel corso del procedimento le argomentazioni difensive del titolare del trattamento rimarcavano che “la recensione rilasciata dalla reclamante nel sito ufficiale del centro sportivo gestito dal medesimo – utilizzando un account Facebook pubblico ed un nickname – risultava diretta a ‘screditare sia il buon nome della storica società [...] che degli addetti alla vendita promozionale abbonamenti in palestra’” e che “è prassi dell'azienda, ‘al momento dell'ingresso di un nuovo socio in palestra, raccogliere i dati identificativi dell'utente, previo consenso scritto al trattamento dei dati personali, con relativa apertura di scheda anagrafica nel programma aziendale [...] ai fini del monitoraggio di frequenza e relativa copertura assicurativa’” ed, infine, che “il riscontro alla recensione negativa è stato reso al solo fine di salvaguardare l'immagine dell'azienda, non ravvisandosi nella propria condotta alcuna violazione, ma ‘la semplice richiesta di firma della recensione con il reale nome identificativo di cui l'azienda era a conoscenza’ per quanto sopra descritto”.

Il Garante, nell'esaminare il caso, ha ritenuto che la società sportiva dilettantistica abbia posto in essere una condotta illecita sotto il profilo della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in quanto trattasi di “condotta non [...] giustificata dal fine di manifestare liberamente il proprio pensiero tenuto conto del fatto che, a fronte della volontà dell'interessata di tenere celata la propria identità resa evidente dall'utilizzo di uno pseudonimo, il titolare avrebbe potuto esprimere la propria opinione senza doverne diffondere i dati identificativi con ciò travalicando i limiti di essenzialità dell'informazione e violando altresì le indicazioni di cui all'art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento [GDPR, *n.d.a.*] – che stabilisce che ‘i dati siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità’ – avendo utilizzato, per identificarla, i dati della medesima detenuti ad altro scopo”. Inoltre, il Garante ha rilevato che, stante la particolarità del trattamento, concernente la diffusione di dati personali contenuti in commenti pubblicati in rete, il trattamento medesimo “deve essere ricondotto nell'ambito delle finalità giornalistiche ed altre manifestazioni del pensiero di cui all'art. 136 del Codice e che pertanto, nel caso in esame, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del predetto Codice, nonché le Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3)”.

Nel corso del procedimento, ad ogni modo, il titolare del trattamento provvedeva ad effettuare la cancellazione richiesta dall'interessata.

A fronte dell'illiceità della condotta e tenuto conto dell'ottemperanza, ancorché tardiva, alla richiesta dell'interessata, il Garante ha ritenuto di applicare la sola misura dell'*ammonimento*, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. *b*), del GDPR, procedendo contestualmente all'annotazione nel registro interno dell'Autorità di cui all'art. 57, par. 1, lett. *u*), del GDPR, in ordine alle violazioni e alle misure adottate, anche al fine di tener conto dei casi di recidiva. Sicché il Garante ha “ammonito il titolare in ordine all'esigenza, allorché agisca attraverso l'utilizzo di siti *web*, *blog* o altri sistemi di diffusione del pensiero, di adeguarsi integralmente alle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico e di libera manifestazione del pensiero, con particolare riguardo alle misure da adottare per salvaguardare la riservatezza e la dignità degli interessati, oltreché a quelle che disciplinano il principio di finalità nel trattamento di dati personali”.

2.9. Foto e riprese effettuate dai genitori ad eventi a cui partecipano i figli minori. Diffusione di immagini relative ai minori

In occasione di eventi sportivi organizzati dall'ASD nel settore giovanile, accade frequentemente che i genitori immortalino i propri figli in foto e video, con *smartphone*, *tablet*, videocamere o macchine fotografiche, per avere un ricordo. La questione non è dissimile a quella che si presenta in occasione di recite scolastiche o per le foto ricordo di classe, a cui trovano applicazione i medesimi principi.

Il Garante, con nota del 6 giugno 2007 (intitolata “I genitori possono filmare e fotografare i figli nelle recite scolastiche”), è tornato a precisare che “le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano la *privacy*. È opportuno ricordare a presidi ed operatori scolastici che l'uso di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le norme sulla *privacy*. Si tratta, infatti, di immagini non destinate alla diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo”. Medesime considerazioni trovano applicazione anche nel caso di eventi, saggi, manifestazioni, partite o dimostrazioni, svolte alla presenza dei genitori, qualora questi ultimi documentino la partecipazione e la prestazione dei propri figli.

A diversa conclusione si dovrebbe invece pervenire, a rigore, qualora l'immagine, foto o video, venga poi caricata su *social network* o altri circuiti che consentono la libera fruizione dei contenuti ad opera del pubblico. In realtà il problema non sembra però porsi per chi organizza l'evento, quanto invece per i genitori, che, nell'utilizzare i dati personali – qualora ad esempio ritraggano non solo i figli propri, ma anche i figli altrui – devono preoccuparsi di rispettare gli adempimenti previsti dalla disci-

plina in materia, tenendo conto che la c.d. esenzione domestica (l'inapplicabilità della disciplina qualora il trattamento avvenga per scopi esclusivamente personali o familiari), non vige qualora il trattamento venga effettuato al di fuori di tale ristretto ambito, allargandone la fruizione ad una più ampia cerchia di soggetti.

Qualora invece sia l'ASD stessa a voler pubblicare foto o video di eventi in cui siano ripresi i giovani associati, minori d'età, dovrà preoccuparsi di acquisire previamente il consenso informato e specifico al trattamento dei dati personali da parte dei genitori (o del tutore) o sincerarsi che vi sia eventualmente un'altra condizione di liceità prevista dagli artt. 6 o 9 GDPR.

Alcune pronunce del Garante hanno riguardato casi in cui alcune ASD del settore calcistico hanno diffuso immagini relative ad atlete o atleti minori, in relazione alle quali i genitori avanzavano richiesta di rimozione.

Un caso è stato affrontato dal Garante, ad esempio, con provv. n. 208 del 2 aprile 2015 (doc. web n. 4047613). Un genitore, esercitando i diritti dell'interessato per conto della figlia minore, chiedeva ad un'ASD di calcio femminile la "rimozione delle foto della minore e il ritiro di tutto il materiale pubblicitario cartaceo e on-line, pubblicato su Facebook, contenente la foto" della medesima, tesserata presso la stessa ASD fino a diversi mesi prima. Nel ricorso presentato al Garante, il genitore faceva presente che, successivamente alla scadenza del tesseramento della minore, l'ASD, "per promuovere l'attività della propria scuola calcio, distribuiva volantini e locandine pubblicitarie contenenti fotografie di bambini minori, compresa quella della figlia [...], pubblicando altresì la foto anche 'sulla pagina Facebook' in assenza di consenso dell'interessata". Il procedimento si è concluso con una dichiarazione di non luogo a provvedere, dopo che il Garante ha constatato che l'ASD, titolare del trattamento, avesse provveduto alla rimozione del materiale pubblicitario, contenente la foto della minore.

Analogo caso è stato deciso con provv. n. 323 del 27 giugno 2013 del Garante (doc. web n. 2612723), nell'ambito di un procedimento attivato su ricorso di un genitore che contestava ad una ASD operante nel settore calcistico l'utilizzo di immagini fotografiche che ritraevano il figlio minore con la divisa della squadra di appartenenza, ai fini della pubblicazione di un album di figurine relativo alla scuola calcio da questi frequentata e posto in vendita. Il genitore chiedeva di accedere ai dati personali del figlio, con specifico riguardo sia alle predette immagini fotografiche, sia all'autorizzazione all'utilizzo delle medesime per le finalità pubblicitarie e commerciali, che venivano contestate.

L'ASD, nei propri scritti difensivi, faceva presente che "l'Amministrazione del Comune [...] ha chiesto di poter disporre delle fotografie dei tesserati per poter realizzare un album fotografico dei 'Piccoli calciatori' delle città", analogamente a quanto avvenuto con riguardo alle Associazioni rappresentative di altre discipline sportive praticate nel territorio comunale, precisando altresì che l'ASD resistente si sarebbe

limitata ad indicare alla società cui era stato affidato il relativo incarico “il fotografo presso il quale erano in giacenza le foto dei propri tesserati”, dichiarando altresì che “all’atto del tesseramento i genitori degli atleti tesserati sottoscrivono la presa visione ed accettazione dell’informativa sulla legge della privacy”. Ancora l’ASD, nel medesimo procedimento, precisava ulteriormente che ogni anno i minori che intendono giocare a calcio presso la medesima resistente “vengono ufficialmente tesserati per il settore giovanile della FIGC con sottoscrizione dell’apposito modulo da parte di chi esercita la potestà genitoriale [...] che prevede al suo interno la esplicita sottoscrizione dell’informativa ex d.lgs. 196/2003”, dichiarando altresì che tale adempimento sarebbe stato posto in essere anche nei riguardi del minore citato nel ricorso “il cui modulo di tesseramento è [...] depositato presso la FIGC”. Precisa poi il Garante, nel citato provvedimento, che “l’Associazione ha inoltre rilevato che, all’inizio di ogni stagione calcistica vengono effettuate riprese fotografiche dei giovani calciatori, sia individualmente che in gruppo, per varie finalità di cui i genitori dei giovani atleti vengono *informati oralmente*, puntualizzando che ‘nel caso in questione, né al momento delle riprese fotografiche, né in un momento successivo, alcun familiare ha espresso il proprio dissenso [...] nemmeno quando, con le stesse modalità sopra descritte, si è comunicata l’iniziativa oggetto della presente procedura”.

Il Garante, sulla base della precedente normativa in materia di protezione dei dati personali, che consentiva l’informativa orale anche non a richiesta dell’interessato, ha ritenuto adeguato il riscontro fornito dall’ASD nel caso di specie, benché reso solamente a seguito di presentazione del ricorso, ed ha pertanto ritenuto dichiarare il non luogo a provvedere, ponendo parzialmente a carico della resistente le spese del procedimento. Va ricordato però che l’attuale formulazione dell’art. 12 del GDPR, attualmente vigente, impone di rendere l’informativa per iscritto, ammettendo la possibilità della forma orale solamente in via di eccezione su richiesta dell’interessato; inoltre, stante il principio di *accountability*, il titolare del trattamento è tenuto non solo a garantire la corretta applicazione della disciplina, ma anche a fornirne adeguata dimostrazione, con l’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative.

2.10. Consenso dei genitori per il trattamento di dati relativi ai figli minori

Ultima questione riguarda le modalità con cui viene rilasciato il consenso da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sugli atleti minori.

Il genitore (o, in mancanza, il tutore) ha la rappresentanza *ex lege* sul minore ed è pertanto legittimato ad esprimere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 9, par. 2, lett. a), del GDPR.

Come chiarito in precedenza, il minore che abbia compiuto quattordici anni può esprimere personalmente il consenso al trattamento solamente qualora riguardi l’offerta di un servizio della società dell’informazione a lui diretto e non concerna

dati appartenenti a categorie particolari (come ad esempio i dati relativi alla salute), occorrendo altrimenti il consenso del genitore (o del tutore).

Va chiarito che ciascun genitore è legittimato ad esercitare, in accordo con l'altro genitore, la responsabilità genitoriale, e ad esprimere il relativo consenso, sicché non occorre la sottoscrizione di entrambi i genitori per il consenso al trattamento dei dati personali, fermo restando l'accordo di entrambi. Nella prassi potrebbero sorgere problemi in caso di situazioni conflittuali in seno alla famiglia, ad esempio nelle ipotesi di separazione non consensuale dei coniugi: un genitore potrebbe manifestare la contrarietà alle scelte dell'altro genitore (anche ai fini del riparto delle spese per l'attività sportiva dei figli). Operativamente è buona prassi, nella raccolta del consenso di un genitore al trattamento dei dati personali sul figlio o sulla figlia minore, far precedere la sottoscrizione dalla dichiarazione con cui il medesimo afferma di esprimere il consenso al trattamento in accordo con l'altro genitore, previamente informato a tal fine.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- G. Agrifoglio, *Un momento dialettico tra ordinamento sportivo e ordinamento statale: la riforma in materia di lavoro sportivo*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2021, 1, pp. 169-199.
- F. Bravo, *Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e protezione dei dati personali negli orientamenti del Garante*, in *Diritto dello sport*, 2021, 2, pp. 11-29.
- P. De Angelis, *I sistemi di affidamento dei servizi*, in C. Bottari (a cura di), *Terzo settore e servizi socio-sanitari: tra gare pubbliche e accreditamento*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 55-88.
- G. Esposito, *La responsabilità sociale delle organizzazioni sportive. Condividere valori per creare valore*, www.coni.it, Roma, 2015.
- A. Fici, *Terzo settore e sport dilettantistico. La riforma come opportunità per le associazioni (e le società) sportive dilettantistiche*, in A. Fici (a cura di), *Un diritto per il terzo settore. Studi sulla riforma*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, pp. 84 ss.
- G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, Bologna, 2019.
- M. Marano, *Gli strumenti di rendicontazione sociale nel governo e nella comunicazione delle aziende sportive non profit*, in C. Buscarini, F. Manni, M. Marano, *La responsabilità sociale e il bilancio sociale delle organizzazioni dello sport*, Franco Angeli, Milano, 2006, pp. 34-81.
- P. Michiara, *L'ordinamento giuridico del Terzo settore. Profili pubblicistici*, in *Munus*, 2019, 2, pp. 457-498.
- P. Moretti, *Enti, associazioni e società sportive dilettantistiche*, col. "Guide Operative", WoltersKluwer, Milano, 2021.
- L. Musumarra, *La gestione della sicurezza negli impianti sportivi: profili di responsabilità del datore di lavoro*, in *Olympialex*, 2020, 3, pp. 89-110.
- P. Raimondo, L. Zambelli, *Associazioni e società sportive dilettantistiche: analisi della struttura, ipotesi di trasformazione o cessazione per fallimento*, in *Diritto dello sport*, 2018, 1, pp. 45-76.

- A. Santuari, *Manuale di diritto dell'economia degli enti non profit*, Bononia University Press, Bologna, 2020.
- M.F. Serra, *Ordinamenti giuridici a confronto: lo sporting exception e l'attività del professionista di fatto*, Milano, Wolters Kluwer Italia, 2017.
- M.T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, Giappichelli, 2004.
- A. Torrente, P. Schlesinger, *Manuale di Diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2021.
- E.M. Vidali, F. Napolitano, *Enti sportivi dilettantistici: la perdita del regime fiscale agevolato di cui alla L. 398/91*, in *Terzo Settore, non profit e Cooperative*, 2021, 1, pp. 63-71.
- E.M. Vidali, F. Napolitano, *I controlli fiscali a carico di enti sportivi dilettantistici: la deduzione dei costi, la detrazione IVA sugli acquisti e lo scorporo della base imponibile*, in *Terzo Settore, non profit e Cooperative*, 2019, 4.
- G. Zarrella, *Il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico tra collaborazione coordinata continuativa e lavoro subordinato*, in *Rivista di diritto ed economia dello sport*, 2021, 2, pp. 451-461.

Finito di stampare nel mese di maggio 2022
per i tipi di Bologna University Press